


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

CORTE DI APPELLO LECCE
08 LUG. 2024
PROT. N° <u>6781</u>

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del
Ministero della Giustizia
ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di cassazione
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

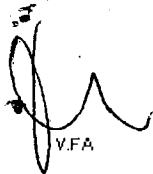
Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

e, p.c.

Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
ROMA

Ai PROCURATORI GENERALI
presso le Corti di Appello
LORO SEDI


V.FA

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

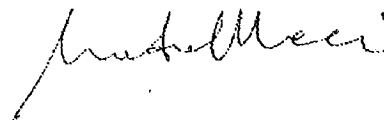
Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 30/VV/2023.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 giugno 2024, ha adottato la **Circolare sulla formazione delle Tabelle di Organizzazione degli Uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029**, di cui al testo allegato.

■ **SEGRETARIO GENERALE**
Roberto Mucci




V.FA

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

ALLEGATO

CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDICANTI PER IL QUADRIENNIO 2026/2029

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1) Premessa

La nuova circolare in materia di tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti si inserisce in un contesto di grandi riforme - alcune in vigore da tempo, altre da poco vigenti, ulteriori di prossima approvazione ed altre ancora allo stato di disegni o progetti di legge - con le quali gli uffici si stanno quotidianamente confrontando, trovandosi spesso ad affrontare non poche difficoltà. Al fine, pertanto, di assicurare quella stabilità organizzativa da cui non si può prescindere per il miglioramento dei servizi e per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi P.N.R.R. (da garantire nonostante le gravi carenze di organico che affliggono numerose sedi giudiziarie), si è ritenuto doveroso intervenire esclusivamente con modifiche *ad hoc* sulla precedente circolare (delibera del 23 luglio 2020 e s.m.), lasciandone inalterata l'impostazione di fondo.

Si è, in particolare, ritenuto opportuno intervenire con correttivi e integrazioni dettate, per un verso, dalla esigenza di adeguamento della normativa secondaria alle disposizioni di rango primario già in vigore; per altro verso, dalla necessità di porre rimedio alle criticità operative o difficoltà interpretative riscontrate dal Consiglio superiore, ma anche dai Consigli giudiziari e dagli uffici, nell'applicazione della previgente circolare del 23 luglio 2020.

Tralasciando gli aggiustamenti di tipo sistematico o meramente formali, le modifiche più significative sono state apportate sulla base delle seguenti direttrici:

- Le novità conseguenti alla riforma ordinamentale: la legge n. 71/2022 e il d.lgs. n. 44/2024 (**paragrafo 2**);
- Le novità conseguenti alla riforma del processo civile e del processo penale (d.lgs. n. 149/2022 e n. 150/2022) (**paragrafo 3**);
- Le novità conseguenti alla riforma degli uffici per il processo (d.lgs. n. 151/2022) (**paragrafo 4**);
- Le novità della circolare determinate da ulteriori interventi normativi di rango primario (**paragrafo 5**);
- Le modifiche dettate dalle criticità operative e difficoltà interpretative riscontrate nell'applicazione della circolare previgente (**paragrafo 6**);
- Le modifiche riguardanti la Corte di cassazione e l'Ufficio del Massimario e del Ruolo (**paragrafo 7**);



V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



- Le modifiche inerenti alla gestione informatica delle tabelle e delle relative variazioni (paragrafo 8).

Appare doveroso, inoltre, anticipare come il testo della presente circolare sia destinato a cambiare durante il quadriennio di riferimento, attendendosi *medio tempore*, anche a breve termine, ulteriori interventi di normazione primaria - alcuni fortemente impattanti sulla organizzazione degli uffici giudicanti, altri di minor rilievo - che impediscono, allo stato, di attribuire definitività all'assetto organizzativo degli uffici. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (T.P.M.F.), introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021, le cui determinazioni ministeriali sugli organici, ancora non definitive, sono state già contestate dalla Settima Commissione, d'intesa con la Sesta, con delibera del 23 maggio 2024; al disegno di legge A.S. n. 993 recante "*disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*"; al disegno di legge A.S. 808 (c.d. d.d.l. Nordio) riguardante, tra l'altro, il Gip collegiale; alla proposta di legge n. 893 del 2023, recante "*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione*"; al disegno di legge concernente le modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento; allo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 149/2022.

L'insieme delle predette disposizioni, di cui si attende a breve l'emanazione¹, da un lato, renderà necessari ulteriori, mirati, adeguamenti di normazione secondaria che, se certamente saranno stravolgenti in conseguenza dell'operatività del T.P.M.F., si auspica, per il resto, possano essere limitati nel numero e nell'impatto sulla organizzazione degli uffici; dall'altro lato, ha fatto propendere il Consiglio per l'individuazione di un quadriennio di validità delle tabelle (2026/2029) che sia coerente, non solo con le tempistiche dettate dal legislatore per il loro esame e la relativa approvazione², ma anche con i prevedibili successivi interventi di adeguamento e con l'insediamento dei nuovi organi di autogoverno decentrato (le cui elezioni sono state posticipate a dicembre 2024)³.

¹ È recentemente sopravvenuto, altresì, il D.L. n. 19/2024 (GU 2.3.24), convertito, con modificazioni, con la legge n. 56/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", i cui articoli 22-27, quanto al settore giustizia, si occupano anche di stabilizzazione del personale, di incentivi per gli uffici giudiziari, di giustizia riparativa.

² Il co. 2.5 del novellato articolo 7 bis dell'ordinamento giudiziario prevede, infatti, che "*Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni*".

³ Art. 11, co. 6, Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.



V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Analoghe ragioni sono poste a fondamento della scelta consiliare, espressa nella delibera adottata nella seduta plenaria dell'8 maggio 2024, di esonerare i Tribunali per i Minorenni dall'avviare le procedure di elaborazione delle nuove tabelle, essendo necessario, in primo luogo, comprendere i tempi effettivi della concreta attuazione del T.P.M.F., in secondo luogo, fare in modo che questi ultimi possano dare avvio al procedimento di formazione delle tabelle soltanto dopo l'approvazione da parte del Consiglio delle specifiche disposizioni tabellari sul punto, per le quali si attendono le determinazioni definitive del legislatore delegato.

2) Le novità conseguenti alla riforma ordinamentale: la legge n. 71/2022 e il d.lgs n. 44/2024

2.1) La modifica degli articoli 7 bis e 7 ter dell'ordinamento giudiziario

Come noto, la legge delega n. 71/2022 e il d.lgs. attuativo n. 44/2024, in vigore dal 21.4.2024, hanno introdotto importanti novità in materia tabellare modificando profondamente l'**articolo 7 bis dell'ordinamento giudiziario**: oltre alla validità quadriennale delle tabelle⁴ e alle dettagliate previsioni inerenti al documento organizzativo generale (DOG) - che, in realtà, recepiscono contenuti già consolidati, sia in tema di nozione e modalità di elaborazione⁵, sia in tema di specifici contenuti⁶

⁴ Art. 7 bis, co. 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo co., l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo co., 47-quater, secondo co., e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni **quadriennio** con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il **quadriennio**, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

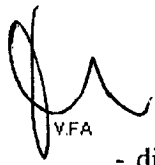
⁵ Art. 7 bis, co. 1-bis. Le proposte di cui al co. 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.

Tali previsioni sono confluite negli artt. 6, co. 1, 7, co. 2, 15, co. 1, lett. b), 17, co. 4 della circolare.

⁶ Art. 7 bis, co. 2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

- a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
- b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
- c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;
- e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;
- f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
- g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;
- h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
- i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

Questa elencazione è sovrapponibile a quella già contenuta nell'art. 7, co. 1, della circolare (DOG), fatta eccezione per le indicazioni di cui alla lett. c) che riguarda il contenuto della proposta tabellare.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- dirompenti appaiono le modifiche afferenti, per un verso, al procedimento di approvazione delle tabelle e delle variazioni tabellari, per altro verso al regime di immediata esecutività di queste ultime.

Quanto al **procedimento di approvazione delle tabelle e delle variazioni tabellari**, le novità possono così essere riepilogate:

- a) l'elaborazione secondo modelli standard (differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio e trasmessi per via telematica) dei documenti organizzativi generali, delle tabelle degli uffici giudicanti, delle relative variazioni nonché dei pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione⁷;

l'adeguamento a tale disposizione è confluito in diverse norme della circolare (si tratta, in particolare, degli articoli 5, comma 1; 18, comma 2; 22, comma 6; 39, comma 2; 40, comma 1) in cui si è sottolineato, a seconda dei casi, che la proposta tabellare, il DOG, le variazioni tabellari, siano esse ordinarie o immediatamente esecutive, e i pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo vanno predisposti *"secondo i modelli standard di cui all'articolo 267"*.

Si è, dunque, rinviata ad un unico articolo finale la disciplina dei modelli standard, che deve necessariamente fare i conti con il sistema informatico attualmente in uso al Consiglio (si tratta dell'applicativo CsmApp o Cosmapp) che è già strutturato in format telematici, con maschere, aree e sezioni da compilare mediante l'inserimento di specifici dati. Essendo già operativi modelli standard di tipo telematico con i quali, peraltro, gli uffici si confrontano ormai da tempo, si è stabilito di continuare ad impiegarli, salvo intervenire nella duplice prospettiva di semplificarne la compilazione da parte dei dirigenti e orientarne i contenuti mediante la predeterminazione di criteri che dovrebbero favorire la conformità dei provvedimenti alla disciplina tabellare, così agevolando le successive verifiche degli organi di autogoverno decentrato e dello stesso Consiglio superiore. Nel citato **art. 267 (Modelli standard)**⁸, pertanto, si è chiarito che il modello standard è quello previsto dal sistema

⁷ Oltre a quanto indicato dal co. 2.3, di cui alla precedente nota, rilevano:

Art. 7 bis, co. 2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

Art. 7 bis, co. 2.4. I pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

⁸ Art. 267 Modelli standard

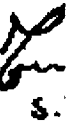
1. Il documento organizzativo generale (Dog) va elaborato secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare (**All. 1**).

2. La segnalazione e la proposta tabellare vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare (**All. 2 per gli uffici di merito; All. 3 per la Corte di cassazione**).

3. I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo formulano i rispettivi pareri conclusivi sulle proposte tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta da redigersi nel rispetto delle indicazioni procedurali allegate alla presente circolare (**All. 4 per i Consigli giudiziari; All. 5 per il Consiglio direttivo**).



Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



informatico Csmapp, aggiungendo che nella loro compilazione vanno seguite le indicazioni procedurali allegate alla circolare. In altre parole, poiché il sistema informatico in uso è già ideato sulla base di format che rappresentano “modelli standard” noti agli uffici e consolidati, si è stabilito di ricorrere a quelli fornendo, tuttavia, specifiche linee guida (indicazioni procedurali) per la più esauriente e funzionale compilazione.

- b) Altra novità riguarda il riferimento specifico - sul piano delle sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari che possono giustificare le variazioni tabellari - ai programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e ai programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111⁹;

il riferimento è stato pedissequamente riportato nei due articoli della circolare (l'**art. 39, comma 1**, e l'**art. 40, comma 1**) rispettivamente volti a disciplinare le variazioni tabellari ordinarie (che sono adottate e approvate secondo una procedura rafforzata per tempistiche e adempimenti e la cui efficacia è subordinata all'approvazione del Consiglio) e le variazioni immediatamente esecutive (adottate sulla base di una procedura semplificata e suscettibili di esplicare effetti immediati ove ne ricorrano i presupposti di cui si dirà nel prosieguo).

- c) Ulteriore innovazione attiene alle tempistiche per la formulazione dei pareri dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione che, ai sensi del comma 2.5, dell'art. 7 bis o.g., *“esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni”*;

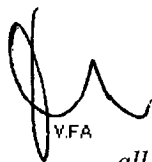
i predetti termini – previsti naturalmente per i pareri relativi alle proposte tabellari e non anche per quelli inerenti alle variazioni tabellari¹⁰ - sono confluiti nell'**art. 23** della circolare, in cui si è disposto che gli organi di autogoverno decentrato *“esaminano le proposte di tabella entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti il quadriennio di riferimento ed esprimono il parere motivato di cui*

4. Le variazioni tabellari, ordinarie o immediatamente esecutive, vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, avendo cura di specificare nel decreto le norme della circolare interessate dalla modifica.

5. I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo formulano i rispettivi pareri sulle variazioni tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta che deve necessariamente contenere la valutazione della conformità del provvedimento alle norme della circolare interessate dalla modifica.

⁹ Art. 7 bis, co. 2. Le deliberazioni di cui al co. 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i Consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

¹⁰ Per le quali i termini entro cui gli organi di autogoverno decentrato devono formulare il prescritto parere sono rimasti invariati rispetto alle previsioni della precedente circolare.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



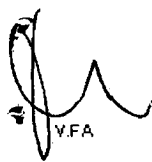
S.

all'art. 22 nei successivi 90 giorni". Esigendosi l'esaurimento della fase di valutazione da parte dei Consigli giudiziari entro 180 giorni precedenti al periodo di validità delle tabelle, il quadriennio di riferimento – anche al fine di non ridurre i tempi a disposizione degli uffici per la ben più complessa attività di elaborazione delle segnalazioni e delle proposte tabellari - è stato individuato, come anticipato in premessa, nel 2026/2029 e, conseguentemente, l'esame da parte dei c.g. dovrà avvenire entro il 30.6.2025 e la formulazione del parere entro il 30.9.2025 (art. 23).

Allo scopo, poi, di garantire una valutazione del Consiglio anche nell'ambito delle pratiche tabellari per cui ricorrono i presupposti dell'approvazione mediante il meccanismo del silenzio assenso (che, come si dirà a seguire, si perfeziona decorsi 90 giorni dall'invio del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo), si è prescritto che *"Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in ogni caso, va inserito nel sistema informatico tra il 9.9.2025 ed il 30.9.2025"*, così evitando che una parte del già breve arco temporale concesso al Consiglio Superiore (90 giorni decorrenti dal 30.9.2025) si sovrapponga con il periodo feriale. Tale sovrapposizione riguarderà, invece, gli organi di autogoverno decentrato (dovendo esprimere il parere entro 90 giorni decorrenti dal 30.6.2025) che, comunque, possono contare su un ulteriore, ampio, periodo di tempo antecedente al 30.6.2025 (oltre 3 mesi) destinato all'esame delle segnalazioni/proposte (che riceveranno entro il 25.3.2025).

Per completezza e maggiore chiarezza, si riepilogano le scadenze temporali fissate per l'iter tabellare (dall'avvio degli adempimenti propedeutici alla elaborazione della segnalazione/proposta all'approvazione consiliare), alcune delle quali espressamente riportate nella circolare, altre desunte dai termini ivi concessi (es. 10 giorni, 5 giorni etc.):

- convocazioni delle riunioni dei magistrati dell'ufficio e avvio degli adempimenti di cui all'art. 15: entro il **30.10.2024** (art. 17);
- esito degli adempimenti: entro il **15.12.2024** (art. 17);
- deposito della segnalazione/proposta da parte dei dirigenti e contestuali comunicazioni: entro il **28.2.2025** (art. 19);
- eventuali osservazioni dei magistrati, anche onorari: entro il **10.3.2025** (art. 20);
- eventuali controdeduzioni del dirigente: entro il **15.3.2025** (art. 20);
- eventuali contributi valutativi dei Procuratori e dei presidenti dei consigli dell'ordine e del CNF: entro il **15.3.2025** (art. 21);
- invio della proposta ai Consigli giudiziari (o Consiglio direttivo) da parte dei presidenti di corte: entro il **25.3.2025** (art. 22, comma 1);



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

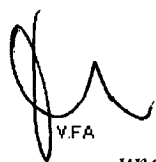
- trasmissione alla sezione autonoma¹¹: entro il **25.3.25** (art. 22, comma 3);
- restituzione degli atti dalla sezione autonoma al Consiglio giudiziario: entro il **25.4.2025** (art. 22, comma 3);
- esame delle proposte da parte dei Consigli giudiziari o del Consiglio direttivo: entro il **30.6.2025** (art. 23, comma 1);
- formulazione del parere conclusivo dei Consigli giudiziari o del Consiglio direttivo: entro il **30.9.2025** (art. 23, comma 1);
- inserimento del parere conclusivo nel sistema informatico: **tra il 9.9.25 e il 30.9.25** (art. 23, comma 2);
- approvazione del Consiglio superiore (art. 28):
 - mediante silenzio-assenso (90 giorni): **tra il 9.12.2025 e il 30.12.2025**;
 - tramite procedura ordinaria (180 giorni): **tra il 9.3.2026 e il 30.3.2026**.

d) Il meccanismo del silenzio-assenso e i conseguenti termini per l'approvazione del Consiglio, sia delle tabelle, sia delle relative variazioni, rappresentano certamente uno dei più importanti cambiamenti apportati dalla riforma ordinamentale al sistema tabellare: il comma 2.5 del novellato art. 7 bis o.g., infatti, ha introdotto un meccanismo del tutto nuovo, stabilendo che *"Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni"*.

Tali relevantissime novità hanno inevitabilmente determinato profonde modifiche della circolare e, in particolare, delle seguenti disposizioni:

- l'**art. 28** (Approvazione ed efficacia delle tabelle. Possibile approvazione parziale), in cui i commi 3 e 4 prevedono che *"3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la tabella dell'ufficio si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di inserimento nel sistema informatico del parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera rilevante ai sensi del comma 1. 4. Se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza ovvero ricorre un parere contrario, ancorché*

¹¹ Nel caso previsto dall'articolo 10, co. 6, del d.lgs. n. 116/2017.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



unanime, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni dall'inserimento del parere nel sistema informatico".

Conformemente alla *ratio* della novella legislativa, pur in presenza di un equivoco tenore letterale (la norma primaria fa riferimento al solo parere unanime, senza specificare se favorevole o contrario o entrambi), il meccanismo del silenzio assenso è stato limitato al caso della concomitante presenza di due condizioni: il parere "favorevole" unanime del Consiglio giudiziario o Consiglio direttivo e l'assenza di osservazioni. Nell'ipotesi in cui manchi anche una sola delle predette condizioni, in luogo dell'approvazione mediante silenzio assenso (che si perfeziona ove il Consiglio non si pronunci in senso contrario entro 90 giorni dall'inserimento del parere del Consiglio giudiziario nel sistema informatico), opera il regime ordinario, vale a dire l'approvazione entro 180 giorni che decorrono dal medesimo termine.

Si è, inoltre, specificato che - anche nel caso di approvazione mediante il c.d. silenzio assenso - il Consiglio adotta una delibera, in questo caso di "presa d'atto", in quanto l'art. 7 bis, comma 1, o.g., richiede per le tabelle la deliberazione del Consiglio, in conformità della quale viene poi emesso il decreto del Ministro della giustizia.

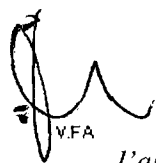
Naturalmente, identico meccanismo è stato previsto nei casi di: nuova proposta tabellare, adottata a seguito della mancata approvazione, parziale o totale, della originaria (**art. 29, comma 5**); di approvazione del prospetto feriale (**art. 38, comma 9**); di approvazione delle variazioni tabellari ordinarie (**art. 39, comma 2**); di approvazione delle variazioni immediatamente esecutive (**art. 41, commi 4 e 5¹²**). La norma primaria sul silenzio assenso, infatti, a differenza di quella in tema di termini attribuiti ai Consigli giudiziari per formulare i pareri di competenza (dettati soltanto per le proposte tabellari), riguarda espressamente sia le tabelle, sia le variazioni ad esse.

Così riepilogato il nuovo contesto normativo in materia di approvazione delle tabelle e delle relative modifiche, può passarsi all'altra relevantissima novità ordinamentale inerente al **regime di immediata esecutività delle variazioni tabellari**. In proposito, il comma 2.1. dell'articolo 7 bis o.g., nella sua nuova formulazione, prevede che *"Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto*

¹² Art. 41, commi 4 e 5:

4. Salvo quanto previsto dal successivo co. 5, la variazione tabellare si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di inserimento nel sistema informatico del parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

5. Se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza¹² ovvero ricorre un parere contrario, ancorché unanime, il Consiglio superiore delibera sul provvedimento di variazione nel termine di centottanta giorni dall'inserimento del parere nel sistema informatico.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare". Sebbene il tenore letterale della norma sembri presupporre che il dirigente dell'ufficio interessato (di primo grado) possa dichiarare immediatamente esecutiva una variazione adottata dal Presidente della Corte ai sensi del precedente comma 2 (cfr. nota n. 8), in realtà dalla *ratio* dell'intervento legislativo – nella duplice direzione di semplificazione e accelerazione – e dalla stessa relazione illustrativa alle modifiche introdotte, si evince che, come avveniva prima della riforma, la variazione immediatamente esecutiva è direttamente adottata (non meramente dichiarata) dal dirigente. Diversamente opinando, la procedura dell'immediata esecutività subirebbe un evidente rallentamento e una inutile complicazione, incompatibili con la logica della semplificazione e accelerazione sottesa alla novella.

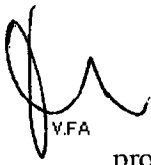
Ciò chiarito, deve, in primo luogo, darsi atto che l'ambito di applicazione delle variazioni immediatamente esecutive è stato significativamente esteso, riguardando oggi, oltre all'assegnazione dei magistrati al settore, sezione o posizione tabellare (come nella previgente disciplina), ogni altra tipologia di variazione, dunque anche quelle concernenti modifiche strutturali (la cui efficacia, all'esito di una procedura rafforzata, era prima subordinata all'approvazione del Consiglio) ovvero quelle inerenti all'assegnazione degli affari (la cui efficacia, con la precedente circolare, era condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario ove ricorressero casi eccezionali e ragioni di urgenza). Per queste ultime due categorie, ai fini della immediata esecutività, la normativa primaria si limita a richiedere la motivazione sul piano della *"assoluta necessità e urgenza di provvedere"*.

Il precedente regime del triplice binario (variazioni tabellari ordinarie, urgenti e immediatamente esecutive) viene, quindi, sostituito, quantomeno in astratto, dal regime del doppio binario (variazioni ordinarie e variazioni immediatamente esecutive); in concreto, tuttavia, considerando l'ampiezza del presupposto normativamente previsto (*"assoluta necessità e urgenza di provvedere"*), è prevedibile il ricorso pressoché esclusivo dei dirigenti alle variazioni immediatamente esecutive che, in questo modo, possono essere adottate per qualsivoglia modifica organizzativa degli uffici, anche per quelle la cui efficacia – in ragione della rilevanza dell'impatto sull'ufficio – sarebbe stato auspicabile rimanesse subordinata all'approvazione del Consiglio o, almeno, al parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario, come nel precedente sistema.

Eliminate, quindi, le variazioni "urgenti" di cui al previgente art. 40, quelle immediatamente esecutive sono state disciplinate, quanto ai contenuti, nel nuovo **art. 40, commi 1 e 2**¹³ e, quanto alla

¹³ Art. 40, commi 1 e 2:

1. I dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare variazioni tabellari immediatamente esecutive, da predisporre secondo il modello standard di cui all'articolo 267, indicando espressamente nel provvedimento le sopravvenute esigenze di servizio che le giustificano, anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei seguenti casi:



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

procedura (semplificata e più rapida), nel successivo **art. 41, commi 1, 2 e 3¹⁴** (l'approvazione, come già visto, è regolamentata dall'art. 41, commi 4 e 5).

Si è poi avuto cura, al fine di eliminare una serie di criticità riscontrate nel corso dell'esame di diverse variazioni tabellari del precedente quadriennio¹⁵, di specificare in diversi articoli di interesse quando ricorrere alla procedura semplificata di cui all'art. 41 ovvero anche alla dichiarazione di immediata esecutività della variazione, distinguendo sotto quest'ultimo profilo i casi della immediata esecutività *tout court* (le modifiche che hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare), da quelli che sottendono una motivazione rafforzata (le ulteriori modifiche nei casi di "*assoluta necessità e urgenza di provvedere*" da motivare espressamente)¹⁶.

Una ulteriore novità ordinamentale apportata dalla legge n. 71/22 riguarda l'art. 7 **ter o.g.**, cui è stato aggiunto il **comma 2-bis**, secondo il quale "*Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi*". Tale integrazione, peraltro già insita nel previgente sistema tabellare, è stata espressamente inserita nell'**art. 157** della circolare (Articolazione e attuazione dei criteri di assegnazione degli affari), il cui comma 3 riproduce il testo della normativa primaria.

2.2) La modifica dell'articolo 37, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, D.L. n. 98/2011

La legge n. 71/2022 è incisivamente intervenuta, da ultimo, in relazione all'**art. 37, D.L. n. 98/2011**, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, aggiungendo, per quanto di interesse in questa sede, i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, rispettivamente riguardanti:

- a) quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare;
b) quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere.

2. Nel caso di cui alla precedente lettera b), nel provvedimento vanno espressamente indicate anche le ragioni di assoluta necessità e urgenza.

¹⁴ Art. 41, commi 1, 2 e 3:

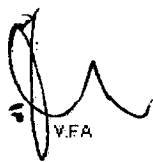
1. I provvedimenti di modifica tabellare di cui all'articolo 40 sono immediatamente comunicati ai magistrati interessati e al Presidente della Corte d'appello mediante inserimento nel sistema informatico; i magistrati possono proporre osservazioni inserendole nel medesimo sistema entro sette giorni.

2. Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo esprimono il parere entro i successivi trenta giorni.

3. Il parere del Consiglio giudiziario è immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura mediante inserimento nel sistema informatico.

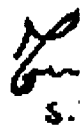
¹⁵ Criticità per lo più consiste nell'adozione di variazioni immediatamente esecutive in assenza dei presupposti di cui al vecchio art. 39, ovvero nel ricorso a tale tipologia di variazione tabellare anche nei casi in cui gli articoli della circolare facevano esclusivo riferimento alla procedura semplificata di cui al previgente art. 41, senza che ciò importasse esecutività immediata ai sensi del vecchio art. 39.

¹⁶ Gli specifici riferimenti sono contenuti nei seguenti articoli della circolare: 39 co. 5; 88 co. 3; 89 co. 5; 98 co. 3; 99 co. 4; 104 co. 6; 107 co. 3; 132 co. 1; 138 co. 1; 148 co. 2; 162 co. 3; 169; 174; 204 co. 7; 205 co. 3; 207 co. 5; 209 co. 5; 212 co. 2; 218 co. 3; 218 bis co. 3; 260 co. 4.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- i doveri del dirigente nei casi di **gravi e reiterati ritardi** di uno o più magistrati dell'ufficio (comma 5 bis)¹⁷;
- le prerogative del dirigente nelle ipotesi in cui si riscontri un **aumento delle pendenze** dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali dei flussi degli affari (comma 5 ter)¹⁸;
- i corrispondenti doveri di segnalazione del presidente di sezione, tanto nei casi di ritardi, quanto in quelli di aumento delle pendenze (comma 5 quater)¹⁹.

Le norme della circolare che sono state interessate dalle modifiche conseguenti ai predetti interventi di normazione primaria sono:

- **l'art. 2, comma 1, lett. l)**: si è deciso, in fase di prima applicazione, di far confluire nella disposizione che riepiloga il contenuto della tabella, in ottica programmatica, *“le misure organizzative alle quali ricorrere, anche su segnalazione del presidente di sezione, nei casi di aumento delle pendenze o di anomali andamenti delle stesse espressamente previsti dalla legge (art. 37, commi 5 ter e 5 quater, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011)”*;

- **l'art. 171, comma 3**: nell'ambito della periodica attività di monitoraggio del dirigente circa la tempestività nella definizione degli affari, si è inserito il dovere di segnalazione del presidente di sezione, il quale ha l'obbligo di informare immediatamente il dirigente della *“presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause.”*;

- **l'art. 172**: tra i provvedimenti organizzativi cui il dirigente può ricorrere per porre rimedio a situazioni di criticità nel deposito dei provvedimenti, è stato introdotto il *“piano mirato di*

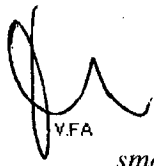
¹⁷ **Art. 37 co. 5-bis.** Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentire l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro.

La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

¹⁸ **Art. 37 co. 5-ter.** Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

¹⁹ **Art. 37 co. 5-quater.** Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

smaltimento” contemplato dalla norma primaria, che sostituisce il “piano o programma di rientro” di cui alla precedente circolare; con il comma 2, in particolare, si è stabilito che “*al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio, predispone con il magistrato interessato un piano mirato e sostenibile di smaltimento. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all’esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al Consiglio giudiziario che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*”.

3) Le novità conseguenti alla riforma del processo civile e del processo penale (D.Lgs. n. 149/2022 e n. 150/2022)

Come noto, la c.d. riforma Cartabia ha apportato rilevanti modifiche sia in relazione al processo civile (d.lgs. n. 149/2022²⁰), che in ordine a quello penale (d.lgs. n. 150/2022²¹), con una imponente rivisitazione di numerosi istituti dei rispettivi codici di rito. Al di là delle norme aventi rilevanza esclusivamente processualistica, in occasione della rielaborazione della circolare si è cercato di selezionare quelle incidenti, direttamente o indirettamente, sull’organizzazione tabellare degli uffici.

In questa prospettiva – oltre alla soppressione e all’aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nella precedente circolare e abrogati o modificati dal legislatore²² - si è intervenuti su alcune disposizioni (soprattutto inerenti al settore penale), avendo cura di riservare comunque ai dirigenti quella discrezionalità organizzativa che, coerentemente impiegata, può condurre ad una più efficiente ed efficace gestione degli uffici giudiziari.

A seguire si illustrano, distinte per settore, le modifiche più impattanti introdotte dalla normativa primaria e le corrispondenti novità inserite nella circolare.

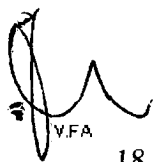
3.1) Le novità nel settore civile

Con specifico riguardo al **settore civile** (d.lgs. n. 149/2022), le modifiche apportate, allo stato, non sono particolarmente incisive: in primo luogo, muovendo dal fatto che il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (T.P.M.F.) non è ancora operativo e non lo potrà essere prima del

²⁰ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

²¹ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

²² È il caso, per esempio, dell’art. 92, co. 3, della circolare in cui è stato aggiunto il riferimento all’art. 599 bis c.p.p.; dell’art. 178, co. 6, in cui è stato eliminato il riferimento all’art. 710 c.p.c., abrogato; dell’art. 191, co. 2, che non contiene più il richiamo all’art. 168-bis, co. 5, c.p.c., parimenti abrogato.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

18 ottobre 2024 salvo auspicabili proroghe, in più disposizioni della circolare, per lo più riguardanti l'attuale tribunale per i minorenni ovvero le sezioni specializzate e gli affari in materia di famiglia e minori, si è precisata, con apposita nota a piè di pagina, la loro applicazione *“nelle more dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021”*, dando altresì atto che *“La delega al Governo di cui all'art. 1 comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lvo n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lvo n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024; la delega al Governo di cui all'art. 1, comma 25 della legge n. 206/2021 prevede come termine per l'attuazione il 31 dicembre 2024”*. Si è specificato, inoltre, che con l'attuazione del TPMF il Consiglio elaborerà specifica circolare destinata a regolamentarne tutti gli aspetti organizzativi e tabellari.

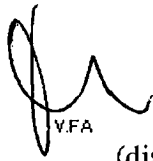
Siffatte annotazioni sono state inserite nei seguenti articoli:

- l'**art. 12**, rubricato *“Uffici per il processo nei Tribunali per i minorenni”*;
- l'**art. 63** che disciplina la sezione specializzata in materia di famiglia e diritti della persona;
- l'**art. 74** in tema di *“Assegnazione degli affari”*;
- l'**art. 89** che dedicato alla *“Delega per le funzioni presidenziali in materia di famiglia”*;
- l'**art. 104** in tema di *“Criteri di scelta del magistrato incaricato del coordinamento”*;
- l'**art. 128** in tema di *“Valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, crisi d'impresa e immigrazione”*;
- l'**art. 165** inerente all'*“Assegnazione degli affari presso i Tribunale per i minorenni”*;
- l'**art. 199**, dal titolo *“La composizione dei collegi dei Tribunali per i minorenni con i giudici onorari”*.

Analoga nota è stata anche inserita in relazione all'**art. 82**, riguardante, per le corti d'appello, la *“Sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni”*, in quanto articolazione che subirà inevitabili modifiche sul piano del dimensionamento, delle competenze e della specializzazione per effetto dell'operatività del nuovo tribunale²³.

Queste disposizioni, infatti, verranno interessate dalle opportune modifiche di normazione secondaria in materia tabellare non appena saranno definitivi gli organici del nuovo T.P.M.F., necessari per definire dimensionamento e struttura organizzativa delle rispettive articolazioni

²³ Il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a livello distrettuale e circondariale, infatti, tratterà materie in precedenza rimesse alla competenza, oltre che del tribunale per i minorenni, anche del tribunale ordinario e del settore civile delle corti d'appello.



V.F.A.



S.

(distrettuale e circondariali). Al momento, infatti, l'unico dato certo è che l'assegnazione delle risorse alla sezione distrettuale e la relativa distribuzione tra le sezioni circondariali e tra queste e la sezione distrettuale sono rimesse al Presidente del T.P.M.F., attraverso il progetto tabellare (art. 50, R.D. n. 12 del 1941, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022). Le piante organiche, dunque, non saranno circondariali ma distrettuali e la complessiva organizzazione delle articolazioni è demandata, quanto alle determinazioni dei criteri tabellari generali, al Consiglio Superiore e, in ordine alla definizione del concreto assetto tabellare, al presidente del tribunale.

Questione non di poco conto è rappresentata, altresì, dal dato, altrettanto certo, che gli affari pendenti innanzi al Tribunale ordinario al 18.10.2024 rimarranno assegnati e dovranno essere definiti in quella stessa sede: soltanto per quelli che residueranno al 2030, infatti, si prevede la riassegnazione al TPMF²⁴.

Il Consiglio, pertanto, solo con la definitiva esecuzione della delega, potrà sia elaborare una specifica normativa volta a regolamentare l'assetto tabellare del nuovo TPMF con le sue articolazioni, sia valutare l'opportunità di predisporre indicazioni tese a coadiuvare gli uffici ordinari nella gestione dell'arretrato.

Quanto al processo di cognizione (Libro II del codice di rito), pur destinatario di profonde modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, si è preso atto che le novità inerenti ai primi quattro titoli e, in particolare, al rito di cognizione ordinario di cui al Titolo I²⁵, non interferiscono significativamente sulla struttura tabellare, non incidendo sulla istituzione e composizione delle

²⁴ Art. 49 d.lgs. n. 149/2022

(Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al co. 1. proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al co. 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incumbenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo co., del codice di procedura civile.

²⁵ Titolo I (Del procedimento davanti al tribunale); Titolo II (Del procedimento davanti al giudice di pace); Titolo III (Delle impugnazioni); Titolo IV (Controversie in materia di lavoro).


 V.F.A.


 S.

sezioni, sulla destinazione dei magistrati, sulla “precostituzione del giudice” e sui criteri di assegnazione degli affari, tutti aspetti per i quali continuano a valere le regole generali.

Anche l'articolo 168 bis c.p.c. (*“Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore”*), per le ragioni esposte, non ha trovato specifica collocazione nella circolare, rientrando nell'ambito della disciplina generale: la designazione del relatore, invero, non potrà che rispettare i criteri generali di assegnazione degli affari alla sezione, ai collegi e al giudice; ove, invece, il dirigente riservi a sé la trattazione, troveranno applicazione le norme della circolare sull'attività giudiziaria dei Presidenti (art. 85).

Diverso è, invece, il discorso per l'art. 163 c.p.c., secondo cui “...Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [disp. att. 69bis, 80, 128]”. Tale disposizione, infatti, incidendo sulla organizzazione delle udienze – che costituisce parte integrante del progetto tabellare - è confluita nell'art. 191, comma 1, della circolare, in cui si chiede, tra le udienze del settore civile, di indicare anche quelle di prima comparizione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., naturalmente modificabili con il decreto annuale di cui alla norma primaria citata.

Passando alle novità introdotte sul piano delle “Norme per il procedimento in materia di persone, minori e famiglie” (Libro II – Titolo IV bis, artt. 473 bis e ss. del c.p.c.), l'art. 473 bis c.p.c. (cui seguono gli artt. da 473 bis 1-71 a 473 ter) prevede che “Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo”.

La novità più rilevante del nuovo rito, per quanto qui di interesse, attiene alla soppressione delle udienze presidenziali che, a seconda dei casi, sono state sostituite dalle prerogative del dirigente in



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

termini di designazione e/o nomina del giudice relatore o giudice delegato e di fissazione delle relative udienze. Anche tali novità non impattano sulla organizzazione tabellare in quanto sia le designazioni dei giudici, sia le fissazioni delle udienze non possono che avvenire nel rispetto dei principi generali (previsti nella circolare e stabiliti nelle tabelle) in materia di indicazione delle udienze e di assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori secondo criteri oggettivi e predeterminati.

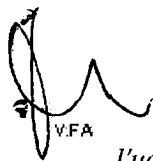
Le predette disposizioni, in ragione dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, hanno *"effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"*. Conseguentemente, si è ritenuto opportuno non eliminare l'**art. 89** della circolare, concernente la delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia, che continua ad applicarsi limitatamente ai procedimenti iscritti a ruolo entro il 28 febbraio 2023 (secondo il regime delle variazioni tabellari di cui agli articoli 40 e 41), mentre per i procedimenti iscritti a partire dal 1° marzo 2023, e dunque soggetti al nuovo rito, i criteri di assegnazione degli affari seguono, come detto, le regole generali.

Con l'articolo 473 bis 1, comma 2, c.p.c., sono stati introdotti, davanti al tribunale per i minorenni, dei limiti alla delega ai giudici onorari di specifici adempimenti (ascolto del minore, assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice) e alla composizione dei relativi collegi²⁶; tali restrizioni sono state poi sostanzialmente rinviate, quanto all'entrata in vigore, dal D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024: infatti, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del D.L. n. 215/2023, prevede che *"Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (decorsi due anni dal 17.10.2022), in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza,*

²⁶ L'art. 473 bis 1 cpc:

Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore”.

Di tanto si tiene conto nella circolare e, in particolare, nell'**art. 165** (Assegnazione degli affari presso i Tribunale per i minorenni) e nell'**art. 199** (Composizione dei collegi dei Tribunali per i minorenni con i giudici onorari), dove si è inserita una specifica nota che dà atto della deroga contemplata dal citato art. 3, nei termini sopra evidenziati.

3.2) Le novità nel settore penale

Venendo al **settore penale** (d.lgs. n. 150/2022 e s.m.²⁷), deve premettersi come anche in questo ambito l'impostazione di fondo sia consistita nel concentrare l'attenzione sulle novità della riforma direttamente involgenti questioni tabellari o comunque compiti organizzativi dei dirigenti degli uffici, conseguentemente intervenendo sulla circolare con modifiche mirate.

A seguire vengono, quindi, illustrate le disposizioni di rango primario più rilevanti, con l'indicazione delle correlate norme della circolare che per effetto di esse sono state integrate o modificate.

L'**art. 165-ter disp. att. c.p.p.**, per esempio, impone ai presidenti della Corte di cassazione e delle Corti di Appello di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (due anni per l'appello e un anno per la Corte di cassazione) e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis c.p.p. (nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, la Corte di cassazione e le corti di appello si pronunciano sulla improcedibilità dell'azione penale non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei predetti termini di durata massima²⁸). L'introduzione nel codice di rito di specifici provvedimenti organizzativi ha indotto, quanto meno in questa fase di prima applicazione, a prevederne l'inserimento nella circolare, nell'ambito del contenuto della proposta tabellare, attraverso un espresso riferimento in termini di *“soluzioni organizzative adottate, presso le*

²⁷ In data 20.3.2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

²⁸ Va, peraltro, evidenziato che la proposta di legge n. 893 del 2023, recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione”, prevede l'abolizione dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini ex art. 344-bis c.p.p. di durata massima dei giudizi di impugnazione e la reintroduzione della prescrizione del reato in appello e in cassazione. Al contempo, si prevede l'introduzione dell'art. 159-bis c.p., rubricato “Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna”, in forza del quale, solo a seguito di sentenza di condanna, il corso della sospensione sarebbe sospeso per un tempo massimo di due anni in appello e di uno anno in cassazione. Ai fini che qui rilevano, tale proposta di legge modifica anche l'art. 165-ter disp. att. c.p.p., disponendo che i presidenti della Corte di cassazione e delle Corti di Appello attuino il costante monitoraggio dei nuovi *“termini di cui all'articolo 159-bis, primo co., del codice penale”*, e non più dei termini di cui all'abrogando articolo 344-bis c.p.p. Le corti d'appello, pertanto, dopo la complessa riorganizzazione dei ruoli determinata dall'introduzione dell'art. 344 bis c.p.p., si troveranno a dover affrontare una nuova e ancor più complicata riorganizzazione dei carichi di lavoro.



V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Corti di Appello e la Corte di cassazione, per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp (articolo 165 ter disp. att. c.p.p.);” (art. 2, comma 1, lett. h). Si chiede, pertanto, di indicare nella proposta le modalità e i criteri posti a fondamento del previsto monitoraggio, sulla base dei quali il dirigente ha adottato o adotterà i provvedimenti di cui all’art. 165-ter disp. att. c.p.p.

L’art. 554-bis c.p.p. disciplina l’udienza di comparizione predibattimentale cui fa riferimento il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.), previsto per i reati indicati dall’art. 550 c.p.p. (il cui elenco, peraltro, è stato ampliato dalla riforma), introdotto con l’obiettivo di ridurre il numero dei processi che approdano in dibattimento avanti al giudice monocratico. Esso prevede che l’udienza si svolga in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore dell’imputato davanti ad un giudice diverso da quello che celebrerà il dibattimento. A tal riguardo, il Consiglio, nel silenzio della legge, ha ravvisato la necessità di precludere ai giudici onorari di pace lo svolgimento delle udienze predibattimentali, salvo che non ricorrano imprescindibili esigenze di funzionalità dell’ufficio da motivare espressamente (**art. 178, comma 4, lett. e**). Tale divieto, peraltro non assoluto, trova la sua giustificazione nell’esigenza di riservare ai magistrati professionali addetti al dibattimento l’esercizio della complessa funzione di “filtro” sottesa alla conduzione dell’udienza predibattimentale e consistente nel valutare se il materiale probatorio raccolto dal p.m. sia o meno idoneo ad assicurare una *“ragionevole previsione di condanna”*.

Detto altrimenti, poiché il giudice predibattimentale è chiamato a svolgere un delicato vaglio preliminare circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale, si è preferito affermare una regola generale di assegnazione di tale compito a un giudice togato del dibattimento; regola che viene ribadita dall’**art. 192, comma 1, lett. a**), nel quale – oltre a prevedere che nella tabella siano indicati, tra gli altri, i giorni delle udienze predibattimentali – si ribadisce che esse *“di regola, devono essere tenute da un giudice togato del dibattimento”*.

Dunque, soltanto in casi eccezionali, motivati da particolari esigenze di ufficio (es. gravi scoperture d’organico), è consentita la celebrazione delle udienze predibattimentali da parte dei gop addetti al settore penale dibattimentale, naturalmente con i limiti di cui all’art. 11, comma 6, D.lgs. n. 116/2017. Si evidenzia, da ultimo, per completezza, che le udienze predibattimentali non possono essere tenute, neanche in via eccezionale, dai giudici assegnati alle funzioni Gip/Gup in ragione della espressa volontà del legislatore²⁹.

²⁹ A proposito della scelta di assegnare il ruolo di “filtro” non al g.i.p., ma al giudice del tribunale, dalla Relazione illustrativa delle proposte emendative della “Commissione Lattanzi” emerge che vi è stata una lunga discussione riguardo all’opportunità di affidare questo innovativo “filtro” al giudice per le indagini preliminari ovvero se condividere la scelta del d.d.l. A.C. 2435, che lo aveva attribuito ad un giudice del tribunale, in sede predibattimentale, ovviamente diverso da quello che procederà, eventualmente, al dibattimento. Questa seconda soluzione è stata preferita dalla Commissione sulla base di una serie di considerazioni ed è stata poi mantenuta ferma nella versione finale



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Esigenze di coordinamento con la nuova udienza predibattimentale sono poi alla base del nuovo articolo 558 bis c.p.p., con cui il legislatore ha opportunamente esteso l'azionabilità del giudizio immediato ai reati a citazione diretta. La ritenuta evidenza della prova rende, infatti, superflua la celebrazione dell'udienza predibattimentale, consentendo un'opzione procedimentale con chiara finalità "acceleratoria", volta a conseguire il definitivo superamento della limitazione, di fonte giurisprudenziale, all'applicazione del rito immediato ai reati a citazione diretta.

All'indomani dell'entrata in vigore di tale disposizione, i dirigenti degli uffici (impegnati nell'adozione delle variazioni tabellari urgenti necessarie a recepire gli effetti "ordinamentali" delle nuove disposizioni processuali) si sono divisi in maniera netta sul tema della individuazione del giudice funzionalmente competente a pronunciarsi sulle nuove richieste di giudizio immediato per reati a citazione diretta: alcuni lo hanno individuato nel GIP, altri nel giudice del dibattimento e in particolare nella nuova figura del giudice dell'udienza predibattimentale. Il Consiglio ha, in questa fase, sostanzialmente accolto entrambe le opzioni.

Nel frattempo, la Corte di cassazione, in due distinte sentenze, ha risolto la questione affermando la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio immediato per i reati a citazione diretta (Cass. sez. I, 24.7.2023 n. 31197 e 19.10.2023 n. 42694), con plurime, convincenti argomentazioni³⁰.

approvata dal Parlamento con la l. n. 134/2021. In primo luogo, il giudice dibattimentale è apparso «più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal pubblico ministero a determinare la condanna dell'imputato», essendo il giudice che, «nella sua tipica attività, applica le regole del giudizio sulla imputazione». In secondo luogo, si è sottolineato come il numero dei giudici per le indagini preliminari sia nettamente inferiore di quello dei giudici dibattimentali, sicché «la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle richieste del pubblico ministero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed efficientemente che rispetto ai primi». Infine – premesso che l'appunto che viene solitamente mosso al giudice dell'udienza preliminare è che, nell'alternativa tra l'emanazione di un provvedimento non motivato (decreto che dispone il giudizio) e la redazione di una sentenza motivata (di non luogo a procedere), «l'elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato ed altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo» – secondo la "Commissione Lattanzi", queste situazioni eventuali «possono trovare una efficace contropinta, sul piano psicologico, laddove la decisione meno faticosa» (quella, appunto, del decreto che dispone il giudizio, privo di motivazione) «sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura da quelli della medesima sezione o comunque assegnati ad analoghe funzioni (quelle appunto dibattimentali).

³⁰ Nelle citate pronunce sono state valorizzati i seguenti elementi:

- il richiamo dell'art. 558 bis c.p.p. alle disposizioni del giudizio immediato previsto dagli artt. 453 e ss. c.p.p. che "consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha esteso il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse";
- non è stata introdotta alcuna disposizione che attribuisca la competenza ad un giudice diverso da quello che già vi era competente (e cioè il GIP), dovendosi anzi rilevare la "mancanza di una previsione che ne attribuisca la competenza al giudice dell'udienza predibattimentale, di cui pure gli artt. 554 bis e 554 ter c.p.p. disciplinano ampiamente le attribuzioni";
- la richiesta di giudizio immediato attiene "necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari", ed è "il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale", sicché sarebbe "eccentrico affidare tale valutazione sull'ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la quale si colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nella fase successiva";
- non vi è infine preclusione all'intervento del GIP nel procedimento a citazione diretta, essendo già previsto da altre disposizioni: l'art. 554 c.p.p. per gli atti urgenti e l'emissione delle misure cautelari personali e reali fino alla trasmissione



V.F.A.



Si è pertanto stabilita, conformemente a tali pronunce, la competenza del GIP, prevenendo - al comma 4 dell'art. 164, riguardante l'assegnazione degli affari gip/gup - che *"Nella proposta tabellare devono essere espressamente indicati i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione delle richieste di giudizio immediato relative ai reati a citazione diretta e per l'individuazione del giudice destinato alla trattazione degli eventuali, conseguenti, riti speciali"*.

Altra norma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 è l'art. 132-ter disp. att. c.p.p., secondo il quale *"I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di marzo e il primo giorno non festivo del mese di ottobre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'art. 420 quater del c.p.p.³¹, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598 ter, comma 2, del codice³²".* Conseguentemente, nella circolare, con l'art. 192, comma 1, lett. b), si richiede l'indicazione nella proposta tabellare - oltre ai giorni in cui è prevista la celebrazione delle udienze ai sensi dell'articolo 132 ter disp. att. c.p.p. - dei criteri applicati per l'individuazione dei magistrati destinati alla relativa trattazione.

Quanto alle importanti novità che hanno riguardato il settore dell'esecuzione e della giustizia riparativa, anch'esso interessato da relevantissime modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022, esse non incidono sulla struttura tabellare, sicché, in relazione alla istituzione e composizione delle sezioni, alla destinazione dei magistrati, alla "precostituzione del giudice" e ai criteri di assegnazione degli affari, valgono le regole generali.

4) Le novità conseguenti alla riforma degli uffici per il processo (D.Lgs. n. 151/2022)

4.1) Un cenno alla normativa primaria

L'ultimo intervento della c.d. Riforma Cartabia riguarda gli Uffici per il Processo, regolamentati con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante *"Norme sull'ufficio per il processo in*

degli atti dal P.M. al giudice del dibattimento (ora dell'udienza predibattimentale); l'art. 459 c.p.p., in ordine alla competenza a decidere sulle richieste di decreto penale di condanna;

- l'art. 457 c.p.p., che - dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato ed il vano decorso dei termini previsti a favore dell'imputato per formulare richieste di riti speciali - importa la trasmissione del fascicolo per il dibattimento al giudice competente per il giudizio, implica inevitabilmente l'invio e la provenienza degli atti da parte di giudice con diversa competenza funzionale, che non può che essere il GIP (tale trasmissione di atti - idonea a segnare il passaggio da una fase all'altra del procedimento - non sussisterebbe nell'ipotesi di decreto di giudizio immediato emesso dal giudice dell'udienza predibattimentale, udienza che non costituisce una fase diversa rispetto a quella unica del giudizio).

³¹ Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

³² L'art. 598 ter (Assenza dell'imputato in appello), al co. 2, prevede che *"In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420 quater, co. 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonché gli articoli 420 quinquies e 420 sexies"*.



Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134", che ha anche abrogato l'originaria fonte di rango primario dell'istituto³³, non intaccando invece le ulteriori norme primarie che nel tempo si sono occupate degli U.P.P. (il d.lgs. n. 116/2017 e gli artt. 11 e ss. del decreto legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021 e s.m.).

L'impianto normativo complessivo – che ha inserito l'U.P.P. nell'ambito dei codici di procedura civile (art. 58 bis c.p.c.) e penale (art. 126 c.p.p.) - si preoccupa di fornire per le diverse tipologie di uffici giudiziari una completa regolamentazione dell'istituto, in parte con disposizioni del tutto nuove, in parte recependo sia aspetti già contemplati da atti di normazione secondaria, sia prassi da tempo consolidate negli uffici.

In particolare, l'art. 1 prevede la istituzione di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e "ufficio per il processo penale" presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione; di uno o più uffici per il processo presso i tribunali di sorveglianza (operanti secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili); di una o più strutture denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e "ufficio per il processo penale" presso la Procura generale della Corte di cassazione; di uno o più uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF).

L'art. 2 ne indica le finalità (garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), mentre l'art. 3 si occupa delle modalità di costituzione, direzione e coordinamento³⁴.

Le figure professionali che possono comporre le articolazioni sono elencate nell'art. 4, che ne disciplina, altresì, le modalità di impiego, l'accesso ai fascicoli, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio con i relativi limiti e, da ultimo, l'obbligo di riservatezza³⁵.

³³ L'art. 16 octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

³⁴ **Art. 3. Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici**

1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.

2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

³⁵ **Art. 4. Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione**

1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali:

a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, co. 1, lettera a), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116;

b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà



V.F.A.



S.

Il Capo II (artt. 5-11) regola i compiti delle varie articolazioni, differenziando quelli dell'ufficio per il processo civile (art. 5)³⁶ e per il processo penale (art. 6)³⁷ presso i tribunali ordinari

completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116;

c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, co. 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;

f) il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.;

g) il personale di cui all'articolo 1, co. 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, co. 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134;

h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.

3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo co., n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, co. 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale.

5. I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

³⁶ Art. 5. Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello

1. All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171 -bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348 -bis del codice di procedura civile;

c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;

d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;

g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

³⁷ Art. 6. Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello

1. All'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:

a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;



V.F.A.

Roma	08/07/2024
Protocollo	P 13382/2024



S.

e le corti di appello; quelli per il processo civile (art. 7)³⁸ e per il processo penale (art. 8)³⁹ presso la Corte di cassazione; i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione (art. 9)⁴⁰ e dell'ufficio

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

2. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

³⁸ Art. 7. Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363 -bis, terzo co., del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380 -bis del codice di procedura civile;

c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali;

d) svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni;

e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

³⁹ Art. 8. Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di cui all'articolo 344 -bis del codice di procedura penale, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165 -bis disp. att. c.p.p., di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, co. 1, del codice di procedura penale;

e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

⁴⁰ Art. 9. Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione

1. All'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

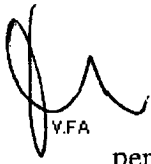
a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l'individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

2. L'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.



V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P13382/2024



S.

per il processo penale (art. 10)⁴¹ presso la Procura generale della Corte di cassazione. Con una norma finale disciplina gli ulteriori compiti che le strutture organizzative svolgono, presso qualunque ufficio giudiziario, in aggiunta a quelli specificatamente previsti per le categorie indicate (art. 11)⁴².

Il Capo III (artt. 12-15) e l'articolo 17 si occupano dell'ufficio per il processo presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (T.P.M.F.).

4.2) Le norme della circolare sugli uffici per il processo

Così riepilogata la cornice normativa di riferimento - tralasciando gli U.P.P. del nuovo T.P.M.F. (di cui, come già detto, il Consiglio si occuperà con autonoma delibera non appena diverrà operativo l'ufficio) e quelli istituiti presso la Procura generale della Corte di cassazione (estranei alla organizzazione tabellare degli uffici giudicanti) – va da subito evidenziato che la circolare dedica alle articolazioni in esame gli artt. 10, 11 e 12.

L'art. 10, rubricato *“Uffici per il processo nei Tribunali ordinari e nelle Corti d'appello”*, in conformità alla normativa primaria, in primo luogo indica le finalità delle articolazioni (comma 1); quindi, ne prescrive le modalità di istituzione (*“Gli Uffici per il processo devono essere istituiti con la proposta tabellare, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità; ove già costituiti, devono essere riportati nella proposta tabellare”*) (comma 2); vengono, poi, elencati i dati che, per ciascuna struttura organizzativa, devono essere riportati nella proposta tabellare (comma 3) e, in particolare, i seguenti:

- a) le priorità di intervento;
- b) gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli;

⁴¹ Art. 10. Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione;
- b) supporto ai magistrati nell'attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonché nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
- c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

2. L'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

⁴² Art. 11. Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, co. 2, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari, a quelli dell'ufficio per il processo.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

c) le figure professionali assegnate, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, con la specificazione della consistenza numerica per ciascuna categoria e l'indicazione nominativa dei soli magistrati onorari;

d) i compiti attribuiti, in conformità agli artt. 5 e 6, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, nonché le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari di cui all'art. 11 del medesimo D.lgs.;

e) i Presidenti di sezione e/o i magistrati eventualmente individuati dal dirigente dell'ufficio quali delegati ai compiti di direzione e coordinamento di ciascuna struttura organizzativa;

f) negli uffici in cui sono istituiti più uffici per il processo civile e/o più uffici per il processo penale, il presidente di sezione eventualmente delegato al coordinamento tra le diverse strutture organizzative del medesimo settore.

Si sottolinea, inoltre, che nei Tribunali l'impiego dei giudici onorari all'interno degli uffici per il processo deve avvenire nel rispetto degli artt. 10 e ss. del D.lgs. n. 116/2017 e secondo le modalità e con i limiti di cui agli artt. 176 e 180 della presente circolare (comma 4); per i giudici ausiliari di Corte d'Appello, invece, si precisa che possono essere impiegati, con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni con legge n. 98/2013), fino al 31.10.2025, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 25.1.2021 che, dopo avere dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge n. 69/2013, ne ha consentito l'impiego fino alla data entro cui dovrebbe essere completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria (comma 5).

Viene, altresì, previsto, quanto alla formazione degli addetti agli UPP, riproducendo il testo della norma primaria, che *"Il dirigente dell'ufficio promuove e verifica la formazione del personale addetto agli uffici per il processo; i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione delle risorse che con loro collaborano all'interno dell'ufficio per il processo, nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale"* (comma 8).

Oltre agli aspetti, sopra rappresentati, di mero adeguamento alla novella legislativa, si è intervenuti a disciplinare dettagliatamente la direzione e il coordinamento delle singole articolazioni (comma 6) – che vanno tenuti distinti dal coordinamento dei gop ai sensi dell'art. 177 riguardante l'attività al di fuori dell'UPP - e il coordinamento tra le diverse strutture organizzative (comma 7).

Sotto il primo profilo, la previsione è invariata rispetto alla previgente circolare (*"ove non ritenga di riservarli a sé, il dirigente dell'ufficio individua, in ciascuna struttura organizzativa, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 104, il presidente di sezione o, in caso di motivata impossibilità di quest'ultimo, il giudice delegato ai compiti di direzione e coordinamento delle relative attività"*), ma sono stati introdotti dei limiti di durata per il caso di direzione e coordinamento delegati al giudice



V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P13382/2024



(non anche nel caso del presidente di sezione); si specifica, infatti, che *“La delega al giudice può avere durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente”*.

Sul piano del coordinamento tra le diverse articolazioni, invece, si è introdotta una disciplina diversa da quella pregressa: se prima, infatti, si prevedeva, all'art. 177, comma 1, che *“Nei Tribunali in cui sono istituiti più uffici per il processo il coordinamento degli stessi è attribuito al presidente del Tribunale o al presidente di sezione da questi delegato”*, oggi, con l'art. 10, comma 7, si precisano la distinzione dei coordinatori per settore (uno per il civile e uno per il penale) e le modalità di conferimento dell'incarico ai presidenti di sezione [*“ove non ritenga di riservarlo a sé, il dirigente dell'ufficio individua, per ciascun settore (civile e penale), il presidente di sezione delegato al coordinamento tra le diverse strutture organizzative; qualora siano previsti in pianta organica più posti di presidenti di sezione, l'individuazione avviene con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 98”*]. È stato, infine, chiarito che tale tipologia di coordinamento, a differenza di quanto avvenuto in diversi uffici sulla base di pregresse variazioni tabellari, non può essere attribuito ai giudici (*“in mancanza o assenza dei presidenti di sezione, il coordinamento tra le diverse strutture organizzative è riservato al dirigente dell'ufficio”*).

Va da ultimo ribadito, con riferimento alle variazioni tabellari, che resta fermo quanto previsto dalle più recenti Linee guida per l'Ufficio per il Processo (Delibera del 13 ottobre 2021), in cui si evidenzia che *“la costituzione e la modifica dell'ufficio per il processo costituisce una variazione tabellare ed è quindi soggetta al relativo iter procedimentale. Ne consegue che dovranno essere adottati con variazione tabellare non solo i decreti di costituzione di nuovi uffici per il processo (ulteriori rispetto a quelli istituiti con la proposta tabellare), ma anche quelli che modificano gli uffici del processo già esistenti. Occorre tuttavia precisare che se ogni variazione del contingente numerico di ciascuna tipologia di personale assegnato all'ufficio per il processo (ad esempio: numero complessivo di giudici onorari, numero complessivo di tirocinanti, ecc.) richiede una variazione tabellare (dovendosi evidentemente parametrare il numero di risorse agli obiettivi indicati e via via aggiornati), i mutamenti soggettivi delle risorse assegnate (fermo il contingente numerico complessivo della relativa tipologia) richiedono una variazione tabellare solo ove riferite a magistrati (onorari), non invece ove riferite ai tirocinanti, al personale amministrativo di cancelleria od agli addetti all'ufficio per il processo”*.

Con riguardo agli **Uffici per il processo nei Tribunali di sorveglianza (art. 11)**, che nella circolare previgente erano facoltativi, la novità riguarda la previsione della obbligatoria istituzione



<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 151/2022, secondo il quale *“Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili”*.

La disciplina inserita nell'articolo 11 della circolare, pertanto, è sovrapponibile a quella prevista per l'u.p.p. penale dei tribunali contemplata dall'art. 10, salvo le differenze, per un verso, dovute alla inesistenza nei tribunali di sorveglianza delle figure semidirettive; per altro verso, trattandosi di uffici non interessati dal conseguimento degli obiettivi PNRR, derivanti dalla mancata destinazione dei c.d. a.u.p.p.⁴³

In ordine agli **Uffici per il processo nei Tribunali per i minorenni (art. 12)** – fino a che non sarà operativo il Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie - continua a prevedersene la facoltatività. La disciplina, come per i tribunali di sorveglianza, non è diversa da quella dei tribunali ordinari di cui all'art. 10, fatte salve, anche in questo caso, le specificità determinate dalla mancanza dei presidenti di sezione e dall'assenza dei c.d. *“addetti u.p.p.”* (trattandosi anch'essi di uffici non interessati dal conseguimento degli obiettivi PNRR). Naturalmente, l'esclusione dei tribunali per i minorenni dalla elaborazione delle proposte tabellari per il quadriennio 2026/2029 implica che l'istituzione degli u.p.p. potrà avvenire esclusivamente con provvedimenti di variazione tabellare (art. 12, comma 2).

Quanto ai compiti, essi sono limitati alle attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, in assenza di specifica norma primaria sul punto.

Con la piena attuazione del T.P.M.F., come si è già avuto modo di evidenziare, troverà ingresso la novella di cui agli artt. da 12 a 15 e all'art. 17 del d.lgs. n. 151/2022, secondo le direttive consiliari che verranno successivamente fornite.

5) Le novità della circolare determinate da ulteriori interventi normativi di rango primario

Ulteriori interventi del legislatore hanno determinato la modifica delle disposizioni della circolare di seguito indicate:

- **l'art. 2, comma 1, lett. i)**, mediante il quale si prevede l'indicazione nella tabella, per i tribunali, delle soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 168/2023⁴⁴, vale a dire le misure messe in campo dai dirigenti per garantire la rapida

⁴³ Si tratta del personale addetto agli u.p.p. ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021 e s.m., dell'articolo 1, co. 19, della legge n. 206/2021 e dell'articolo 1, co. 27, della legge n. 134/2021 (i cui contratti di lavoro sono stati di recente prorogati al 30.6.2026).

⁴⁴ **Art. 4 legge n. 168/2023** Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

trattazione e definizione, in fase cautelare personale, dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 132-bis, comma 1, lettera a-bis), disp. att. c.p.p., nella sua nuova formulazione; pur nella consapevolezza che la norma primaria richieda sul punto specifici provvedimenti, per la delicatezza della materia (contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica) e per la novità del tema della "priorità cautelare", si è ritenuto opportuno, nella prima fase di applicazione, di esigerne la previsione nel progetto tabellare quadriennale;

- **gli artt. 59, comma 4, e 146, comma 3**, nei quali, semplicemente, si trasferisce il contenuto dell'art. 11, comma 3, D.L. n. 215/23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024⁴⁵, che ha prorogato al 31.12.2024 i termini di permanenza nelle medesime funzioni di cui all'art. 19, d.lgs. n. 160/2006 con scadenza nel periodo dal 31.12.2023 al 30.12.2024; la proroga, come spiegato nella relazione illustrativa della norma primaria, è *"finalizzata al conseguimento degli obiettivi PNRR legati alla definizione delle pendenze, considerato che consente di non disperdere la capacità di più celere smaltimento dell'arretrato da parte dei giudici esperti in settori ai quali sono addetti da lungo tempo e conoscitori del ruolo delle cause agli stessi assegnate."*; pertanto, sia nell'articolo 59 (Permanenza massima nella medesima posizione tabellare), sia nell'articolo 146 (Termine massimo di permanenza nell'incarico), si ribadisce che *"quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scade nel periodo dal 31.12.2023 al 30.12.2024, esso è prorogato fino al 31.12.2024"*. nell'art. 146, inoltre, è stato riprodotto il comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 160/2006, non perché interessato da modifiche normative ma per ricordare ai dirigenti una disposizione di rango primario spesso disapplicata (*"Nei due anni antecedenti la scadenza del termine massimo di permanenza, ai magistrati non possono essere assegnati*

1. Nei casi indicati dall'articolo 132 -bis, co. 1, lettera a -bis), disp. att. c.p.p., di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 3 legge n. 168/2023 Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132 -bis, co. 1, disp. att. c.p.p., di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, la **lettera a-bis)** è sostituita dalla seguente: « a -bis) ai delitti previsti dagli articoli 387 -bis , 558 -bis , 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo co., numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo co., numero 1, e secondo co., 583 -quinqies , 593 -ter, da 609 -bis a 609 -octies , 612 -bis , 612 -ter e 613, terzo co., del codice penale».

⁴⁵ **Art. 11 D.L. n. 215/23** convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. (omissis); 2. (omissis); 3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, co. 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.




procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico").

6) Le modifiche dettate dalle criticità operative e difficoltà interpretative riscontrate nell'applicazione della circolare previgente

Ulteriori modifiche – alcune delle quali particolarmente rilevanti – hanno riguardato diversi articoli della circolare sui cui si è inteso intervenire con le seguenti finalità:

- a) chiarire la portata e l'ambito di applicazione di quelle disposizioni che, nel precedente quadriennio, hanno presentato aspetti di criticità sotto il profilo applicativo o sul piano interpretativo (come ad esempio l'art. 118 sulla legittimazione ai concorsi interni o l'art. 122 riguardante lo scambio posti);
- b) rivedere l'assetto di quegli istituti che, sotto la vigenza della precedente circolare, non hanno fornito gli effetti positivi sperati o si sono rivelati confliggenti con le esigenze di funzionalità degli uffici (si pensi al concorso unico, ordinario e di risulta, di cui all'art. 114 o alla nomina del vicario ex art. 99 o ancora alla sospensione del collegio ai sensi dell'art. 136);
- c) integrare alcuni articoli con le specificazioni necessarie a favorirne una più agevole applicazione ovvero modificare taluni aspetti per andare incontro alle necessità organizzative degli uffici (è il caso, a titolo esemplificativo, dell'art. 58 in tema di organizzazione interna delle sezioni e conseguente regime della decennialità; dell'art. 126 sulla valutazione delle attitudini dei candidati ai concorsi interni; degli artt. 139 e 156 in relazione alla destinazione alla posizione tabellare di origine dopo il ricollocamento in ruolo e alla incidenza sul termine massimo di permanenza nelle medesime funzioni);
- d) armonizzare la disciplina di quegli istituti funzionali a soddisfare analoghe esigenze; sono state, per esempio, previste la medesima durata e la stessa portata eccezionale, con il rinforzato onere motivazionale, per tutti gli incarichi conferiti ai magistrati dell'ufficio (direzione e coordinamento dell'U.P.P. ai sensi degli artt. 10, 11 e 12; coordinamento della sezione o del settore ex art. 103; collaborazione di cui all'art. 107; collaborazione nel coordinamento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 203).

Nel prosieguo si illustrano più in dettaglio le modifiche maggiormente significative, secondo l'ordine sistematico della circolare, ad eccezione della parte relativa alla Corte di cassazione cui è stato riservato un autonomo paragrafo, il settimo, in ragione della consistenza delle novità di interesse.

6.1) Tabelle degli uffici giudicanti (Titolo I)


V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Prendendo le mosse dalle **Disposizioni generali (Capo I)** della circolare, si è introdotto il principio della non cumulabilità degli esoneri a vario titolo previsti, stabilendo che, qualora ricorrano le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale (**art. 3, comma 2**). La scelta deriva, per un verso, dal convincimento che il conseguimento degli obiettivi PNRR esige negli uffici il maggior apporto di lavoro giudiziario possibile, cui non può che seguire la limitazione degli esoneri alle ipotesi strettamente necessarie; per altro verso, dalla esigenza di fornire una definitiva risposta ai tanti quesiti proposti dai dirigenti che si trovano spesso a fronteggiare più situazioni di esonero del medesimo magistrato per diverse ragioni, non sempre compatibili tra loro e talvolta anche disfunzionali per la programmazione delle attività dell'ufficio.

Quanto alle specifiche **Disposizioni sulle tabelle degli uffici giudicanti (Capo II)**, con particolare riferimento alla **Proposta tabellare (Sezione I)**, anche in considerazione del consistente numero di proposte del quadriennio 2020/2023 elaborate sulla base del solo organico effettivo, si è sottolineata la necessità che esse vengano predisposte con riferimento alla pianta organica complessiva dell'ufficio, cioè quella comprensiva dei posti vacanti: è indubbio, infatti, che le scelte organizzative strutturali che confluiscono nella tabella quadriennale non possono che tenere conto dell'assetto organizzativo dell'ufficio nel suo complesso e, dunque, di un impianto nel quale vanno necessariamente inseriti tutti i magistrati della pianta organica (**art. 5, comma 2**). È stata, poi, eliminata, in ottica di semplificazione, l'allegazione dei programmi di gestione al DOG (prima prevista dall'**art. 8, comma 2**), trattandosi di documenti autonomamente e annualmente trasmessi al Consiglio per l'esame e la presa d'atto e, dunque, già nella sua disponibilità; si è, inoltre, chiarito il contenuto della sezione del DOG inerente ai tirocini formativi di cui all'**art. 7, comma 1, lett. i)** della circolare, con l'indicazione specifica dei dati rilevanti che in essa devono confluire, sui quali il Consiglio è chiamato a soffermarsi (**art. 9, comma 2**).

Con riferimento al **Procedimento di approvazione della proposta tabellare (Sezione II)**, le novità della circolare riguardano:

- le riunioni per settore dei magistrati dell'ufficio: si è previsto che possano essere precedute dalle riunioni per sezione, secondo una prassi per la verità ormai consolidata (**art. 15, comma 1, lett. a)**);
- la collaborazione del magistrato delegato: l'interpello, prima contemplato per la sola ipotesi in cui la collaborazione alla predisposizione della segnalazione tabellare fosse delegata a uno o più magistrati dell'ufficio diversi dai titolari delle funzioni semidirettive, è stato previsto



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

anche per l'individuazione dei presidenti di sezione; questi ultimi, infatti, venivano scelti senza alcun criterio e, dunque, in via assolutamente discrezionale (**art. 16, comma 2**);

- il contributo del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Generale): ove fornito, si è stabilito, per ragioni di coerenza sistematica, debba riguardare anche gli aspetti indicati per l'omologo contributo del Presidente del Tribunale in relazione ai progetti organizzativi degli uffici requirenti (**art. 15, comma 2**)⁴⁶;

- la calendarizzazione degli adempimenti propedeutici alla predisposizione della segnalazione tabellare: il termine, prima espressamente previsto soltanto per la convocazione delle riunioni dell'ufficio, è stato esteso agli ulteriori adempimenti indicati dall'art. 15 (**art. 17, comma 2**) e un ulteriore specifico termine è stato fissato per la trasmissione dei contributi del dirigente amministrativo, della Commissione Flussi, del Comitato pari opportunità, del Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e del Procuratore della Repubblica⁴⁷ (**art. 17, commi 3 e 4**); è stato, dunque, introdotto un dettagliato cronoprogramma degli adempimenti che, lungi dall'irrigidire la procedura, si pone il solo scopo di garantire il rispetto delle nuove, ristrette tempistiche dettate dalla normativa primaria per l'espletamento dell'iter di approvazione delle proposte tabellari⁴⁸;

- l'anticipazione delle prerogative del Presidente della Corte nel caso di accoglimento delle osservazioni o di parere negativo del Consiglio giudiziario: la circolare, nel testo previgente, al verificarsi di tali circostanze, assegnava al dirigente dell'ufficio interessato la facoltà di modificare l'originaria proposta e contemplava un intervento del presidente della Corte dopo la formulazione del parere conclusivo dell'organo di autogoverno decentrato; al fine di rendere la procedura maggiormente coerente con l'ordinamento giudiziario (art. 7 bis) – preservando la prerogativa di proposta in capo al presidente della Corte, ma evitandone l'intervento dopo il

⁴⁶ L'art. 15, co. 2, prevede che:

Il contributo del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Generale) di cui al co. 1, lett. b), ove fornito, deve avere riguardo anche alle soluzioni organizzative funzionali a garantire:

- il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le successive fasi processuali da parte dello stesso pubblico ministero;
- la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;
- il rispetto dei criteri di priorità.

⁴⁷ Per le tabelle della Corte d'Appello e della Corte di cassazione il contributo va richiesto al rispettivo Procuratore Generale.

⁴⁸ L'art. 7 bis, co. 2.5, dell'ord. giud., infatti, prevede che "2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni".



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

parere conclusivo del Consiglio giudiziario – si è stabilito che, ove il dirigente modifichi l'originaria proposta tenendo conto dei rilievi del Consiglio giudiziario, la proposta, come modificata, vada trasmessa al Presidente della Corte e, con la specifica indicazione delle sue determinazioni (che, a seconda della condivisione o meno, potranno essere di accoglimento o rigetto), inserita nel sistema informatico per le successive e definitive valutazioni del Consiglio giudiziario (**art. 24**, già art. 23);

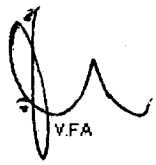
- il regime di esecutività della proposta tabellare: trattandosi di aspetto non intaccato dalle novità introdotte dalla legge n. 71/2022, che hanno riguardato il regime di immediata esecutività dei soli provvedimenti di variazione tabellare, si è ritenuto opportuno, da un lato, lasciare inalterati i casi di esecutività della proposta tabellare condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario⁴⁹, così evitando l'immediata esecutività di previsioni tabellari diverse dalla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alle posizioni tabellari; dall'altro lato, indicare più in dettaglio le ipotesi in cui singole parti della proposta possano essere dichiarate immediatamente esecutive⁵⁰; si è, inoltre, sottolineato che, al di fuori di questi due casi, l'efficacia della proposta è sempre subordinata all'approvazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 28 (**art. 25, commi 1 e 4**);

- le verifiche del Presidente della Corte d'appello, quale Presidente del Consiglio giudiziario: si è chiarito che, al momento dell'inserimento nel sistema informatico del parere conclusivo del Consiglio giudiziario, va verificato l'elenco dei magistrati, compresi i giudici onorari, presenti in servizio presso l'ufficio a quella data, con l'onere di indicare eventuali modifiche o incongruenze rispetto alla data di deposito della proposta (art. 27, comma 2);

- la conoscenza della delibera consiliare avente ad oggetto la tabella dell'ufficio: oltre a formalizzare nella circolare la comunicazione, sempre avvenuta, della delibera consiliare di approvazione o non approvazione (anche parziale) della tabella al dirigente dell'Ufficio interessato e al Presidente della Corte d'appello, si è introdotto l'esplicito onere per il dirigente di dare avviso di detta comunicazione ai magistrati dell'ufficio, sicché essi sappiano quando e in quali termini il Consiglio si sia pronunciato sull'assetto organizzativo di loro interesse; ricevuta la comunicazione, infatti, i magistrati potranno consultare la delibera e la tabella vigente tramite accesso al sistema informatico (cfr. paragrafo 8); in ragione di tale comunicazione, naturalmente,

⁴⁹ Sono i casi in cui la proposta tabellare comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla **ripartizione numerica** dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici.

⁵⁰ Si tratta delle parti che, rispetto alla precedente tabella, prevedono una diversa assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alle posizioni tabellari, **sempre che resti invariata la consistenza numerica dei magistrati destinati ai settori e alle sezioni**.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

i dirigenti e i magistrati interessati potranno constatare se l'approvazione sia avvenuta mediante il c.d. silenzio-assenso ovvero secondo l'iter valutativo ordinario (**art. 30, commi 1 e 2**).

Si è poi intervenuti sulla **Sezione III** della circolare, riguardante la **Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze** e, in particolare, sulla sua composizione che – da essere distinta tra distretti fino a 300 e distretti con oltre 300 magistrati, con un numero di componenti non fisso (stante l'avverbio "*almeno*") – diviene composta da un numero predeterminato di membri che tiene conto di 4 tipologie di distretto (fino a 300 magistrati; da 301 a 600 magistrati; da 601 a 900 magistrati; oltre 900 magistrati); in questo modo, per un verso, si è esclusa una composizione discrezionale delle diverse commissioni, che determinava una eterogeneità a livello nazionale non sempre coerente con la mole di lavoro su di esse gravante; per altro verso, si è inteso andare incontro a quei Consigli giudiziari operanti in distretti di dimensioni particolarmente rilevanti che potranno contare su una Commissione flussi adeguatamente dimensionata (**art. 33**).

Circa il **Periodo feriale (Sezione IV)**, si è inteso fornire chiarimenti e specificazioni tesi a:

- a) risolvere, per quanto possibile, le criticità in cui frequentemente sono incorsi gli uffici nella predisposizione dei pregressi prospetti;
- b) formalizzare orientamenti del Consiglio in tema di ferie che, sebbene pacifici, non sono apparsi sufficientemente diffusi;
- c) evitare la trasmissione di variazioni tabellari inerenti ai prospetti del periodo feriale in tempi oltremodo successivi alla scadenza del medesimo periodo, che di fatto vanificava l'intervento del Consiglio chiamato sistematicamente a pronunciarsi su assetti organizzativi ormai superati.

Queste le modifiche più significative:

- essendo obbligatorio fruire nel periodo feriale di "*almeno la metà*" dei 30 giorni di ferie riconosciuti⁵¹ (dunque 15 giorni), si è richiesto di motivare espressamente soltanto le "*eccezionali ragioni di servizio*" poste a fondamento dell'eventuale riduzione di tale arco temporale di 15 giorni (**art. 36, comma 1**), diversamente da quanto registrato in diversi uffici in cui – ritenendo i magistrati obbligati a prendere ferie per tutto il periodo feriale, salvo i turni – si è richiesto di motivare la presenza in ufficio anche a coloro che correttamente beneficiavano del periodo minimo previsto (pari a 15 giorni); conseguentemente, è stata formalizzata la possibilità che, per il periodo eccedente il limite dei 15 giorni, il magistrato possa prestare servizio anche se non inserito nei turni delle urgenze e delle sostituzioni, purché garantisca una regolare presenza

⁵¹ È, conseguentemente, possibile che l'altra metà sia fruita in un diverso periodo dell'anno.



V.F.A.



in ufficio; diversamente, si imporrebbe ai magistrati di esaurire i giorni di ferie a disposizione nel solo periodo feriale ovvero di essere di turno per tutto il periodo eccedente i 15 giorni di ferie regolarmente goduti (**art. 36, comma 5**);

- si è poi precisato, recependo un quanto mai consolidato orientamento consiliare, che il c.d. periodo cuscinetto⁵², fisso e a carattere generale, è eguale per tutti gli uffici e per tutte le funzioni giudiziarie, giudicanti e requirenti, sicché non può essere personalizzato e quindi non può essere riconosciuto ai singoli magistrati in periodi diversi da quelli prestabiliti (**art. 37, comma 2**);

- si è chiarito, ancora, che, durante il periodo cuscinetto, i turni di presenza per gli affari indifferibili e urgenti possono avere durata inferiore ad una settimana (**art. 37, comma 4, lett. e**); che, ove le dimensioni lo consentano, il criterio di rotazione per l'individuazione dei magistrati di turno, nel periodo feriale come in quello cuscinetto, va assicurato all'interno della medesima sezione di appartenenza (**art. 37, comma 4, lett. b**); che i sostituti o supplenti di coloro che sono destinati a espletare i turni di presenza nel periodo feriale e nel periodo cd. cuscinetto devono essere individuati tra i magistrati in servizio (**art. 37, comma 4, lett. f**);

- si è indicato, da ultimo, nel 30 settembre dell'anno di riferimento, il termine entro il quale il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo devono esprimersi sulle eventuali variazioni al prospetto feriale, onde evitare, come detto, che il Consiglio superiore intervenga su variazioni tabellari che hanno già esplicato i propri effetti (**art. 38, comma 8**).

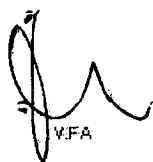
6.2) Organizzazione degli uffici giudicanti di merito (Titolo II)

6.2.1) Disposizioni generali e sezioni specializzate (Capi I e II)

Venendo alla più specifica tematica della organizzazione degli uffici di merito, con riferimento alle **Disposizioni generali** della circolare (**Capo I**), si è introdotto il principio, peraltro desumibile dall'ordinamento giudiziario (art. 47 ter, comma 1), secondo cui nella determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna di esse si deve tenere conto, non solo delle specifiche esigenze dei singoli uffici, ma anche del numero dei posti di presidente di sezione previsto in pianta organica (**art. 49, comma 2**); si ritiene cioè che l'organizzazione sezionale – fisiologicamente tesa ad assegnare la direzione di una sezione ad un unico presidente di sezione - non possa prescindere dal presupposto normativo che prevede, ai fini dell'istituzione del posto semidirettivo, il rapporto 1 a 10 vale a dire un posto di presidente di sezione per ogni 10 giudici⁵³.

⁵² Dieci giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo.

⁵³ L'art. 47-ter o.g., dopo avere stabilito che "nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Si è inoltre espressamente esclusa – allo scopo di evitare ingiustificate elusioni del divieto di permanenza ultradecennale nelle medesime funzioni - la possibilità di istituire una unica sezione promiscua o più ruoli promiscui, ove il numero dei giudici e la presenza in pianta organica di almeno un posto semidirettivo consentano la costituzione di due sezioni (**art. 52, comma 2**), con conseguente applicazione dei limiti di cui all'art. 19, d.lgs. n. 160/2006 in materia di permanenza decennale seppur con il temperamento dell'art. 58 della circolare⁵⁴.

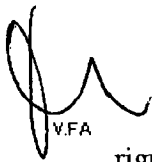
Infine, si è introdotto un onere motivazionale espresso con riguardo alle *“imprescindibili e prevalenti esigenze organizzative dell'ufficio”* o alle *“specifiche condizioni personali”* che giustificano la deroga alla regola generale dello svolgimento congiunto da parte di ogni giudice di funzioni sia monocratiche che collegiali (**art. 53, comma 4**); regola evidentemente sottesa tanto all'equa distribuzione degli affari, quanto all'arricchimento professionale di tutti i magistrati.

Per quanto concerne le **Sezioni specializzate (Capo II)⁵⁵**, le novità della circolare più rilevanti attengono alla specializzazione interna alle sezioni, che a sua volta si ripercuote sul regime del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare (**art. 58**): in ragione delle difficoltà organizzative riscontrate in molti uffici, si è estesa la possibilità di istituire singoli ruoli specializzati e, di conseguenza, la possibilità di permanere all'interno della stessa sezione con la modifica di almeno il 60% del carico - prima prevista per i soli tribunali con una sola sezione civile e una sola sezione penale – agli uffici in cui l'unicità della sezione riguardi uno dei due settori, ancorché nell'altro risulti istituita più di una sezione. Un ulteriore intervento è stato dettato dalla necessità di non disperdere la specializzazione conseguita nelle materie che saranno devolute al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (che, come noto, la normativa primaria ha sottratto al termine massimo di permanenza decennale): si è perciò ritenuto opportuno prevedere che anche negli uffici organizzati con più di una sezione civile, i giudici che svolgono funzioni prevalenti nelle predette materie, potranno permanere nella stessa sezione ove siano stati destinati da meno di dieci anni ad una posizione tabellare con materie diverse almeno per il 60% rispetto a quelle della precedente posizione. Così, salvaguardando il regime previsto dal Regolamento del 2008 (non ricorrendo l'identità delle funzioni con riguardo alla complessiva posizione tabellare), si è inteso superare – in via eccezionale e limitatamente a determinate materie (persone, minorenni e famiglie) - il più restrittivo orientamento consiliare che, sul piano del divieto di permanenza decennale, aveva

proporzione di uno a dieci” (co. 1), specifica che *“Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo co.”* per la direzione, tra le altre, delle *“sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare...”* (co. 2).

⁵⁴ Articolo che consente il superamento del limite decennale mediante l'assunzione di un ruolo che tratti materie diverse almeno per il 60% del carico di lavoro complessivo.

⁵⁵ Capo a sua volta distinto in 3 Sezioni: **Sezione I** (Disposizioni generali – artt. 56-60); **Sezione II** (Delle singole specializzazioni – artt. 61-81); **Sezione III** (Direttive riguardanti la Corte d'appello – artt. 82-83).



V.FA

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo P 13382/2024	



S.

riguardo non al complessivo ruolo di affari corrispondente ad una posizione tabellare, ma alle singole materie in esso ricomprese. Si è, poi, estesa espressamente la predetta disciplina dell'articolo 58, in quanto compatibile, alle Corti d'appello, naturalmente con i limiti indicati dal Regolamento del 2008⁵⁶.

Ulteriori modifiche hanno riguardato:

- le sezioni specializzate in materia di impresa, alle quali, al fine di andare incontro alle croniche carenze di organico di molti uffici e alle esigenze di funzionalità di quelli di medio piccole dimensioni, è stata estesa l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 50, che consente l'istituzione di una sezione con 5 giudici compreso il presidente di sezione, a fronte della regola generale che prevede la sezione composta dal semidirettivo e da 5 giudici (art. 65). Con lo stesso obiettivo, in ordine all'esclusività della trattazione della materia specialistica, si è limitata la destinazione di *"un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio"* ai soli uffici di grandi dimensioni, sicché solo per questi continua ad essere prevista la destinazione esclusiva di tre giudici e, conseguentemente, la competenza esclusiva del collegio assegnatario dei relativi ricorsi e domande (art. 66);

- le sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, per la cui composizione, si è ritenuto necessario tenere conto dell'ampliamento di organico realizzato con il D.M. del 22.12.2022, pubblicato sul Bollettino n. 5 del 15.3.2023; si è, in particolare, stabilito non di fissare nuovi limiti al dimensionamento (che rimangono individuati in *"non meno di tre magistrati"*) ma, nel rispetto della discrezionalità organizzativa dei dirigenti, di rimettere loro eventuali incrementi del dimensionamento sezionale in conseguenza della maggiore consistenza di organico; che deve comunque fare i conti con il numero delle sopravvenienze e la complessità della materia (art. 68, comma 2)⁵⁷;

- analoga *ratio* (attenuare le difficoltà organizzative connesse alle croniche carenze di organico di molti uffici e favorire la funzionalità di quelli di ridotte dimensioni) sottesa alle modifiche delle sezioni impresa è posta a fondamento della modifica in tema di deroga alla trattazione esclusiva delle materie minorili delle sezioni specializzate di corte d'appello⁵⁸ che,

⁵⁶ Deve, cioè, trattarsi di Corte composta da almeno due sezioni ovvero di una sezione distaccata di corte di appello a propria volta divisa in sezioni.

⁵⁷ Con D.M. 22.12.2022, pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 15.3.2023, l'organico di alcuni tribunali aventi sede presso i capoluoghi distrettuali è stato implementato, complessivamente, di 52 unità *"per le esigenze rilevate nel settore della protezione internazionale"*. Si tratta, in particolare, dei seguenti tribunali: Ancona 1 giudice; Bari, 1 giudice; Bologna, 6 giudici; Brescia, 2 giudici; Cagliari, 1 giudice; Catania, 3 giudici; Catanzaro, 2 giudici; Firenze, 3 giudici; Genova, 2 giudici; Milano, 7 giudici; Napoli, 5 giudici; Palermo, 1 giudice; Roma, 5 giudici; Salerno, 1 giudice; Torino, 4 giudici; Trieste, 4 giudici; Venezia, 4 giudici.

⁵⁸ Sezioni che, come noto, con l'entrata in vigore del T.P.M.F., sono destinate a cedere alcune materie e a subire riduzioni di organico.



Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo P 13382/2024	



prima connessa al solo carico di lavoro, è stata estesa anche a ragioni fondate sull'organico (art. 82, comma 3);

- le funzioni gip/gup, in relazione alle quali l'obbligo di istituire la sezione tabellare gip è stato limitato ai tribunali con almeno due sezioni penali, mentre prima riguardava tutti gli uffici con più di due sezioni (art. 70), quindi, anche quelli con due sezioni civili e una sola sezione penale; si è, pertanto, posto rimedio ad una disposizione che, nella precedente formulazione, aveva imposto agli uffici non facili interventi di ridimensionamento dei settori. A seguito delle eterogenee prassi applicative riscontrate nel precedente quadriennio, inoltre, si è intervenuti nel senso di estendere espressamente, seppur con la clausola "di regola", le proporzioni tra numero dei gip e numero dei sostituti e quella tra numero dei gip e dei giudici del tribunale "anche negli uffici ove non sia istituita la sezione Gip/Gup" (art. 72, comma 5);

- i criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame⁵⁹ che, previsti per gli uffici in cui la dimensione e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione del riesame autonoma, sono stati estesi, in quanto compatibili, alle sezioni e ai collegi addetti, nei tribunali circondariali, alla trattazione delle richieste di riesame e di appello nella materia cautelare reale; tale estensione è stata ritenuta particolarmente opportuna avendo ad oggetto criteri funzionali tanto alla perequazione dei ruoli, quanto ad evitare possibili incompatibilità (art. 77, comma 4);

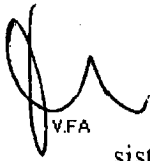
- il collegio competente per i reati ministeriali, per il quale sono stati i chiariti i criteri di sostituzione nelle ipotesi di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati, titolare o supplente, specificandosi quando sia necessario procedere a nuovo sorteggio; si è, in particolare, previsto che la sostituzione avviene secondo l'ordine del sorteggio (non sulla base dell'anzianità) e che ogni qualvolta si verifichi una vacanza (non anche un'assenza) si deve procedere a nuovo sorteggio di modo che la rosa prevista (tre titolari e tre supplenti) rimanga inalterata (art. 80);

6.2.2) Magistrati con funzioni direttive e semidirettive (Capo III)

Sempre in tema di "Organizzazione degli uffici giudicanti di merito" (Titolo II), con riguardo al Capo III della circolare⁶⁰, innanzitutto, è stato introdotto l'espresso onere di inserire in tabella e nel

⁵⁹ Criteri che, nello specifico, consistono nell'attribuzione delle richieste a più sezioni ovvero a più collegi secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

⁶⁰ Capo a sua volta suddiviso in 7 sezioni: **Sezione I** (Disposizioni generali – artt. 84-85); **Sezione II** (Presidenti di Tribunale – artt. 86-89); **Sezione III** (Presidenti di sezione di corte d'appello – artt. 90-93); **Sezione IV** (Presidenti di sezione di tribunale – artt. 94-102); **Sezione V** (Incarichi di coordinamento nei casi di mancata istituzione, vacanza,



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

sistema informatico, non solo la tipologia degli affari riservati ai dirigenti e ai presidenti di sezione, ma anche la percentuale di esonero con la correlata percentuale di apporto in sezione (**artt. 85, commi 1 e 2; 91, commi 1 e 2; 96, commi 1 e 2; 102, commi 1 e 2**)⁶¹, nonché i diversi incarichi delegati o conferiti ai presidenti di sezione e ai magistrati (**artt. 88, 98, 99, 104, 107**).

Novità più significative hanno riguardato i temi delle deleghe presidenziali e degli incarichi ai magistrati. Gli interventi sono accumulati dalla medesima *ratio* ispiratrice da ravvisarsi nell'esigenza di responsabilizzare i titolari di incarichi direttivi e semidirettivi (che beneficiano di un esonero) e, conseguentemente, limitare l'assegnazione ai magistrati dell'ufficio di funzioni e ruoli spesso coincidenti con quelli propri dei presidenti di sezione; ciò, sia in prospettiva degli obiettivi P.N.R.R., il cui conseguimento non può prescindere dal più ampio impegno dei giudici nell'esercizio della giurisdizione; sia al fine di evitare la creazione di posizioni semidirettive di fatto e, quindi, l'elusione delle prerogative e del controllo sul conferimento e sulla conferma di quelle funzioni che la normativa primaria e secondaria attribuiscono alla Quinta Commissione del Consiglio. Analoghe argomentazioni sono alla base della scelta di non modificare le norme che escludono l'esonero per i magistrati coordinatori o collaboratori (**artt. 105 e 108**).

In tale contesto si inseriscono le previsioni della circolare a seguire illustrate:

- la delega di attività presidenziali che, ove consentita, può essere esercitata in favore dei magistrati dell'ufficio, senza esonero dall'ordinaria attività giudiziaria, soltanto nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi (**art. 88, comma 2**); in altre parole, i presupposti che giustificano la nomina dei magistrati quali coordinatori di sezione o settore sono stati estesi alle deleghe in loro favore relative al compimento di attività presidenziali (**art. 103**);
- la nuova disciplina del Vicario, in relazione al quale si è intervenuti sotto plurimi aspetti con l'intento di uniformare sia le diverse prassi applicative riscontrate negli uffici, sia gli orientamenti consiliari, sul punto non sempre pacifici; sono state, in particolare, introdotte le seguenti novità (**art. 99**)⁶²:

assenza o impedimento dei presidenti di sezione – **artt. 103-105**); **Sezione VI** (Decadenza dagli incarichi direttivi e semi direttivi. Mancata conferma – **art. 106**); **Sezione VII** (Incarichi di collaborazione ai magistrati – **artt. 107-108**).

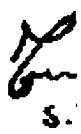
⁶¹ In ordine all'attività giudiziaria dei presidenti di sezione, inoltre, è stato espressamente previsto che l'eventuale deroga al comma 1 dell'articolo 53 (che prevede lo svolgimento da parte di ciascun magistrato sia di funzioni monocratiche, che collegiali) deve essere espressamente motivata (**artt. 91 e 96**).

⁶² Oltre ad intervenire sull'articolo 99, si è chiarito, con riguardo all'articolo **100** (Divieto di designazione di un magistrato non confermato nelle funzioni), coerentemente con la natura facoltativa della nomina del vicario più volte affermata dal Consiglio, che "2. Il provvedimento di non conferma del magistrato originariamente designato comporta l'immediata decadenza dall'incarico di vicario e, fino alla nuova designazione, trova applicazione l'articolo 99, comma 9"; si è così modificata la precedente previsione che imponeva l'immediata sostituzione del vicario decaduto.



V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

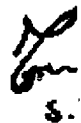
- il conferimento dell'incarico a un giudice soltanto nel caso in cui non sia previsto in pianta organica alcun posto di presidente di sezione (comma 1);
- la possibilità di revocare l'incarico, con provvedimento motivato, che dia conto delle esigenze dell'ufficio o di altre necessità che la giustificano (comma 3);
- l'esercizio delle funzioni di reggenza da parte del dirigente scaduto, ancorché sia in servizio il vicario precedentemente nominato, così fornendo una definitiva risposta ai diversi quesiti pervenuti sul punto alla Settima Commissione; si tratta, in realtà, di una specificazione di quanto previsto dall'art. 45 d.lgs. n. 160/2006, secondo il quale, in pendenza di una domanda per il conferimento di altra funzione, il dirigente che ha maturato l'ottennio, prosegue nell'esercizio delle funzioni direttive di fatto (comma 5);
- la decadenza dall'incarico per il presidente di sezione cessato dalle funzioni semidirettive (comma 7);
- il riconoscimento al vicario di un esonero, pari alla metà di quello previsto per il Dirigente nella tabella dell'Ufficio, se la mancanza, l'assenza o l'impedimento del Dirigente si presume possano avere durata superiore ai sei mesi⁶³; l'esonero, prima non previsto, è stato introdotto nella consapevolezza dell'impegno organizzativo richiesto dall'incarico ove destinato a protrarsi oltre i sei mesi, ma è stato individuato in misura ridotta rispetto a quella riconosciuta al titolare delle funzioni direttive, ritenendo i compiti vicariali funzionali alla reggenza di un ufficio già connotato nella sua struttura organizzativa e, quindi, di regola, insuscettibili di implicare scelte e soluzioni gestionali di natura complessa, che peraltro sarebbe auspicabile evitare o limitare alle evenienze strettamente necessarie (comma 8);
- gli incarichi di coordinamento di un settore o delle sezioni ai giudici: innanzitutto, si è condizionato il conferimento dell'incarico all'assoluta impossibilità – da motivare espressamente - di riservarlo al dirigente o di attribuirlo ad altro presidente di sezione operante nel medesimo settore, che andrà comunque individuato previo interpello (in presenza di più presidenti di sezione); è stata, poi, introdotta una durata (due anni, con la possibilità di un rinnovo, una sola volta, per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente) nelle ipotesi di coordinamento attribuito negli uffici nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione; tale ultima previsione risponde alla necessità di evitare, come invece riscontrato in non pochi uffici, l'esercizio di funzioni assimilabili a quelle semidirettive per periodi indeterminati di tempo (art. 103); si è espressamente esclusa, infine, la possibilità di conferire siffatti incarichi "d'ufficio", anche

⁶³ Naturalmente, nell'ipotesi di vacanza del posto, in ragione delle note tempistiche dei conferimenti delle funzioni direttive, la mancanza superiore ai 6 mesi sarà agevolmente presumibile, senza ulteriori sforzi motivazionali.



V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



in questo caso per porre rimedio a prassi che, pur invalse in taluni uffici, non sono conformi alla *ratio* dell'istituto che non può prescindere dalla disponibilità del magistrato (art. 104);

- gli incarichi di collaborazione ai magistrati: analogamente agli incarichi di coordinamento, ne è stata condizionata l'attribuzione all'assoluta impossibilità – da motivare espressamente - di avvalersi dei presidenti di sezione operanti nel settore di interesse (che vanno in ogni caso individuati previo interpello), e si è escluso il conferimento *d'ufficio*; la durata, prima di 1 anno rinnovabile per un ulteriore anno, è stata estesa a due anni, per garantire una maggiore stabilità organizzativa, ma il rinnovo di un anno è stato subordinato ad *"imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente"* (art. 107).

6.2.3) Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio (Capo IV)

Ancora in tema di "Organizzazione degli uffici giudicanti di merito" (Titolo II), con riguardo al **Capo IV** della circolare, la parte interessata dalle modifiche più rilevanti è la **Sezione II**⁶⁴, inerente ai **Concorsi interni** (artt. 114-145), le cui principali novità riguardano:

- l'individuazione dei posti da pubblicare: si è previsto che *"I posti da pubblicare sono individuati, di regola, secondo l'ordine cronologico delle vacanze del medesimo settore o sezione, salvo imprescindibili esigenze dell'ufficio da motivare espressamente"* (art. 114, comma 1); tanto al fine di evitare o comunque ridurre i casi di pubblicazione di vacanze discrezionalmente individuate, che in passato hanno dato adito a numerose osservazioni di aspiranti che, a seconda del posto vacante scelto dal dirigente, risultavano legittimati o meno; anche nei concorsi interni relativi all'assegnazione alle sezioni dei presidenti di sezione (cui pure si applica l'art. 114)⁶⁵ sono state riscontrate criticità, che con la nuova formulazione della norma si auspica di risolvere: sono state, infatti, rilevate pubblicazioni di posti che - non risultando coerenti con le date della scopertura né congruamente giustificate dalle vacanze di organico sezionale o dai flussi degli affari - in sede di assegnazione definitiva, hanno ingiustamente favorito le aspettative di alcuni candidati a scapito di altri;
- il contenuto del bando: si sono previste specifiche e rilevanti indicazioni che, a pena di inammissibilità, devono confluire nell'interpello, avendo riscontrato frequentemente bandi

⁶⁴ **Sezione II** a sua volta composta da: §1 Disposizioni generali; §2 Criteri di valutazione; §3 Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi e sospensione dell'attività; §4 Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione e ricollocamento in ruolo; §5 Assegnazione di Presidenti di sezione; §6 Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio.

⁶⁵ Gli artt. 114 e ss. si applicano anche ai concorsi interni relativi all'assegnazione alle sezioni dei presidenti di sezione per espressa previsione dell'art. 141 che, sul punto, rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni della Sezione II riguardante i concorsi interni dei magistrati dell'ufficio. L'art. 141 è, inoltre, richiamato per i presidenti di sezione di tribunale dall'art. 94 e, per i presidenti di sezione di corte d'appello, dall'art. 93.



V.F.A.



S.

senza la previsione di dati fondamentali sia per gli aspiranti, sia per le successive valutazioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore (art. 114, comma 2)⁶⁶;

- i posti di risulta: è stato eliminato il concorso unico e, conseguentemente, sono stati individuati dei limiti al successivo concorso di risulta (art. 114, commi 3, 4 e 5)⁶⁷; ciò in ragione delle numerose difficoltà incontrate dai dirigenti, soprattutto negli uffici di medie e grandi dimensioni, nel prevedere i posti di risulta da coprire senza conoscere gli esiti del concorso per i posti vacanti;
- il limite al numero delle domande e la revoca: si è previsto, a fronte del tenore letterale di una norma che nella precedente formulazione aveva creato equivoci, che nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, è ammessa la presentazione di due domande; ove siano pubblicati più di cinque posti, è possibile la presentazione di tre domande. Si è chiarito, inoltre, formalizzando un pacifico ma non sempre applicato orientamento consiliare, che la revoca della domanda che intervenga dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti è sempre inammissibile, ancorché l'interessato non abbia preso possesso nella nuova posizione tabellare assegnata; in questo modo, si è inteso evitare che gli assegnatari senza presa di possesso, revocando la domanda, possano partecipare all'assegnazione di ulteriori posti, così minando la definizione dei concorsi e la stabilità organizzativa conseguente alle destinazioni definitive alle posizioni tabellari (art. 117);
- la legittimazione: in primo luogo, è stato esteso l'ambito delle eccezioni alla legittimazione di due anni (a domanda) e di un anno (d'ufficio); tali eccezioni - prima limitate a due ipotesi (comprovate esigenze di servizio da motivare espressamente e posticipato possesso disposto ai sensi dell'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) - oggi riguardano anche il c.d. posticipato possesso tabellare, cioè quello disposto ai sensi dell'art. 120 della circolare, che consente il differimento dell'efficacia del provvedimento di tramutamento interno per

⁶⁶ L'art. 114, co. 2:

Il bando (o interpello) deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:

- a) i posti individuati ai sensi del primo co., con le ragioni organizzative della scelta in ragione degli obiettivi indicati nel documento organizzativo generale e delle priorità dell'ufficio;
- b) le eventuali esigenze dell'ufficio sottese alla deroga dell'ordine cronologico delle vacanze;
- c) la data da cui si è determinata la vacanza di ciascuno dei posti da coprire;
- d) il termine e le modalità per la elaborazione e proposizione delle domande.

⁶⁷ L'art. 114, commi 3, 4 e 5:

3. I posti vacanti rimasti scoperti all'esito del bando, cosiddetti posti di risulta, che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso entro 30 giorni dall'adozione della variazione tabellare che definisce il bando da cui sono stati originati.

4. Per i posti di cui al co. 3, la data della vacanza coincide con la data di pubblicazione del bando in cui sono messi a concorso. I magistrati assegnatari dei posti del concorso principale, ancorché non abbiano preso possesso nella nuova posizione tabellare, non possono partecipare al bando per i posti di risulta.

5. Non è ammesso un bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta, salvo gravi esigenze di servizio da motivare espressamente nel successivo bando.



V.F.A.



S.

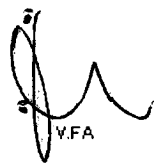
esigenze di servizio. In secondo luogo, si è chiarito – al fine di evitare il ripetersi di prassi applicative non conformi alla normativa - che, ai fini della legittimazione, non si tiene conto delle posizioni tabellari assunte in via temporanea o provvisoria, rispettivamente ai sensi dell'art. 138⁶⁸ e dell'art. 148⁶⁹; sono stati poi dettagliatamente indicati, per uniformare eterogenei indirizzi interpretativi, i periodi che si computano nel calcolo del termine annuale o biennale di legittimazione⁷⁰ (**art. 118**);

- lo scambio posti: si è chiarito, in questo caso consolidando un orientamento pacifico, che esso opera ove ricorrano i requisiti di legittimazione ex art. 118 per i magistrati interessati allo scambio; si è inoltre stabilito – per dirimere criticità operative riscontrate in alcuni casi concreti - che, qualora vengano presentate osservazioni ed emergano ulteriori aspiranti, si procederà ai concorsi interni aperti a tutti i magistrati, così eliminando il c.d. concorso ristretto (ovvero quello limitato ai magistrati interessati dallo scambio e a quelli autori delle osservazioni); tale concorso ristretto, infatti, in passato ha determinato non poche difficoltà nell'assegnazione definitiva del magistrato risultato pretermesso, il cui posto era stato occupato da uno degli altri concorrenti (**art. 122**);
- i criteri di valutazione: sono stati introdotti due importanti criteri generali: a) l'ordine secondo il quale il dirigente deve procedere nell'esame delle domande (individuato nell'ordine delle vacanze dei posti pubblicati, dal più risalente al più recente), al fine di rendere più oggettiva la conseguente valutazione comparativa; b) il termine entro cui possono essere fatte valere le esperienze maturate dagli aspiranti (individuato nella data di pubblicazione del bando), allo scopo, non solo di uniformare prassi eterogenee ma, soprattutto, di evitare che - a seconda della data discrezionalmente indicata dal dirigente - possano o meno essere valutate esperienze rilevanti (**art. 125**);
- la valutazione delle attitudini: sul piano della valutazione comparativa degli aspiranti, si è stabilito che, nell'ambito del medesimo settore e della stessa area o materia, le funzioni giudicanti – inerenti al posto da ricoprire - prevalgono su quelle requirenti, così privilegiando le esigenze di funzionalità dell'ufficio rispetto alle aspettative personali; per analoga ragione, si è aggiunto che *“Nel caso di pari attitudini, possono essere valorizzate le esperienze più recenti”*; si è inoltre chiarito che l'esclusione dalla valutazione delle attitudini delle esperienze

⁶⁸ Riguardante l'assegnazione temporanea del magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un concorso per la copertura di posti vacanti.

⁶⁹ Riguardante l'assegnazione provvisoria, in caso di scadenza del termine massimo di permanenza, del magistrato che, decorso il termine massimo di permanenza nella posizione tabellare, non sia risultato vincitore di alcun concorso.

⁷⁰ In particolare, si computano sia il periodo trascorso in applicazione extra distrettuale, fermo in tal caso quanto previsto dall'articolo 119, sia i periodi di assenza di cui all'articolo 4 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (Delibera del 13 marzo 2008 e succ.mod.).




maturate in assegnazione temporanea o provvisoria (artt. 138 e 148) opera nei limiti della durata massima consentita (rispettivamente, 1 anno e 6 mesi) (**art. 126**); ciò per evitare il ripetersi di situazioni in cui i magistrati, rimasti in assegnazione provvisoria oltre i limiti massimi previsti, hanno visto non valutate le esperienze ivi maturate oltre i termini, con una sorta di “*riduzione forzata*”, e quindi ingiusta, della durata del proprio percorso professionale e attitudinale;

- la valutazione delle attitudini per specifiche funzioni: allo scopo di semplificare le comparazioni e assicurare maggiore specializzazione, si è stabilito di attribuire prevalenza ai magistrati che vantano la specifica esperienza “*almeno biennale*” (come già previsto), “*negli ultimi 8 anni rispetto alla data di pubblicazione del bando*”. Tale previsione è stata inserita con riguardo:
 - all’assegnazione alle funzioni gip (**art. 127**);
 - all’assegnazione ai posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, crisi d’impresa e immigrazione (**art. 128**);
 - all’assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa (**art. 129**) e a quelle in materia di immigrazione (**art. 130**).

All’art. 128 – che sul punto viene richiamato dai successivi artt. 129 e 130 – sempre nell’intento di valorizzare le esigenze di funzionalità degli uffici, si è stabilita, inoltre, la rilevanza delle esperienze maturate nel settore di interesse, dunque, quello civile (nel testo previgente, invece, si prescindeva dal settore, civile o penale, in cui esse venivano acquisite); si è aggiunto, altresì, che “*A parità di attitudini, le funzioni giudicanti prevalgono su quelle requirenti*” (**art. 128**);

- la sospensione dell’attività di un collegio: prima prevista solo in caso di “*evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore*”, è oggi consentita, allo scopo di attenuare le difficoltà organizzative derivanti dalle gravi carenze di organico che connotano non pochi uffici, anche per la motivata impossibilità di comporre il collegio mediante gli strumenti contemplati dalla circolare in materia di applicazioni e supplenze⁷¹; in tale ipotesi, si prevede, di conseguenza, la redistribuzione tra i collegi residui del ruolo gravante sul collegio sospeso (**art. 136, comma 2**);
- i magistrati di nuova destinazione: si è chiarito che l’assegnazione interna, a carattere provvisorio, del magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un

⁷¹ Si tratta della circolare recante “*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*” (delibera del 20 giugno 2018 e s.m. al 18 maggio 2022).



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P13382/2024



S.

concorso per la copertura di posti vacanti va disposta con provvedimento di variazione tabellare e si è eliminato l'ulteriore concorso previsto nel caso in cui il magistrato, definito il precedente, risulti perdente anche su eventuali posti di risulta pubblicati ovvero non vi abbia affatto partecipato; in tali casi, infatti, per evitare ripetuti concorsi senza esito positivo – cui si andava incontro con la previgente circolare - si è prevista l'assegnazione d'ufficio al posto da individuare secondo l'ordine prestabilito⁷² (art. 138).

In tema di **Trasferimenti d'ufficio (Sezione IV)**, si è intervenuti, quanto al concorso senza aspiranti, prevedendo che l'individuazione del magistrato con minore anzianità di ruolo avvenga “*tra i magistrati operanti nello stesso settore di destinazione*” quale regola che privilegia, ancora una volta, la funzionalità dell'ufficio e che, in quanto tale, può essere derogata solo in presenza di “*specifiche ragioni organizzative contrarie da indicare espressamente nel provvedimento di tramutamento d'ufficio del magistrato operante nel diverso settore*” (art. 154).

Novità importanti hanno riguardato, poi, la destinazione al posto d'origine nel caso di scadenza del termine massimo di permanenza e, comunque, di permanenza nelle precedenti funzioni per un periodo eccedente nove anni e sei mesi nonché nell'ipotesi di ricollocamento in ruolo (art. 156): quanto al primo aspetto, sono state chiarite la decorrenza e le modalità di calcolo del c.d. quinquennio di decantazione⁷³; con riguardo al ricollocamento in ruolo, si è introdotta una analitica disciplina che, al fine di non attribuire una posizione di privilegio al magistrato che rientra in ruolo, distingue il caso della riassegnazione *tout court* al posto d'origine (consentito in ipotesi circoscritte), da quelli in cui tale assegnazione è subordinata, anche per lui, alla legittimazione ex art. 118 e alla partecipazione al concorso interno⁷⁴.

⁷² Questo l'ordine: ad uno dei posti di risulta pubblicati e rimasti vacanti o, in mancanza, ad uno dei posti di risulta non pubblicati, tenendo conto delle date delle vacanze dei posti disponibili e dei ruoli di affari scoperti.

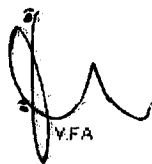
⁷³ Il quinquennio decorre dall'effettiva presa di possesso nella nuova posizione tabellare ed è calcolato con riferimento alla data di pubblicazione del bando con cui viene messo a concorso il posto di origine cui il magistrato intende nuovamente essere assegnato (art. 156, co. 1).

⁷⁴ All'atto della riassegnazione dei magistrati collocati fuori ruolo all'ufficio di provenienza, il magistrato può essere nuovamente destinato al posto ricoperto prima del collocamento fuori ruolo, se vacante, alle seguenti condizioni:

a) ove ricoperto per un periodo eccedente i nove anni e sei mesi, solo se sia decorso un periodo di almeno 5 anni e previo concorso interno. Il quinquennio decorre dall'effettiva presa di possesso dell'incarico fuori ruolo ed è calcolato con riferimento alla data di pubblicazione del citato bando di concorso;

b) ove ricoperto per un periodo inferiore a nove anni e sei mesi, previo concorso interno, sempre che sia decorso un periodo di almeno 2 anni ai sensi dell'articolo 118. Il biennio decorre dall'effettiva presa di possesso dell'incarico fuori ruolo ed è calcolato con riferimento alla data di pubblicazione del citato bando di concorso;

c) ove ricoperto per un periodo inferiore a nove anni e sei mesi e senza l'espletamento del concorso interno, soltanto se non sia decorso il biennio dall'effettiva presa di possesso dell'incarico fuori ruolo. In tale ipotesi, il periodo di permanenza nella posizione tabellare precedente al collocamento fuori ruolo si cumula al successivo periodo di assegnazione al medesimo posto ai fini della permanenza decennale (art. 156, co. 2).



Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



6.2.4) Criteri per l'assegnazione degli affari (Capo V); Giudici onorari (Capo VII); Udienze e composizione dei collegi (Capo VIII); Funzioni particolari (Capo IX)

Con riferimento ai **criteri di assegnazione degli affari** (Capo V del Titolo II della circolare), si è intervenuti in tema di sostituzione dei giudici astenuti, ricusati o comunque impediti, chiarendo che essa opera “individualmente” anche in relazione ai componenti del collegio, così ribadendo – come più volte sottolineato nelle delibere consiliari di approvazione delle tabelle del precedente quadriennio – che “*La sostituzione dell'intero collegio con altro collegio è consentita soltanto nelle ipotesi di cui agli articoli 34 e 35 c.p.p.*”; ciò in quanto, al di fuori di quei casi, verrebbe integrata la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (**art. 161, comma 3**).

È stata, poi, formalizzata, in materia di assegnazione degli affari negli uffici di sorveglianza pluripersonali, in ragione della consolidata prassi in tal senso riscontrata, la possibilità che “*più magistrati*” siano chiamati a vigilare su un unico istituto di detenzione, a fronte della precedente previsione il cui tenore letterale sembrava associare l'istituto al singolo magistrato (**art. 166, comma 1**).

Più consistente è stato l'intervento inerente al riequilibrio dei carichi di lavoro e alla redistribuzione dei ruoli (artt. 167-170): oltre a prevedere una più chiara distinzione tra i due istituti (**art. 167**), si è estesa la redistribuzione, prima possibile solo per i ruoli vacanti, anche alle ipotesi di assenza, impedimento o esonero di durata prevedibilmente superiore ad un anno, con l'intento di alleviare le difficoltà che gli uffici incontravano nel ricorrere al solo strumento della supplenza (**art. 167, comma 4**). Sempre in tema di redistribuzione, ne è stato esteso l'ambito di operatività, nel regime previgente limitato alle sole “*cause urgenti e risalenti*”, mediante l'inserimento della clausola “*di regola*”, sicché essa potrà riguardare anche procedimenti diversi.

Circa la disciplina dei **Giudici onorari** (Capo VII del Titolo II della circolare), gli interventi innovativi possono così essere riepilogati:

- conformemente alla normativa primaria, come peraltro chiarito con una recentissima ordinanza della Corte di cassazione⁷⁵, è stato chiarito che i gop presso i tribunali non possono essere assegnatari di procedimenti in alcuna delle materie devolute alla competenza delle sezioni specializzate nel settore protezione internazionale, di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/2017⁷⁶ (**art. 178, comma 4, lett. f, settore civile**);

⁷⁵ Sezione I, ordinanza n. 6655/2023 R.G., pubblicata il 2.2.2024.

⁷⁶ **Art. 3** (Competenza per materia delle sezioni specializzate)

1. Le sezioni specializzate sono competenti:



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- in tema di supplenza dei giudici professionali, si è espressamente estesa alla supplenza dei giudici onorari di pace la disciplina di cui alla Circolare in materia di applicazioni e supplenze (art. 181, comma 6), così colmando un vuoto normativo di quella circolare che, pur formalmente applicabile ai soli magistrati togati, prevede una regolamentazione che per *ratio* non può non applicarsi anche alla magistratura onoraria chiamata in non pochi casi a sostituire i giudici professionali;
- con riferimento ai Giudici ausiliari di Corte d'appello (artt. 183-188), per completezza, è stata richiamata la sentenza n. 41 del 25.1.2021 con cui la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rinviando la totale abolizione di tali figure al 31.10.2025⁷⁷; il

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, co. 3, del medesimo decreto legislativo, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, co. 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, co. 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, co. 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, co. 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, co. 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

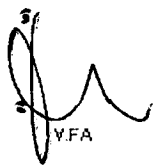
e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

⁷⁷ Con sentenza n. 41 del 25.1.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.

La Corte, in particolare, dopo aver ripercorso una serie di pronunce aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 106 della Costituzione, corroborandola ulteriormente con l'indicazione di numerose norme primarie, ha tracciato *"un perimetro invalicabile della magistratura onoraria, identificata nella figura di un giudice monocratico di primo grado, il quale, unicamente a determinate condizioni e in via di supplenza, può anche partecipare allo svolgimento di funzioni collegiali di tribunale."*, giungendo a dichiarare l'incostituzionalità delle norme del D.L. n. 69 del 2013, che destinano i giudici onorari ausiliari a svolgere stabilmente funzioni collegiali nelle controversie civili presso le Corti d'appello.




richiamo, in particolare, è stato inserito sia nella nota 8 all'articolo 10 (sugli UPP), sia nella nota 42 all'articolo 183 (sulla destinazione tabellare dei giudici ausiliari).

Con riguardo al Capo VIII del Titolo II della circolare, quanto alla disciplina delle **udienze**, si è posta l'esigenza di contemperare, nel settore civile, la trattazione da remoto, non agevolmente prevedibile secondo calendari prestabiliti, con la presenza in ufficio dei magistrati, comunque necessaria per l'assolvimento di tutta una serie di altri compiti, direttamente o indirettamente connessi all'esercizio della giurisdizione; al fine, quindi, di evitare la diffusione di prassi non coerenti con la piena funzionalità degli uffici, si è sottolineato che l'autonomia organizzativa che la normativa primaria riconosce ai giudici nell'organizzazione e nella gestione delle udienze non esclude la necessità di una presenza in ufficio del magistrato *"adeguata a favorire gli opportuni rapporti con gli altri colleghi, col personale amministrativo e con gli avvocati"* (art. 191, comma 2). Del resto, basti sul punto ricordare che *"l'assiduità e la puntualità nella presenza in ufficio"* costituiscono uno degli indicatori del parametro della diligenza, che i dirigenti sono tenuti a valorizzare nei rapporti, ai sensi del Capo IV, paragrafo 4, della vigente Circolare in materia di valutazione di professionalità dei magistrati.

In tema di **presidenza dei collegi**, si è intervenuti allo scopo di rendere coerente la relativa disciplina con la prerogativa del dirigente di riservare a sé stesso la presidenza dei collegi, come previsto sia dall'art. 47 quinquies dell'ordinamento giudiziario⁷⁸, sia, in termini di facoltà, dalla stessa circolare (l'art. 86⁷⁹, per il presidente del Tribunale; l'art. 85, comma 5, per il presidente della Corte).

E purtuttavia, ha rilevato *"l'inevitabile impatto complessivo che la decisione di illegittimità costituzionale è destinata ad avere sull'ordinamento giurisdizionale e sul funzionamento della giustizia nelle corti d'appello"*, risultando di tutta evidenza il grave pregiudizio all'amministrazione della giustizia che il venir meno dell'apporto dei giudici ausiliari allo smaltimento o al contenimento dell'arretrato del contenzioso civile recherebbe nell'immediato, tanto più nella situazione attuale, che vede come *"urgente l'esigenza di riduzione dei tempi della giustizia"*. Pertanto, ha evidenziato che sussistono *"altri valori costituzionali di pari – e finanche superiore – livello, i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia"*, così posticipandoli al termine previsto per la completa entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria di cui al D.lgs. n. 116 del 2017, differita al 31 ottobre 2025 e consentendo la *"necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale"*.

Analoga nota è stata inserita all'art. 10, con riguardo ai giudici ausiliari di corte d'appello impiegati all'interno degli uffici per il processo.

⁷⁸ Art. 47-quinquies Presidenza del collegi

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

⁷⁹ Articolo 86 Direzione di una sezione e presidenza di collegi

1. Il Presidente del Tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a sé stesso la direzione di una sezione predeterminata ovvero la presidenza di collegi qualora ciò sia compatibile con le funzioni direttive.
2. Nel caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare è indicata la quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni direttive.
3. Nella proposta tabellare sono predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i Presidenti dei tribunali intendono presiedere.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Si è, pertanto, chiarito che la presidenza dei collegi spetta al Presidente di sezione fatta salva l'ipotesi in cui il presidente del Tribunale o della Corte intenda riservarla a sé (**art. 196, comma 1**).

Sono stati poi specificati i casi in cui il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, individuandoli in quelli *“di mancata istituzione, vacanza, assenza o impedimento del Presidente di sezione”*, laddove la presidenza spetterà, come già previsto, *“al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità”* (**art. 196, comma 2**).

Nell'ambito delle **funzioni particolari** (Capo IX del Titolo II della circolare), le novità più significative sono le seguenti:

- circa l'incarico di collaborazione nel coordinamento degli uffici del giudice di pace, è stata estesa la possibilità di attribuirlo ad un magistrato anche ove sia istituito un solo posto di presidente di sezione (la precedente limitazione ai soli casi di mancata istituzione del posto semidirettivo non era conforme alla normativa primaria⁸⁰) (**art. 203**). Si sono, inoltre, introdotti anche per questo incarico la durata e il divieto di conferimento d'ufficio, come per gli incarichi di coordinamento ex art. 103 e quelli di collaborazione ex art. 107 (**art. 204**);
- in ordine ai magrif, si è chiarito che i provvedimenti di nomina, di esonero dall'attività giudiziaria e di eventuale proroga costituiscono variazione tabellare (con analoga previsione per i provvedimenti inerenti all'esonero dei rid) (**art. 205**);
- quanto alla STO, è stata adeguata l'entità dell'esonero di cui beneficiano i componenti alla percentuale (40%) introdotta con la recente modifica del regolamento della struttura tecnica ed è stata prevista l'incompatibilità dell'incarico con le funzioni direttive e semidirettive, ove già conferite al momento dell'interpello bandito dal Consiglio per il relativo conferimento (**artt. 209 e 210**); tale modifica trova la sua ragion d'essere in quello che è sembrato un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di sottrarre le figure direttive e semidirettive ad un eccessivo impegno organizzativo – ritenendo opportuno che esse impieghino il proprio bagaglio professionale e il proprio tempo per l'espletamento dei compiti di organizzazione presso gli uffici cui sono assegnati, dove peraltro beneficiano di un esonero – e la necessità di evitare che chi sia già componente della STO debba

⁸⁰ L'art. 8 del d.lgs. n. 116/2017, infatti, dal titolo Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, al co. 1, prevede che “1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.”, mentre al co. 3 consente che “Nello svolgimento dei compiti di cui al co. 1, il presidente del tribunale” possa “avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali”, dunque, non necessariamente dei presidenti di sezione.




vedere compromesse le proprie aspirazioni rispetto ai concorsi per posti direttivi e semidirettivi, pubblicati successivamente al conferimento dell'incarico di componente della struttura;

- è stata, inoltre, introdotta una norma ad hoc per i magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), ai quali si riconosce la possibilità di un esonero *"di regola, in misura non superiore al 20%, in considerazione del concreto impegno che l'incarico comporta e del carico di lavoro dell'ufficio"* (**art. 218 bis**);

- con una clausola finale, si è ribadito che tutti gli incarichi – quelli disciplinati dagli articoli da 203 a 218 e ogni altro attribuito ai sensi della circolare - vanno inseriti nel sistema informatico, utilizzando l'apposito catalogo, al fine di consentire al Consiglio di conoscere, in ogni momento, gli incarichi istituzionali e/o organizzativi di cui i magistrati sono titolari (**art. 219**).

6.3) Benessere organizzativo e Tutela della genitorialità e della salute (Titolo IV) - Disposizioni Finali (Titolo V)

In tema di benessere organizzativo e di tutela della genitorialità e della salute (artt. 252-265), oltre a poco rilevanti aggiustamenti di tipo meramente formale e sistematico, le modifiche principali consistono:

* in una più chiara distinzione tra le disposizioni a tutela della gravidanza, maternità e genitorialità, concentrate nel §1, e quelle a tutela della malattia - sia del magistrato, sia dei prossimi congiunti - cui è dedicato il §2 (che richiama la disciplina del §1);

* nella espressa previsione della comunicazione, almeno semestrale, delle statistiche dell'ufficio a tutti i magistrati (**art. 256, comma 4**);

* nella estensione del divieto di cumulo degli esoneri ex art. 3 anche all'ambito del benessere organizzativo (**art. 258, comma 5**);

* nella specificazione del concetto di *"attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria"* da cui è esentato il magistrato con prole di età inferiore a sei anni, salvo l'espressa disponibilità dal medesimo manifestata (**art. 260, comma 2**); in particolare, allo scopo di risolvere non pochi problemi interpretativi rilevati in diverse variazioni tabellari già esaminate dal Consiglio, si è stabilito che *"Rientrano nell'ordinaria attività giudiziaria le sostituzioni del giudice astenuto, ricusato o impedito, secondo i criteri tabellari dell'Ufficio; non vi rientrano le assegnazioni interne, le supplenze, le coassegnazioni, le applicazioni infradistrettuali di cui alla delibera in data 20 giugno 2018 e s.m."*;

* nella espressa previsione della interlocuzione con il C.P.O. (che deve comunque pronunciarsi entro 7 giorni), ove il dirigente debba procedere all'adozione dei provvedimenti tabellari volti a regolamentare gli affari di cui deve occuparsi, al rientro in servizio (si tratta delle misure organizzative



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

di cui agli articoli 261, 262 e 264), il magistrato interessato dalla condizione soggettiva oggetto di tutela; nella esplicitazione che quest'ultimo vada sentito *“anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore”*⁸¹ (art. 260, comma 4);

* nella specificazione che la documentazione attestante le condizioni di salute deve essere trasmessa separatamente dal provvedimento di variazione tabellare in cui esse assumono rilevanza ed in via riservata (art. 265, comma 3).

L'ultima importante novità riguarda la disposizione finale (art. 266)⁸², dal titolo *“Sostituzione di circolari precedenti, entrata in vigore, regime transitorio”*, con la quale – oltre alla sostituzione di norme incompatibili contenute in precedenti circolari – sono stati analiticamente indicati:

- il quadriennio di validità delle tabelle: in coerenza con le tempistiche dettate dalla riforma ordinamentale per l'adozione della normativa consiliare di adeguamento (entro il 20.7.2024) nonché per la formulazione dei pareri dei Consigli giudiziari e la successiva approvazione consiliare (che devono precedere il quadriennio), tenuto anche conto della scadenza fissata dalla normativa primaria per il rinnovo dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo (dicembre 2024), il quadriennio è stato individuato nel 2026/2029;
- la data di entrata in vigore della circolare: è stata indicata una data, il 2.9.2024, sensibilmente successiva rispetto alla seduta plenaria di approvazione della circolare, al fine di consentire ai dirigenti di conoscerne e approfondirne i contenuti prima di adottare le variazioni tabellari che dalla medesima data saranno da essa disciplinate; tale data, peraltro, in ragione della posticipazione del quadriennio al 2026/2029, consente una fase di sperimentazione delle significative novità introdotte dalla circolare limitata alle sole variazioni tabellari, prima della loro applicazione al più complesso e impegnativo iter di formazione delle tabelle quadriennali;

⁸¹ Si tratta di modifiche proposte dal Comitato per le pari opportunità in magistratura (CPOM presso il Consiglio) che hanno trovato ampia condivisione.

⁸² L'art. 266 nella nuova formulazione prevede:

1. La presente circolare:

- sostituisce ogni altra precedente circolare in tema di tabelle degli uffici giudicanti nelle parti con essa incompatibile;
- disciplina le tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029;
- entra in vigore il 2 settembre 2024 e si applica alle variazioni tabellari e ai provvedimenti non formalizzati in variazione tabellare adottati da tale data;
- non si applica ai prospetti feriali per l'anno 2024 che continueranno ad essere regolamentata dalla circolare del 23 luglio 2020.

2. Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai Presidenti di sezione, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi giudici se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- i prospetti feriali dell'anno 2024: trattandosi di prospetti predisposti prima dell'entrata in vigore della presente circolare (predisposizione entro il 3.5.2024), si è ritenuto necessario escluderli dall'ambito della sua applicazione, stabilendo che saranno regolati dalla circolare sotto la vigenza della quale sono stati adottati; il Consiglio, pertanto, procederà all'esame e all'approvazione dei prospetti feriali del 2024 applicando la circolare sulle tabelle del triennio 2020/2022 (non opererà, dunque, il meccanismo del silenzio assenso di nuova introduzione);
- il regime applicabile agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della circolare (ove conferiti presso gli uffici di merito a magistrati diversi dai presidenti di sezione): al fine di garantirne l'adeguamento alle nuove previsioni, è stata introdotta una analitica disciplina secondo la quale *"Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai presidenti di sezione, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi giudici se la durata complessiva abbia raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente circolare, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare"*. I dirigenti si troveranno a dover adottare sul punto numerose variazioni tabellari – per il conferimento degli incarichi a magistrati diversi da quelli che hanno maturato il termine massimo prescritto dalla presente circolare ovvero per il rinnovo di incarichi già conferiti, se il termine massimo non è stato raggiunto (sempre che il conferimento originario sia conforme alla nuova circolare) – ma si è ritenuto tale adempimento esigibile, in considerazione della posticipazione delle scadenze temporali fissate per l'elaborazione delle segnalazioni/proposte tabellari quadriennali (che, come più volte ricordato, sono slittate in ragione della posticipazione del quadriennio di validità al 2026/2029). Sotto tale aspetto, peraltro, l'esperienza maturata esaminando i precedenti progetti tabellari (destinatari di numerosi rilievi in punto di adeguamento degli incarichi alla circolare di riferimento), ha fatto propendere per la scelta di un impegno immediato dei dirigenti volto a conformare i vari incarichi alla nuova normativa (sul piano dei presupposti, della durata, delle modalità di attribuzione), sicché nelle segnalazioni/proposte tabellari quadriennali possano confluire previsioni esenti da criticità.

7) Le modifiche riguardanti la Corte di cassazione e l'Ufficio del Massimario e del Ruolo (Titolo III)



V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Il **Titolo III** della circolare, **Capi da I a III** (artt. 220-239 bis), è esclusivamente dedicato alle tabelle della Suprema Corte e a specifici istituti che ne connotano l'organizzazione interna, sui quali si è intervenuti sia introducendo nuove norme, sia modificando e/o integrando le precedenti⁸³.

Le novità più significative, in particolare, riguardano:

- l'organizzazione dell'ufficio: in una disposizione introdotta *ex novo* si indica il contenuto strutturale imprescindibile della tabella (art. 221)⁸⁴;

- la destinazione dei consiglieri alle sezioni (civili e penali): con una norma di nuova introduzione, oltre a formalizzare il rinvio alle disposizioni sui concorsi interni degli uffici di merito, in quanto compatibili, si è recepito il contenuto della corrispondente norma delle vigenti tabelle della Corte, integrandolo con l'attribuzione dell'espressa rilevanza – in ragione delle specificità del posto da ricoprire - alle funzioni giudicanti e, tra queste, alle funzioni di legittimità; si è, inoltre, specificato – al precipuo scopo di evitare difficoltà comparative rilevate in diversi concorsi interni di destinazione alle sezioni - che i criteri di cui all'articolo 128 della circolare⁸⁵ potranno trovare applicazione ai fini della valutazione della positiva esperienza giudiziaria, soltanto qualora i posti messi a concorso

⁸³ A tali norme, si aggiungono:

- ulteriori disposizioni della circolare dettate per gli uffici di merito in cui si prevede l'applicazione, sic et simpliciter o in quanto compatibili, anche alla Corte di cassazione (articoli: 20 co. 1; 22 co. 7; 23; 24 co. 3; 30 co. 4; 38 co. 6; 39 co. 1; 175; 208; da 210 a 215);

- altre disposizioni, non collocate nel Titolo III, ma espressamente previste per l'ufficio di legittimità. Si tratta degli articoli: 18 (Proposta tabellare della Corte di cassazione), che contempla il modello standard e il rinvio al Titolo III oltre che al Titolo I, in quanto compatibile; 2, co. 1, lett. h) che indica, quale contenuto delle tabelle, per la Corte di cassazione, anche le soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 165 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.; 7, co. 1, lett. g), che, quanto al contenuto del DOG, in adempimento di quanto previsto dal decreto delegato, stabilisce che la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, sia acquisita previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati.

⁸⁴ Art. 221 Organizzazione dell'ufficio

1. La proposta tabellare è predisposta con riferimento alla pianta organica complessiva dell'ufficio, comprensiva dei posti vacanti. L'organico, effettivo e vacante, va indicato per ciascun settore e per ogni sezione, con la specificazione, per ogni sezione, del presidente titolare nonché del numero dei posti di presidente non titolare e di consigliere, coperti e vacanti.
2. Il numero dei magistrati assegnati a ciascun settore e a ciascuna sezione va individuato sulla base della valutazione dei flussi e delle pendenze da effettuarsi, se del caso, con l'ausilio della Commissione flussi.
3. Il numero dei presidenti di sezione, titolari e non titolari, da destinare al settore civile e al settore penale, deve tenere conto del rapporto tra posti direttivi e organico dei consiglieri.
4. La proposta tabellare indica i criteri di organizzazione di ciascuna sezione, all'interno della quale vanno preferiti modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee.
5. Nel caso in cui siano individuate aree omogenee di competenza specifica, la proposta tabellare indica i criteri di assegnazione dei consiglieri alle aree omogenee idonei a preservare la funzione di nomofilachia nonché congrui limiti temporali alla loro permanenza presso la medesima area omogenea.
6. La proposta tabellare indica altresì:
 - i criteri organizzativi degli uffici per il processo specificandone componenti, direzione, coordinamento e compiti, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 151/2022 e dall'articolo 10 della circolare, in quanto compatibile;
 - ove istituito, i criteri organizzativi dell'ufficio deputato ad occuparsi delle questioni pregiudiziali di cui agli artt. 363 bis c.p.c. e, in ogni caso, i criteri di assegnazione dei relativi ricorsi;
 - le soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 165 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.;
 - le misure organizzative alle quali ricorrere nei casi di cui all'articolo 37, co. 5 ter, anche su segnalazione del presidente di sezione ai sensi dell'art. 37, co. 5 quater, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

⁸⁵ Disposizione che disciplina: l'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti in materia famiglia, lavoro, società, esecuzioni, crisi d'impresa, immigrazione, insolvenza (art. 128).



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

comportino la trattazione, in via esclusiva o prevalente, delle materie specialistiche cui fa riferimento il citato articolo. Anche in questo concorso interno, come in quelli relativi agli uffici di merito, si è fissato il termine entro il quale devono essere maturate le esperienze da far valere ai fini della valutazione comparativa (data di pubblicazione dell'interpello). Si è precisato che i predetti criteri devono essere indicati nella tabella (**art. 222**);

- la designazione dei Presidenti di sezione titolari: sono rimasti inalterati i criteri di valutazione attitudinale con alcune specificazioni e, in particolare, è stata chiarita la valenza pari ordinata; in ordine alla capacità professionale, è stato eliminato il riferimento alla qualità dei provvedimenti redatti, quale parametro che riguarda più specificatamente i presidenti non titolari; come negli altri concorsi interni, è stato attribuito particolare rilievo delle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità; anche in questo caso, è stata indicata la data di pubblicazione dell'interpello quale termine entro cui devono essere maturate le esperienze da far valere ai fini della valutazione comparativa (**art. 223**);

- l'assegnazione dei presidenti non titolari: questo aspetto è stato disciplinato con una norma di nuova introduzione che prevede l'interpello e i seguenti criteri attitudinali, pari ordinati tra loro: a) la capacità organizzativa valutata sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti; b) la capacità professionale, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, desunta anche dalla qualità dei provvedimenti redatti; c) le esperienze maturate nelle materie di competenza della sezione di destinazione; d) la dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio. Per il resto, la regolamentazione è sovrapponibile a quella dei presidenti titolari (**art. 223 bis**);

- la collaborazione dei Presidenti titolari nella organizzazione dell'ufficio: si è specificato che essa riguarda anche la elaborazione dei criteri generali per la formazione del ruolo di udienza (**art. 224**);

- gli incarichi di componente del Segretariato generale e del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.): sono stati introdotti la durata quadriennale, prorogabile per un ulteriore biennio (durata prima non prevista); la possibilità di riconoscere un esonero dall'attività giurisdizionale, purché nel rispetto del rinnovato articolo 3 (che prevede il divieto di cumulo di esoneri); l'espressa indicazione nella tabella della disciplina dei rapporti tra il CED e i RID nonché dei componenti del Segretariato generale, del Direttore e Vicedirettore del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.), con i compiti loro attribuiti e l'eventuale esonero di cui beneficiano. Si è specificato che, tra i compiti del C.E.D., vanno in ogni caso inclusi quelli di cui all'art. 137 ter, n. 1, disp. att. c.p.c.⁸⁶ (**art. 225**);

⁸⁶ L'art. 137 ter disp. att. c.p.c., prevede che "Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P13382/2024



S.

- le sezioni filtro: per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 è stato soppresso il riferimento alla sezione prevista dall'articolo 376, comma 1, c.p.c. (sesta sezione civile) ormai abrogata mentre inalterato è rimasto il riferimento alla sezione ex articolo 610, comma 1, c.p.p. (settima sezione penale) (**art. 227**);

- le funzioni particolari: anche per il referente informatico, il referente per la formazione, il componente del Consiglio direttivo e per ogni altro incarico che comporti esonero dal lavoro giudiziario si è prevista l'applicazione dell'art. 3 sul divieto di cumulo di esoneri, con conseguente applicazione esclusiva di quello che prevede la maggiore percentuale (**art. 229**);

- i calendari di udienza delle sezioni: la disciplina della predisposizione semestrale dei calendari, prima limitata al settore civile, è stata generalizzata e quindi estesa anche al settore penale; si è puntualizzato, inoltre, che i criteri, oggettivi e predeterminati, da utilizzare per la formazione dei calendari di udienza semestrali vanno indicati nella proposta tabellare (**art. 231**);

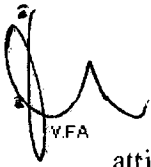
- l'assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori: con riguardo alla eventuale deroga ai criteri oggettivi e predeterminati, per un verso, si richiede di indicare espressamente nella proposta tabellare i casi in cui ciò sia possibile; per altro verso, si subordina la deroga all'adozione di un provvedimento motivato che dia conto delle esigenze di servizio che la giustificano e, ove ricorra, della eccezionale necessità di risolvere particolari questioni di diritto, che induca a tenere conto della specifica esperienza professionale di determinati magistrati (**art. 233**);

- l'assegnazione degli affari: innanzitutto, la norma, prima riguardante i soli affari penali, è stata estesa anche a quelli civili; si specifica poi che, ove sia loro attribuito un valore ponderale, si deve tenere conto del valore massimo ai fini della equilibrata distribuzione degli affari per singola udienza e per singolo relatore; si esplicita, quindi, per il settore penale, che i criteri di distribuzione tra le sezioni dei procedimenti in materia di criminalità organizzata vanno indicati nella tabella (**art. 234**);

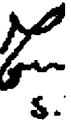
- i criteri di assegnazione dei magistrati alle S.U.: al fine di evitare difficoltà comparative registrate in diversi concorsi interni, in linea generale, si è esplicitato quanto affermato nelle relative deliberazioni consiliari, chiarendo che pur potendosi tenere conto della diligenza (in termini di assenza o presenza di ritardi nel deposito dei provvedimenti), essa non costituisce criterio attitudinale; si è precisato, altresì, come per i concorsi interni degli uffici di merito, allo scopo di garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento dei candidati, che la valutazione deve avere riguardo alle esperienze maturate dagli aspiranti fino alla data di pubblicazione dell'interpello; è stata poi introdotta una distinzione – peraltro già prevista dalle vigenti tabelle della Corte – tra i criteri

1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363 bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;

2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate."


V.FA

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

attitudinali sottesi all'assegnazione alle S.U. dei consiglieri (invariati rispetto alla precedente circolare, salvo stabilire espressamente che, tra le funzioni giudicanti di legittimità, assume particolare rilievo la presidenza dei collegi) e quelli inerenti all'assegnazione dei presidenti non titolari; per questi ultimi, infatti, chiarendo l'omologa disposizione delle tabelle della Corte, si è prescritto che assumono valenza selettiva prioritaria: a) la pregressa attività di componente delle sezioni Unite; b) l'anzianità nelle funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione; c) le attività svolte su delega del presidente titolare; solo in caso di parità, sovengono i criteri previsti per i consiglieri; se la parità persiste, prevale il presidente di sezione non titolare più anziano in ruolo (art. 236);

- l'assegnazione degli affari ai componenti delle S.U.: si richiede che i relativi criteri obiettivi, predeterminati e verificabili siano indicati espressamente nella proposta tabellare (art. 238);

- l'UPSUC (ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle S.U. civili): con una norma di nuova introduzione, si richiede che la proposta tabellare preveda, presso le Sezioni Unite, l'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili (UPSUC), indicandone i compiti, la composizione, i criteri per il conferimento dell'incarico di componente, la durata dell'incarico e l'eventuale esonero parziale. Le vigenti tabelle della Corte contemplano tale ufficio ed anche i "requisiti" per la nomina dei componenti, tuttavia, l'equivoco tenore letterale della relativa disposizione (§25)⁸⁷ - che non chiarisce se l'appartenenza alle S.U. debba essere attuale o meno, unitamente alla mancata previsione dell'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità, che appare particolarmente pregnante in relazione alle funzioni da svolgere - ha indotto il Consiglio a formalizzare l'elenco dei seguenti criteri attitudinali (da valutarsi nell'ambito di un giudizio complessivo):

a) l'esperienza maturata come componente delle Sezioni Unite civili;

b) l'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità;

c) l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo dimostrando spiccate attitudini di studio. Si è, inoltre, precisato che *"L'incarico non può essere conferito al magistrato che non possa assicurare una assidua presenza in Corte"* (art. 239 bis).

In relazione al **Capo IV** (artt. 240-251), relativo all'**Ufficio del Massimario e del ruolo**, i principali interventi modificativi sono stati dettati dalla nuova formulazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'articolo 7 della legge n. 71/22. In particolare, non è più

⁸⁷ Al paragrafo 25, punto 4, si legge che "Costituiscono requisiti per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio l'appartenenza alle sezioni Unite o l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo dimostrando spiccate attitudini di studio, nonché l'impegno ad assicurare una assidua presenza in Corte."



V.F.A.

Roma	08/07/2024
Protocollo	P 13382/2024



S.

prevista la possibilità di destinare i magistrati del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio, sicché sono state eliminate tutte le disposizioni, o parti di esse, riguardanti tale destinazione⁸⁸. Sono state, inoltre, modificate le condizioni per l'applicazione alla corte volte all'esercizio delle funzioni di legittimità (come previsto dalla normativa primaria, la quarta valutazione di professionalità ha sostituito la terza ed è stato introdotto il limite al numero dei magistrati applicabili vale a dire "*fino alla metà dei magistrati dell'ufficio*") e, in tal senso, sono stati aggiornati l'**art. 246** (già art. 250) e l'**art. 248** (già art. 252).

Ulteriori novità concernono:

- l'espressa previsione che una specifica sezione della proposta tabellare della Corte di cassazione contenga i criteri di organizzazione dell'ufficio del Massimario e del Ruolo, come del resto si è constatato avvenire nelle tabelle in vigore (**art. 240, comma 4**);
- la espressa indicazione nella tabella degli incarichi di Direttore, Vicedirettori, Coordinatori ed ogni ulteriore incarico di collaborazione che resta comunque attribuibile secondo il criterio della rotazione (**art. 242, comma 4**);
- il Direttore e i Vicedirettori, per i quali è stata modificata la durata dell'incarico (non più 3 anni rinnovabili per analogo periodo, ma 4 anni rinnovabili per un biennio) (**art. 243**);
- i coordinatori di settore, per i quali è stata aumentata la durata dell'incarico (aumentata a 2 anni rinnovabili fino a 4 in luogo dell'anno rinnovabile fino a 3, previsto dalla precedente disciplina) (**art. 244**).

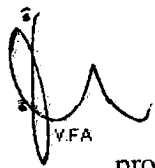
8) Le modifiche inerenti alla gestione informatica delle tabelle e delle relative variazioni

La Settima Commissione ha avuto modo di rilevare in più occasioni l'importanza della tempestiva conoscibilità delle tabelle in vigore da parte dei magistrati in servizio nel relativo ufficio o ivi destinati con delibera consiliare.

Alcune modifiche della circolare, pertanto, sono state dettate dalla primaria esigenza di allineare l'iter di elaborazione e approvazione delle tabelle e delle successive variazioni al sistema informatico con il quale vengono gestite e grazie al quale se ne garantisce la conoscenza ai magistrati interessati.

La tabella dell'Ufficio è, infatti, una struttura dinamica, in continuo divenire, che ha origine con la segnalazione (negli uffici di primo grado) o con la proposta (negli altri uffici) del dirigente, prosegue con l'iter di approvazione e si sviluppa e cambia con le successive variazioni tabellari che il dirigente dell'Ufficio ritiene necessario adottare nel periodo di vigenza. L'insieme di tali

⁸⁸ Sono stati, in particolare, soppressi gli articoli 238, co. 2, lett. f) e quelli da 244 a 249 (numerazione della precedente circolare).



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

provvedimenti, con i dati che li connotano, non può prescindere dal corretto inserimento nel sistema informatico (quello attualmente in uso è il sistema Csmapp o Cosmapp).

Nella presente circolare, quindi, è stata in più parti ribadita la necessità sia dell'inserimento nel sistema informatico dei provvedimenti (segnalazione/proposta tabellare, variazioni tabellari, tabella feriale, ecc.), sia dell'aggiornamento del sistema informatico, con ciò riferendosi all'inserimento dei dati contenuti nei provvedimenti (secondo gli step e i *template* connessi), proprio al fine di rendere la tabella informatica coerente con il documento tabellare e garantirne l'aggiornamento con la situazione vigente nell'Ufficio⁸⁹.

Si è avuto cura, in particolare, di armonizzare l'inserimento dei provvedimenti e dei dati nel sistema informatico con la scansione temporale dell'iter di adozione/approvazione previsto nella circolare. Sotto tale profilo, preliminarmente, occorre ricordare che, sebbene il procedimento tabellare cambi a seconda che si tratti di uffici di primo grado o meno, invariata rimane, invece, la connessa procedura informatica. Solo per gli uffici di primo grado, invero, la proposta tabellare quadriennale (o la variazione tabellare ordinaria) – che è adottata dal Presidente della Corte d'appello – è preceduta dalla segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato (artt. 19 e 39), mentre il provvedimento di variazione immediatamente esecutiva è adottato direttamente dal dirigente (art. 40 e 41). Negli altri uffici (Corti di appello e Corte di cassazione), la proposta quadriennale e la proposta di variazione tabellare ordinaria – al pari del provvedimento di variazione immediatamente esecutiva – non possono essere preceduti da alcuna segnalazione (essendo direttamente adottati dal Presidente della Corte).

Si propongono, a seguire, a titolo esemplificativo, gli step informatici previsti per la formazione della tabella quadriennale di un ufficio di primo grado:

- il primo step è dato dall'inserimento nel sistema informatico della segnalazione del dirigente, con la registrazione dei corrispondenti dati nei *template* interessati dalle modifiche (art. 19);
- quindi, è necessario utilizzare prima la funzionalità “avvia iter”; successivamente, da “attività in corso”, utilizzare la funzione “prepara-attiva-completa interlocuzione” per inserire i contributi obbligatori; al termine di dette operazioni - sempre da “attività in corso” - il dirigente potrà procedere con “invio segnalazione”, così apponendo la propria firma elettronica che attesta il deposito del provvedimento e, automaticamente, il sistema trasmette la segnalazione al Presidente della Corte e invia la comunicazione del deposito ai magistrati dell'ufficio (art. 19);

⁸⁹ L'inserimento nel sistema informatico, in particolare, è specificato nei seguenti articoli: 14, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30 (proposta tabellare); 36-38 (prospetto feriale); 39-41 (variazioni tabellari); 45-46; 51, 59, 60, 85, 88, 91, 96-99, 102, 104, 107, 122, 123, 133, 138, 140, 144, 145, 148, 176, 188, 206, 219, 220, 237, 239, 242, 248, 267.



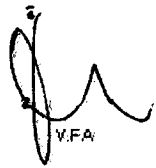
V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- dal deposito informatico della segnalazione decorrono, altrettanto automaticamente, i termini per la presentazione di eventuali osservazioni (e successive controdeduzioni), che andranno parimenti inserite nel sistema informatico dai magistrati interessati (art. 20);
- solo allo spirare dei predetti termini (validi anche per i magistrati onorari), il Presidente della Corte, ove condivida la segnalazione, può “accoglierla” (la segnalazione diviene in questo modo proposta del Presidente della Corte) e, mediante la funzionalità “invio”, la trasmette al Consiglio giudiziario che, soltanto da quel momento, potrà prenderla in carico per il prescritto parere (art. 22);
- ove il Presidente della Corte non ritenga di condividere, in tutto o in parte, la segnalazione, il sistema informatico ne consente il rigetto ma non la modifica (in questo caso il dirigente dell’ufficio interessato non potrà che procedere all’inserimento di una nuova segnalazione e l’iter riprende dal principio);
- il Consiglio giudiziario, dopo la presa in carico, esaminati la proposta e gli atti acquisiti o pervenuti (note di risposta a richieste interlocutorie, parere Commissione Flussi e/o CPOM, note del Procuratore della Repubblica o del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ecc.), formula il “parere conclusivo” e procede al suo inserimento nel sistema informatico (artt. 22 e 23);
- il sistema consente anche il “parere interlocutorio” del Consiglio giudiziario nei casi di mera richiesta di chiarimenti nonché nelle ipotesi di accoglimento delle osservazioni ovvero quando intenda formulare parere negativo (art. 24, commi 1 e 2): in tali evenienze, il dirigente, ricevuto il parere interlocutorio, può rispondere ai chiarimenti con una nota o modificare l’originaria proposta (che va trasmessa, come modificata, al Presidente della Corte per le sue determinazioni, quale titolare del potere di proposta ai sensi dell’art. 7 bis o.g.) ovvero proporre osservazioni (i relativi atti vanno inseriti nel sistema informatico come allegati alla pratica di riferimento); all’esito, il Consiglio giudiziario esprime il parere conclusivo e lo inserisce nel sistema informatico;
- soltanto con l’inserimento del parere conclusivo, la pratica giunge nella piena disponibilità della Settima Commissione, che la prende informaticamente in carico, con conseguente decorrenza dei termini per l’approvazione consiliare, anche mediante la formazione del silenzio-assenso (art. 28);
- intervenuta la delibera consiliare (di approvazione o non approvazione, parziale o integrale), essa viene inviata tramite sistema informatico al Presidente della Corte di Appello e al Dirigente dell’Ufficio interessato (nel caso di proposta quadriennale, la delibera sarà inviata anche al Ministero della Giustizia per l’adozione del decreto di competenza). Secondo il


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

novellato art. 30, il dirigente ne darà comunicazione ai magistrati dell'ufficio che, tramite accesso al sistema informatico, potranno consultare la delibera (definito "contributo protocollato" e presente come ultimo dei documenti della pratica) ed il vigente progetto tabellare dell'Ufficio (file "Organizzazione").

Analogo iter informatico è previsto, come anticipato, per le variazioni tabellari ordinarie (art. 39) e per le variazioni immediatamente esecutive (artt. 40 e 41) degli uffici di primo grado, mentre per le proposte e le variazioni delle Corti d'appello e della Corte di cassazione la procedura, naturalmente, non prevede il duplice passaggio segnalazione/proposta.

Il sistema informatico attualmente in uso (Csmapp) non prevede l'autonomo inserimento degli interpelli banditi per i concorsi interni e delle relative osservazioni e controdeduzioni (art. 114-115) che, pertanto, andranno allegati al provvedimento di variazione tabellare che definisce il concorso, unitamente a quanto il dirigente riterrà utile ai fini dell'approvazione. Soltanto dal momento dell'inserimento nel sistema informatico di tale provvedimento, infatti, la procedura informatica è analoga a quella sopra riportata a titolo esemplificativo.

Nel caso di provvedimenti non formalizzati in variazioni tabellari e, pertanto, non inseriti nel sistema informatico, le relative osservazioni dei magistrati andranno proposte al Consiglio Superiore della Magistratura trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.csm@giustiziacert.it e anticipandole all'indirizzo di posta elettronica settimana@csm.it (art. 43). In questi specifici casi, infatti, l'intera procedura non può essere gestita tramite l'applicativo Csmapp.

La gestione informatica dell'organizzazione del periodo feriale, invece, si concretizza nell'inserimento del provvedimento adottato dal dirigente, con allegato il prospetto feriale (art. 36, co. 4), senza che debba essere compilato alcun *template* (art. 38, co. 5). Con tale inserimento, il sistema informatico scandisce automaticamente i termini e i passaggi successivi fino alla valutazione del Consiglio superiore. Allo stesso modo è previsto l'inserimento delle eventuali variazioni al prospetto feriale, ove possibile da accorpate in un unico provvedimento, che dovranno essere inserite nel sistema informatico come un nuovo prospetto feriale e per le quali il competente Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo dovranno esprimere il parere entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento (art. 38, co. 8).


V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Come già accennato, è necessario che la tabella informatica riporti tutti i dati e gli elementi utili a renderla corrispondente all'effettiva organizzazione dell'Ufficio. Sotto questo aspetto, vengono in rilievo le previsioni di cui agli articoli 51, 59 e 60. Nella compilazione dei *template* occorre avere particolare cura all'inserimento dell'organico sezionale e dei posti vacanti (n.n.) e all'associazione dei nominativi dei magistrati (togati ed onorari) alle sezioni, indicando anche l'apporto percentuale di ognuno alla sezione. Per ogni magistrato deve essere altresì inserita nel sistema la data di immissione in servizio (art. 140) e la data di assegnazione alla posizione tabellare (art. 123), quest'ultima di particolare importanza ai fini del calcolo del termine massimo di permanenza nelle medesime funzioni ex art. 19, d.lgs. n. 160/2006. Deve, infine, evidenziarsi la rilevanza dell'inserimento nel sistema informatico della corretta associazione delle materie alle sezioni e/o ai magistrati. Al fine della esaustiva compilazione della tabella informatica si ricorda, in ogni caso, che è disponibile *online*, nella sezione Comunicazioni di Csmapp, il "Manuale Tabelle Triennali" del 4 marzo 2021, pienamente valido per gli aspetti che qui interessano.

Vi è poi il fascicolo dell'ufficio (in via di implementazione) di cui all'art. 45, ovvero la raccolta delle tabelle quadriennali e delle relative variazioni tabellari suddiviso per periodo di vigenza. Il Consiglio giudiziario potrà accedere a detto fascicolo ai fini dello svolgimento dei propri compiti. Il fascicolo dell'ufficio, alimentato in via automatica dal sistema informatico, renderà consultabili anche ai magistrati dell'ufficio le tabelle, le variazioni tabellari, il DOG e i criteri organizzativi inerenti all'assegnazione dei magistrati e alla distribuzione degli affari (l'attuale consultazione, ancorché prevista tramite accesso diretto del magistrato al sistema, risulta forse meno organica perché parcellizzata nelle singole pratiche/variazioni tabellari). Il terzo comma dell'art. 45 specifica che il fascicolo dell'ufficio è altresì condiviso con la Quinta Commissione, in ragione delle competenze ad essa attribuite in ordine alle nomine per incarichi direttivi e semidirettivi e per le relative conferme. Non è operativa, invece, la previsione di un Archivio digitale dell'ufficio giudiziario di cui all'art. 46.



V.F.A.



S.

CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDICANTI

INDICE

Titolo I - Tabelle degli uffici giudicanti.....	1
Capo I - Disposizioni generali	1
Articolo 1 - Oggetto e scopo delle tabelle.....	1
Articolo 2 - Contenuto delle tabelle	1
Articolo 3 - Esoneri	2
Articolo 4 - Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza	2
Capo II - Disposizioni sulle tabelle degli uffici giudicanti	2
Sezione I - Proposta tabellare.....	2
Articolo 5 - Struttura della proposta tabellare.....	2
Articolo 6 - Documento organizzativo generale	3
Articolo 7 - Contenuto ed elaborazione del documento organizzativo generale	3
Articolo 8 - Programmi di gestione.....	3
Articolo 9 - Tirocini	4
Articolo 10 - Uffici per il processo nei Tribunali ordinari e nelle Corti d'appello.....	4
Articolo 11 - Uffici per il processo nei Tribunali di sorveglianza	5
Articolo 12 - Uffici per il processo nei Tribunali per i minorenni.....	6
Articolo 13 - Progetto tabellare.....	6
Sezione II - Procedimento di approvazione della proposta tabellare.....	6
Articolo 14 - Redazione della proposta tabellare.....	6
Articolo 15 - La segnalazione dei dirigenti.....	7
Articolo 16 - Collaborazione di un magistrato delegato	7
Articolo 17 - Termini per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio e per gli ulteriori adempimenti.....	8
Articolo 18 - Proposta tabellare della Corte di cassazione	8
Articolo 19 - Termini per l'inserimento e l'invio della segnalazione tabellare tramite sistema informatico	8
Articolo 20 - Osservazioni sulla segnalazione tabellare ed eventuali controdeduzioni.....	9
Articolo 21 - Comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati e al Procuratore della Repubblica ed eventuali contributi valutativi	9
Articolo 22 - Parere del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo	9
Articolo 23 - Termini per l'esame e per il parere conclusivo del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo.....	10
Articolo 24 - Accoglimento delle osservazioni e parere negativo	10
Articolo 25 - Esecutività della nuova proposta tabellare	10
Articolo 26 - Inosservanza dei termini non giustificata	11
Articolo 27 - Presa in carico della proposta di tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura	11
Articolo 28 - Approvazione ed efficacia delle tabelle. Possibile approvazione parziale.....	11
Articolo 29 - Mancata approvazione, parziale o totale, della proposta tabellare.....	11
Articolo 30 - Comunicazione della delibera del Consiglio Superiore e della tabella	12
Articolo 31 - Pubblicazione sul sito internet dell'ufficio.....	12
Sezione III - Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze	12
Articolo 32 - Nomina dei componenti e durata dell'incarico	12



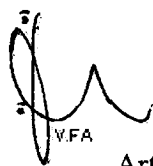
V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Articolo 33 - Composizione.....	13
Articolo 34 - Collaborazione e funzioni	13
Articolo 35 - Regolamento.....	13
Sezione IV - Periodo feriale.....	14
Articolo 36 - Periodo feriale	14
Articolo 37 - Criteri per la redazione del prospetto feriale	14
Articolo 38 - Procedimento di approvazione del prospetto feriale	15
Capo III - Variazioni tabellari.....	15
Articolo 39 - Variazioni tabellari ordinarie.....	15
Articolo 40 - Variazioni tabellari immediatamente esecutive	16
Articolo 41 - Procedimento per le variazioni tabellari immediatamente esecutive	16
Articolo 42 - Inosservanza dei termini non giustificata.....	17
Articolo 43 - Osservazioni in caso di violazione delle disposizioni in materia tabellare	17
Capo IV - Osservanza delle direttive in materia tabellare e pubblicità dei provvedimenti tabellari ..	17
Articolo 44 - Osservanza delle direttive in materia tabellare.....	17
Articolo 45 - Il Fascicolo dell'Ufficio	17
Articolo 46 - L'Archivio digitale dell'ufficio giudiziario.....	18
Titolo II - Organizzazione degli uffici giudicanti di merito	18
Capo I - Disposizioni generali	18
Articolo 47 - Organizzazione dell'ufficio.....	18
Articolo 48 - Coassegnazione per esigenze di riconversione	18
Articolo 49 - Numero e dimensionamento delle sezioni.....	19
Articolo 50 - Deroga al dimensionamento delle sezioni.....	19
Articolo 51 - Organico sezionale	19
Articolo 52 - Criteri organizzativi delle sezioni.....	19
Articolo 53 - Funzioni collegiali e monocratiche	20
Articolo 54 - Destinazione al settore penale	20
Articolo 55 - Scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali	20
Capo II - Sezioni specializzate.....	20
Sezione I - Disposizioni generali	20
Articolo 56 - Specializzazione delle sezioni di Tribunale e di Corte d'appello	20
Articolo 57 - Costituzione di sezioni specializzate.....	20
Articolo 58 - Specializzazione interna alle sezioni	21
Articolo 59 - Permanenza massima nella medesima posizione tabellare	21
Articolo 60 - Inserimento nel sistema informatico delle materie trattate	21
Sezione II - Delle singole specializzazioni	21
Articolo 61 - Sezione lavoro	22
Articolo 62 - Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro	22
Articolo 63 - Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona	22
Articolo 64 - Sezioni specializzate in materia di impresa.....	22
Articolo 65 - Composizione delle sezioni in materia di impresa.....	22
Articolo 66 - Assegnazione degli affari e tendenziale competenza esclusiva in materia di impresa ..	23
Articolo 67 - Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.....	23
Articolo 68 - Composizione delle sezioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.....	23



V.F.A.

<i>Esme</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Articolo 69 - Assegnazione degli affari e tendenziale competenza non esclusiva in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea	24
Articolo 70 - Sezione Gip/Gup	24
Articolo 71 - Coordinamento della sezione o dell'ufficio Gip/Gup	24
Articolo 72 - Composizione della sezione o dell'ufficio Gip/Gup	24
Articolo 73 - Assegnazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup	25
Articolo 74 - Assegnazione degli affari	25
Articolo 75 - Tribunale del riesame	25
Articolo 76 - Criteri organizzativi del tribunale del riesame	25
Articolo 77 - Criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame	26
Articolo 78 - Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1	26
Articolo 79 - Composizione del collegio	26
Articolo 80 - Sostituzione dei componenti	26
Articolo 81 - Eventuale riduzione del carico ordinario di lavoro	27
Sezione III - Direttive riguardanti la Corte d'appello	27
Articolo 82 - Sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni	27
Articolo 83 - Ricorsi in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo	27
Capo III - Magistrati con funzioni direttive e semidirettive	28
Sezione I - Disposizioni generali	28
Articolo 84 - Compiti dei Presidenti di Corte d'appello e dei Presidenti di Tribunale	28
Articolo 85 - Attività giudiziaria riservata ai Presidenti	28
Sezione II - Presidenti di Tribunale	28
Articolo 86 - Direzione di una sezione e presidenza di collegi	28
Articolo 87 - Tribunali organizzati in sezioni e attività di direzione dell'ufficio	29
Articolo 88 - Potere di delega	29
Articolo 89 - Delega per le funzioni presidenziali in materia di famiglia	29
Sezione III - Presidenti di sezione di Corte d'appello	30
Articolo 90 - Assegnazione alle Sezioni dei Presidenti di sezione di Corte d'appello	30
Articolo 91 - Attività giudiziaria riservata ai Presidenti di sezione di Corte di Appello	30
Articolo 92 - Esame preliminare delle impugnazioni	30
Articolo 93 - Rinvio	31
Sezione IV - Presidenti di sezione di Tribunale	31
Articolo 94 - Assegnazione alle Sezioni dei Presidenti di sezione di Tribunale	31
Articolo 95 - Compiti del Presidente di sezione di Tribunale	31
Articolo 96 - Attività giudiziaria riservata ai Presidenti di sezione di Tribunale	31
Articolo 97 - Accesso al sistema informatico	32
Articolo 98 - Incarichi di direzione, coordinamento e collaborazione	32
Articolo 99 - Magistrato vicario	32
Articolo 100 - Divieto di designazione di un magistrato non confermato nelle funzioni	33
Articolo 101 - Modalità organizzative per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e la verifica dell'andamento del servizio	33
Articolo 102 - Sezioni Gip	34
Sezione V - Incarichi di coordinamento nei casi di mancata istituzione, vacanza, assenza o impedimento dei Presidenti di sezione	34
Articolo 103 - Incarichi di coordinamento di un settore o delle sezioni di tribunale	34
Articolo 104 - Criteri di scelta del magistrato incaricato del coordinamento	35



V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Articolo 105 - Assenza di esonero dal lavoro giudiziario.....	35
Sezione VI - Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Mancata conferma	35
Articolo 106 - Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Mancata conferma.....	35
Sezione VII - Incarichi di collaborazione ai magistrati	36
Articolo 107 - Magistrati collaboratori	36
Articolo 108 - Assenza di esonero dal lavoro giudiziario.....	36

Capo IV - Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio	36
Sezione I - Disposizioni generali	36
Articolo 109 - Mobilità interna e adempimenti in caso di trasferimenti.....	37
Articolo 110 - Divieto di trasferimento senza il consenso.....	37
Articolo 111 - Funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare	37
Articolo 112 - Magistrati provenienti da un ufficio di Procura	37
Articolo 113 - Incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 38	
Sezione II - Concorsi interni	38
§1 - Disposizioni generali	38
Articolo 114 - Individuazione dei posti, contenuto del bando di concorso, posti di risulta	38
Articolo 115 - Comunicazione e pubblicazione del bando. Osservazioni	38
Articolo 116 - Domanda di assegnazione o di tramutamento e ordine di preferenza.....	39
Articolo 117 - Limiti al numero di domande	39
Articolo 118 - Legittimazione.....	39
Articolo 119 - Applicazione extra distrettuale e legittimazione	40
Articolo 120 - Differimento dell'efficacia del provvedimento di tramutamento	40
Articolo 121 - Procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria	40
Articolo 122 - Scambio di posti	40
Articolo 123 - Inserimento nel sistema informatico della data di effettivo possesso	40
Articolo 124 - Omogeneità nell'assegnazione o formazione dei ruoli	40
§2 - Valutazione degli aspiranti	41
Articolo 125 - Criteri di valutazione	41
Articolo 126 - Valutazione delle attitudini	41
Articolo 127 - Valutazione delle attitudini per le funzioni di Gip/Gup	42
Articolo 128 - Valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, crisi d'impresa e immigrazione	42
Articolo 129 - Valutazione delle attitudini per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d'impresa	42
Articolo 130 - Valutazione delle attitudini per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea	43
Articolo 131 - Rilevanza di eventuali situazioni di incompatibilità	43
Articolo 132 - Variazione tabellare di definizione del bando di concorso	43
Articolo 133 - Comunicazione del provvedimento.....	43
§3 - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi e sospensione dell'attività	43
Articolo 134 - Istituzione di una nuova sezione	44
Articolo 135 - Unione di sezioni preesistenti.....	44
Articolo 136 - Sospensione dell'attività di una sezione o di un collegio.....	44
§4 - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione e ricollocamento in ruolo	44
Articolo 137 - Assegnazione di un magistrato di nuova destinazione.....	44
Articolo 138 - Assegnazione interna.....	44



<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



Articolo 139 - Assegnazione in caso di ricollocamento in ruolo e in caso di cessazione da un incarico direttivo o semidirettivo	45
Articolo 140 - Inserimento nel sistema informatico della presa di possesso	45
§5 - Assegnazione di Presidenti di sezione	45
Articolo 141 - Assegnazione dei Presidenti di sezione	45
§6 - Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio	45
Articolo 142 - Limiti all'assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio	45
Articolo 143 - Individuazione dei posti da assegnare	46
Articolo 144 - Scelta e assegnazione dei posti	46
Articolo 145 - Vincolatività dell'assegnazione	46
Sezione III - Termine di permanenza nell'incarico	46
Articolo 146 - Termine massimo di permanenza nell'incarico	46
Articolo 147 - Mutamento della posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza	47
Articolo 148 - Assegnazione provvisoria in caso di scadenza del termine massimo di permanenza	47
Articolo 149 - Concorso ordinario nell'ambito del semestre	47
Articolo 150 - Assegnazione d'ufficio	47
Articolo 151 - Proroga nello svolgimento delle funzioni penali	47
Articolo 152 - Pubblicazione del posto	48
Sezione IV - Trasferimenti d'ufficio	48
Articolo 153 - Casi di trasferimenti d'ufficio	48
Articolo 154 - Concorso senza aspiranti	48
Articolo 155 - Legittimazione successiva	49
Articolo 156 - Destinazione al posto d'origine: termine massimo di permanenza e ricollocamento in ruolo	49
Capo V - Criteri per l'assegnazione degli affari	49
Sezione I - Principi generali	49
Articolo 157 - Articolazione e attuazione dei criteri di assegnazione degli affari	49
Articolo 158 - Prestituzione del giudice	50
Articolo 159 - Nomina del relatore nelle cause collegiali	50
Articolo 160 - Assegnazione degli affari al dirigente dell'ufficio e ai Presidenti di sezione	50
Articolo 161 - Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione	50
Articolo 162 - Deroche ai criteri predeterminati di assegnazione	50
Sezione II - Assegnazione degli affari in alcune materie	51
Articolo 163 - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria	51
Articolo 164 - Assegnazione degli affari GIP/GUP	51
Articolo 165 - Assegnazione degli affari presso i Tribunali per i minorenni	51
Articolo 166 - Assegnazione degli affari nei Tribunali e uffici di sorveglianza	52
Sezione III - Riequilibrio dei carichi di lavoro e redistribuzione dei ruoli	52
Articolo 167 - Provvedimenti di riequilibrio e di redistribuzione	52
Articolo 168 - Limiti alla redistribuzione dei procedimenti	53
Articolo 169 - Procedura	53
Articolo 170 - Relazione	53
Capo VI - Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti	54
Articolo 171 - Attività del dirigente	54
Articolo 172 - Provvedimenti organizzativi	54
Articolo 173 - Ulteriori misure organizzative	54



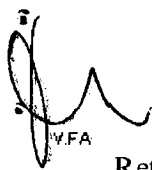
V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Articolo 174 - Procedura.....	55
Articolo 175 - Applicazione delle disposizioni alla Corte di cassazione.....	55
Capo VII - Giudici onorari.....	55
Sezione I - Giudici onorari di pace in servizio presso il tribunale.....	55
§1 - Disposizioni generali.....	55
Articolo 176 - Destinazione e assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo ..	55
Articolo 178 - L'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di Tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.....	56
Articolo 179 - L'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.....	57
Articolo 180 - L'utilizzo dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo.....	58
Articolo 181 - Supplenza dei giudici professionali.....	58
§2 - Proposte tabellari riguardanti i giudici onorari di pace in servizio presso il tribunale.....	59
Articolo 182 - Criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici professionali.....	59
Sezione II - Giudici ausiliari di Corte d'appello.....	59
Articolo 183 - Giudici ausiliari di Corte d'appello.....	59
Articolo 184 - Limiti all'utilizzo dei giudici ausiliari.....	59
Articolo 185 - Criteri per l'assegnazione dei giudici ausiliari.....	60
Articolo 186 - Criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari.....	60
Articolo 187 - Trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.....	60
Articolo 188 - Deposito delle proposte tabellari.....	60
Sezione III - Disposizioni comuni.....	60
Articolo 189 - Formazione professionale dei giudici onorari.....	60
Capo VIII - Udienze e composizione dei collegi.....	61
Sezione I - Calendario e ruolo delle udienze.....	61
Articolo 190 - Calendario delle udienze.....	61
Articolo 191 - Settore civile.....	61
Articolo 192 - Settore penale.....	61
Articolo 193 - Doveri di vigilanza.....	62
Articolo 194 - Giorni da destinare alle esigenze della formazione decentrata.....	62
Sezione II - Composizione dei collegi.....	62
Articolo 195 - Predeterminazione dei criteri di composizione dei collegi.....	62
Articolo 196 - Presidenza dei collegi.....	62
Articolo 197 - Composizione di più collegi.....	62
Articolo 198 - Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.....	63
Articolo 199 - Composizione dei collegi dei Tribunali per i minorenni con i giudici onorari.....	63
Articolo 200 - Supplenze e composizione dei collegi nei Tribunali di sorveglianza.....	63
Articolo 201 - Collegi bis per le Corti di assise e per le Corti di assise d'appello.....	64
Articolo 202 - Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati della pianta organica flessibile e coassegnati.....	64
Capo IX - Funzioni particolari.....	64
Articolo 203 - Magistrato collaboratore nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.....	64
Articolo 204 - Criteri di scelta.....	65
Articolo 205 - Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF).....	65
Articolo 206 -	



V.F.A.



S.

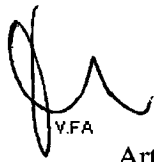
Referente per la formazione	65
Articolo 207 - Esonero parziale del referente per la formazione	66
Articolo 208 - Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione	66
Articolo 209 - Componente della Struttura tecnica per l'organizzazione	66
Articolo 210 - Incompatibilità dell'incarico di componente della Sto	67
Articolo 211 - Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione	67
Articolo 212 - Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione	67
Articolo 213 - Comunicazione dei nominativi dei componenti	67
Articolo 214 - Incompatibilità dell'incarico di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo	68
Articolo 215 - Obbligo di rinuncia agli incarichi non cumulabili	68
Articolo 216 - Divieto di concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili	68
Articolo 217 - Commissari agli usi civili	68
Articolo 218 - Esonero parziale dei commissari agli usi civili	68
Articolo 218 bis - Esonero parziale dei magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)	69
Articolo 219 - Inserimento nel sistema informatico degli incarichi assegnati ai magistrati	69

Titolo III - Corte di cassazione.....69

Capo I - Disposizioni generali	69
Articolo 220 - Formazione della tabella	69
Articolo 221 - Organizzazione dell'ufficio	69
Articolo 222 - Destinazione dei consiglieri alle Sezioni	70
Articolo 223 - Designazione dei Presidenti titolari	71
Articolo 223 bis - Assegnazione dei presidenti non titolari	71
Articolo 224 - Collaborazione dei Presidenti di sezione all'organizzazione dell'Ufficio	71
Articolo 225 - Componenti dell'ufficio del Segretariato generale e del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.)	72
Articolo 226 - Assegnazione delle materie tra le sezioni	72
Articolo 227 - Assegnazione alla sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, co. 1, c.p.p.	72
Articolo 228 - Proposta di organizzazione relativa al periodo feriale	72
Articolo 229 - Funzioni particolari	73
Articolo 230 - Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio	73

Capo II - Calendari di udienza, costituzione dei collegi e assegnazione degli affari	73
Articolo 231 - Calendari di udienza delle sezioni	73
Articolo 232 - Composizione dei collegi	73
Articolo 233 - Assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori	74
Articolo 234 - Assegnazione degli affari	74

Capo III - Sezioni unite	74
Articolo 235 - Criteri generali della proposta tabellare	74
Articolo 236 - Criteri per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni unite	75
Articolo 237 - Procedimento per la scelta dei componenti	75
Articolo 238 - Formazione dei collegi e assegnazione degli affari	76
Articolo 239 - Coordinatori delle sezioni unite	76



V.FA

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Articolo 239 bis - Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili76

Capo IV - Ufficio del Massimario e del ruolo76

Sezione I - Compiti istituzionali. Organizzazione76

Articolo 240 - Ufficio del Massimario e del ruolo.....77

Articolo 241 - Organico.....77

Articolo 242 - Incarichi apicali e di collaborazione interna.....77

Articolo 243 - Direttore e Vicedirettori77

Articolo 244 - Coordinatori di settore.....78

Articolo 245 - Criteri di assegnazione degli affari.....78

Sezione II - Applicazione alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità79

Articolo 246 - Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso.....79

Articolo 247 - Criteri regolativi l'attività dei magistrati applicati alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità79

Articolo 248 - Procedura per l'individuazione delle sezioni e per la scelta dei magistrati destinati allo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità.....79

Articolo 249 - Criteri di selezione.....80

Articolo 250 - Destinazione d'ufficio.....80

Articolo 251 - Durata dell'incarico80

Titolo IV - Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute81

Capo I - Disposizioni preliminari.....81

Articolo 252 - Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.....81

Articolo 253 - Misure organizzative a tutela del nucleo familiare81

Articolo 254 - Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute81

Capo II - Benessere organizzativo81

Articolo 255 - Benessere fisico e psicologico dei magistrati.....81

Articolo 256 - Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti.....81

Articolo 257 - Clima relazionale.....82

Capo III - Tutela di gravidanza, genitorialità e malattia82

§1 - Gravidanza, maternità e genitorialità.....82

Articolo 258 - Condizioni soggettive e forme di tutela82

Articolo 259 - Divieto di mutamento di funzioni82

Articolo 260 - Criteri organizzativi generali.....83

Articolo 261 - Misure organizzative nel settore civile.....83

Articolo 262 - Misure organizzative nel settore penale83

Articolo 263 - Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale.....84

Articolo 264 - Assegnazione temporanea ad altra sezione o ad altro settore84

§2 - Malattia del magistrato e dei prossimi congiunti84

Articolo 265 - Condizioni soggettive e forme di tutela84

Titolo V - Disposizioni finali.....84

Articolo 266 - Sostituzione di circolari precedenti, entrata in vigore, regime transitorio84

Articolo 267 - Modelli standard.....85


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P13382/2024


S.



VFA

Roma	08/07/2024
Protocollo	P 13382/2024



S.

Titolo I Tabelle degli uffici giudicanti

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e scopo delle tabelle

1. Le tabelle costituiscono il progetto organizzativo degli uffici giudicanti e concorrono ad assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale.

Articolo 2 Contenuto delle tabelle

1. Le tabelle stabiliscono:

- a) l'eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nei tribunali nei quali non sono istituiti Presidenti di sezione, nonché del magistrato al quale eventualmente è attribuito il coordinamento della sezione o dell'ufficio Gip/Gup ai sensi dell'articolo 71 della presente circolare;
- d) l'assegnazione alle sezioni dei Presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) la formazione dei collegi giudicanti;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito;
- h) le soluzioni organizzative adottate, presso le Corti di Appello e la Corte di cassazione, per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp (*articolo 165 ter disp. att. c.p.p.*¹);
- i) le soluzioni organizzative adottate, presso i tribunali, per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria (*articolo 4, comma 2, legge n. 168/2023*²);

¹ **Art. 165 ter disp. att. c.p.p.**

1. I Presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp.

Art. 175 bis c.p.p.

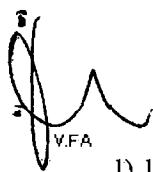
1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

² **Art. 4 legge n. 168/2023** Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132 -bis, comma 1, lettera a -bis), disp. att. c.p.p., di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 3 legge n. 168/2023 Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

1) le misure organizzative alle quali ricorrere, anche su segnalazione del Presidente di sezione, nei casi di aumento delle pendenze o di anomali andamenti delle stesse espressamente previsti dalla legge (articolo 37, commi 5 ter e 5 quater, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011³).

Articolo 3

Esoneri

1. In tabella sono indicati i magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, della percentuale dell'esonero e delle modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro giudiziario.
2. Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.

Articolo 4

Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza

1. Le scelte organizzative tengono conto delle esigenze di tutela della gravidanza e della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze personali connesse allo stato di gravidanza e con quelle familiari correlate ai doveri di assistenza che gravano sul magistrato, secondo le previsioni del Titolo IV della presente circolare.

Capo II

Disposizioni sulle tabelle degli uffici giudicanti

Sezione I

Proposta tabellare

Articolo 5

Struttura della proposta tabellare

1. La proposta tabellare si compone del documento organizzativo generale (Dog) e del progetto tabellare, da predisporre secondo i modelli standard di cui all'articolo 267.
2. La proposta tabellare è predisposta con riferimento alla pianta organica complessiva dell'ufficio, comprensiva dei posti vacanti.

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132 -bis, comma 1, disp. att. c.p.p., di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a -bis) è sostituita dalla seguente: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis , 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies , 593-ter , da 609-bis a 609-octies , 612-bis , 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale».

³ Art. 37, comma 5 ter, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

“Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati”.

Art. 37, comma 5 quater, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

«5 -quater. Il Presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.


V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 6

Documento organizzativo generale

1. Il documento organizzativo generale, concernente l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente, è il testo con cui vengono chiarite le ragioni delle scelte organizzative.
2. Il documento organizzativo generale è predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze, come risultanti dai dati statistici da allegare, adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio, con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione.
3. Con la redazione del documento organizzativo generale, il dirigente dell'ufficio assume l'impegno di realizzarne gli obiettivi.

Articolo 7

Contenuto ed elaborazione del documento organizzativo generale

1. Il documento organizzativo generale contiene:
 - a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente quadriennio;
 - b) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo quadriennio, tra i quali va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e delle scelte organizzative volte a realizzarli;
 - c) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sulla sua incidenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - d) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;
 - e) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari e dei risultati conseguiti;
 - f) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
 - g) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente quadriennio;
 - h) le strutture organizzative denominate uffici per il processo, secondo quanto indicato agli articoli 10, 11 e 12;
 - i) le tipologie di tirocinio, secondo quanto indicato all'articolo 9.
2. Il Dog è elaborato dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il Presidente del Consiglio nazionale forense.

Articolo 8

Programmi di gestione

1. I programmi per la gestione dei procedimenti civili e penali, di cui all'articolo 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e ss.mm., costituiscono strumenti annuali di attuazione anche del DOG ai fini della progressiva e sostenibile eliminazione dell'arretrato.



Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



Articolo 9 Tirocini

1. Un'apposita sezione del Dog è dedicata a tutte le tipologie di tirocinio di cui si avvale l'ufficio.
2. Nella sezione di cui al comma 1, per ogni tipologia di tirocinio e nel rispetto della Risoluzione del 24 luglio 2019, sono indicate:
 - a) la convenzione di riferimento;
 - b) il modulo organizzativo adottato;
 - c) i risultati ottenuti;
 - d) il magistrato coordinatore;
 - e) gli obblighi del tirocinante.

Articolo 10 Uffici per il processo nei Tribunali ordinari e nelle Corti d'appello

1. Nella proposta tabellare sono indicate una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo civile ed una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo penale, istituite al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli Uffici per il processo devono essere istituiti con la proposta tabellare, sentiti i Presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità; ove già costituiti, devono essere riportati nella proposta tabellare.
3. Per ciascuno degli Uffici per il processo devono essere indicati:
 - a) le priorità di intervento;
 - b) gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli;
 - c) le figure professionali assegnate, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151; in particolare, per ciascuna categoria va specificata la consistenza numerica e dei giudici onorari vanno altresì indicati i nominativi;
 - d) i compiti attribuiti, in conformità agli articoli 5 e 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, nonché le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari di cui all'art. 11 del medesimo d.lgs.;
 - e) i Presidenti di sezione e/o i magistrati eventualmente individuati dal dirigente dell'ufficio, con le modalità di cui al comma 6, quali delegati ai compiti di direzione e coordinamento di ciascuna struttura organizzativa;
 - f) negli uffici in cui sono istituiti più uffici per il processo civile e/o più uffici per il processo penale, il Presidente di sezione eventualmente delegato al coordinamento tra le diverse strutture organizzative del medesimo settore, secondo le modalità di cui al comma 7.
4. Nei Tribunali l'impiego dei giudici onorari all'interno degli uffici per il processo deve avvenire nel rispetto degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 116/2017 e secondo le modalità e con i limiti di cui agli artt. 176 e 180 della presente circolare.
5. Nelle Corti d'appello i giudici ausiliari possono essere impiegati all'interno degli uffici per il processo con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del d.l. n. 69/2013 (convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013)⁴.

⁴ Si ricorda che, con sentenza n. 41 del 25.1.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.



V.FA



S.

6. Nel caso di cui al comma 3, lettera e), ove non ritenga di riservarli a sé, il dirigente dell'ufficio individua, in ciascuna struttura organizzativa, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 104, il Presidente di sezione o, in caso di motivata impossibilità di quest'ultimo, il giudice delegato ai compiti di direzione e coordinamento delle relative attività. La delega al giudice può avere durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente.

7. Nel caso di cui al comma 3, lettera f), ove non ritenga di riservarlo a sé, il dirigente dell'ufficio individua, per ciascun settore (civile e penale), il Presidente di sezione delegato al coordinamento tra le diverse strutture organizzative; qualora siano previsti in pianta organica più posti di Presidenti di sezione, l'individuazione avviene con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 98; in mancanza o assenza dei Presidenti di sezione, il coordinamento tra le diverse strutture organizzative è riservato al dirigente dell'ufficio.

8. Il dirigente dell'ufficio promuove e verifica la formazione del personale addetto agli uffici per il processo; i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione delle risorse che con loro collaborano all'interno dell'ufficio per il processo, nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

Articolo 11

Uffici per il processo nei Tribunali di sorveglianza

1. Nella proposta tabellare sono indicate una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili, istituite al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Gli Uffici per il processo devono essere istituiti con la proposta tabellare, sentito il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità; ove già costituiti, devono essere riportati nella proposta tabellare.

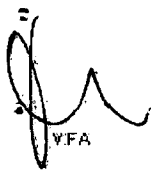
3. Per ciascuno degli Uffici per il processo devono essere indicati:

- a) le priorità di intervento;
- b) gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli;
- c) le figure professionali assegnate, nella loro consistenza numerica, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, in quanto compatibile;
- d) i compiti attribuiti, in conformità all'art. 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, in quanto compatibile, nonché le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari di cui all'art. 11 del medesimo d.lgs.;
- e) i magistrati eventualmente individuati dal dirigente dell'ufficio, con le modalità di cui al comma 4, quali delegati ai compiti di direzione e coordinamento di ciascuna articolazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera e), ove non ritenga di riservarli a sé, il dirigente dell'ufficio individua, in ciascuna struttura organizzativa, il giudice delegato ai compiti di direzione e coordinamento delle relative attività, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 104. La delega può avere durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente.

5. Ove siano istituiti più uffici per il processo, il coordinamento tra gli stessi è riservato al dirigente dell'ufficio.

6. Il dirigente dell'ufficio promuove e verifica la formazione del personale addetto agli uffici per il processo; i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione delle risorse che con loro collaborano all'interno dell'ufficio per il processo, nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.



VFA



S.

Articolo 12

Uffici per il processo nei Tribunali per i minorenni⁵

1. Il Presidente del Tribunale per i Minorenni può, sentiti i magistrati dell'ufficio e il dirigente amministrativo, istituire una o più strutture organizzative denominate uffici per il processo.
2. Ove il dirigente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, gli uffici per il processo vanno istituiti con provvedimento di variazione tabellare.
3. Per ciascuno degli Uffici per il processo devono essere indicati:
 - a) le priorità di intervento;
 - b) gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli;
 - c) le figure professionali assegnate, nella loro consistenza numerica, tenuto conto, in quanto compatibile, del disposto dell'art. 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151;
 - d) i compiti e le attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
 - e) i magistrati eventualmente individuati dal dirigente dell'ufficio, con le modalità di cui al comma 4, quali delegati ai compiti di direzione e coordinamento di ciascuna struttura organizzativa.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera e), ove non ritenga di riservarli a sé, il dirigente dell'ufficio individua, in ciascuna struttura organizzativa, il giudice delegato ai compiti di direzione e coordinamento delle relative attività, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 104 della presente circolare. La delega può avere durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente.
5. Ove siano istituiti più uffici per il processo, il coordinamento tra gli stessi è riservato al dirigente dell'ufficio.
6. Il dirigente dell'ufficio promuove e verifica la formazione del personale addetto agli uffici per il processo; i giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione delle risorse che con loro collaborino all'interno dell'ufficio per il processo, nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

Articolo 13

Progetto tabellare

1. Il progetto tabellare stabilisce quanto indicato all'articolo 2 e quanto specificamente previsto in altre disposizioni della presente circolare.

Sezione II

Procedimento di approvazione della proposta tabellare

Articolo 14

Redazione della proposta tabellare

⁵ L'art. 12 trova applicazione nelle more dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021. La delega al Governo di cui all'art. 1 comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lgs. n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lgs. n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024; la delega al Governo di cui all'art. 1, comma 25 della legge n. 206/2021 prevede come termine per l'attuazione il 31 dicembre 2024.

Dal momento della definitiva attuazione del TPMF – del quale devono ancora essere assunte le determinazioni finali in ordine agli organici - troveranno applicazione gli artt. da 12 a 15 e l'art. 17 del d.lgs. n. 151/2022, secondo le direttive consiliari che verranno successivamente fornite.



V.FA

Roma	08/07/2024
Protocollo	P 13382/2024



S.

1. La proposta di tabella è formulata dal Presidente della Corte d'appello sulla base della segnalazione che il dirigente di ciascuno degli uffici giudiziari del distretto inserisce nel sistema informatico ai sensi dell'art. 19.

Articolo 15 **La segnalazione dei dirigenti**

1. Al fine di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:

- a) a raccogliere i contributi di tutti i magistrati, anche onorari, dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog. Nei Tribunali con un organico complessivo superiore a settantacinque magistrati la riunione dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), anche dopo specifiche riunioni tenute dalle singole sezioni, e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori. È comunque garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità e in congedo parentale;
- b) a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Procuratore della Repubblica⁶ sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog. Per gli uffici di competenza distrettuale, la richiesta e l'acquisizione riguardano il Consiglio dell'Ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, il quale può recepire osservazioni e contributi dai Consigli dell'Ordine degli avvocati aventi sede nel distretto;
- c) a chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- d) ad avvalersi eventualmente del supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze;
- e) a consultare il Comitato pari opportunità decentrato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. Il contributo del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Generale) di cui al comma 1, lett.

b), ove fornito, deve avere riguardo anche alle soluzioni organizzative funzionali a garantire:

- il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le successive fasi processuali da parte dello stesso pubblico ministero;
- la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;
- il rispetto dei criteri di priorità.

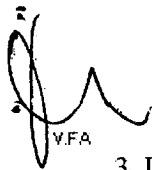
3. Nella segnalazione tabellare i dirigenti degli uffici giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti previsti dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 16 **Collaborazione di un magistrato delegato**

1. Nella predisposizione della segnalazione tabellare il dirigente dell'ufficio giudiziario si avvale della collaborazione dei Presidenti di sezione.

2. La scelta di uno o più magistrati collaboratori tra i Presidenti di sezione deve avvenire, previo interpellato, con decreto motivato.

⁶ Per le tabelle della Corte d'Appello e della Corte di cassazione il contributo va richiesto al corrispondente Procuratore Generale.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

3. Il dirigente, laddove si renda necessario il ricorso a ulteriori e specifiche competenze, può avvalersi della collaborazione anche di uno o più magistrati, in relazione a specifici compiti da individuarsi, previo interpello, con decreto motivato da comunicare a tutti i magistrati dell'ufficio. Di tale collaborazione il dirigente deve dare atto nella proposta.

Articolo 17

Termini per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio e per gli ulteriori adempimenti

1. I dirigenti provvedono a convocare le riunioni di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a) con i magistrati dell'ufficio entro il 30.10.2024.
2. Entro il medesimo termine, i dirigenti pongono in essere gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 15.
3. Il dirigente amministrativo, la Commissione Flussi e il Comitato pari opportunità trasmettono al dirigente dell'ufficio il contributo valutativo di competenza entro il 15.12.2024.
4. Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e il Procuratore della Repubblica⁷ trasmettono al dirigente dell'ufficio l'eventuale contributo valutativo di competenza entro il medesimo termine del 15.12.2024.

Articolo 18

Proposta tabellare della Corte di cassazione

1. La proposta tabellare della Corte di cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente aggiunto, sulla base delle riunioni intercorse con i Presidenti di sezione, anche non titolari, e delle preventive riunioni sezionali con tutti i consiglieri.
2. La proposta tabellare è predisposta secondo il modello standard di cui all'articolo 267, tenuto conto di quanto previsto dal Titolo III. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo I.
3. La proposta, mediante inserimento nel sistema informatico, va inviata al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la formulazione del parere.

Articolo 19

Termini per l'inserimento e l'invio della segnalazione tabellare tramite sistema informatico

1. La segnalazione tabellare va inserita dal dirigente dell'ufficio nel sistema informatico entro e non oltre il 28.2.2025, unitamente ai contributi raccolti ai sensi dell'articolo 15, con l'illustrazione delle ragioni per cui detti contributi sono stati accolti o rigettati.
2. Entro lo stesso termine, mediante l'apposita funzione del sistema informatico, la segnalazione viene inviata al Presidente della Corte e comunicata all'indirizzo istituzionale @giustizia.it a tutti i magistrati dell'Ufficio, anche onorari, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità e in congedo parentale, e i magistrati che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso, inclusi i magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede.
3. Decorso il termine indicato non è più ammesso l'inserimento informatico della segnalazione tabellare.
4. L'ingiustificato omesso inserimento informatico della segnalazione tabellare entro il predetto termine è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

⁷ Per le tabelle della Corte di cassazione il contributo è, eventualmente, fornito dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e dal Procuratore Generale della Corte di cassazione. Per le tabelle della Corte d'Appello il contributo è, eventualmente, fornito dal corrispondente Procuratore Generale.


V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 20

Osservazioni sulla segnalazione tabellare ed eventuali controdeduzioni

1. I magistrati di cui all'art. 19, comma 2, possono presentare le loro osservazioni tramite inserimento nel sistema informatico al Consiglio giudiziario o, nel caso della Corte di cassazione, al Consiglio direttivo della Corte, entro dieci giorni dalla comunicazione.
2. I giudici onorari di pace, in servizio presso il Tribunale, possono presentare osservazioni solo per le loro attribuzioni entro il medesimo termine di cui al comma 1.
3. Le osservazioni restano visibili sul sistema informatico per ulteriori cinque giorni per consentire, entro tale termine, eventuali controdeduzioni del dirigente dell'ufficio.

Articolo 21

Comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati e al Procuratore della Repubblica ed eventuali contributi valutativi

1. Il dirigente dell'ufficio, entro il termine di cui all'art. 19, comma 1, trasmette la segnalazione tabellare all'indirizzo PEC del Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare, identificata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b, e del Procuratore della Repubblica, per eventuali contributi valutativi da trasmettersi con lo stesso mezzo entro i successivi dieci giorni, anche qualora il Consiglio dell'ordine o il Procuratore della Repubblica non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b⁸.

Articolo 22

Parere del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo

1. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 20, il Presidente della Corte formula le proposte di tabella degli uffici del distretto e, contestualmente, tramite sistema informatico, le invia al Consiglio giudiziario, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate e agli eventuali contributi valutativi trasmessi.
2. Al Consiglio giudiziario compete un autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell'analisi dei flussi posta a base della proposta tabellare e l'idoneità di quest'ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire. A tal fine, presso il Consiglio giudiziario opera la Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze, come disciplinata dagli articoli da 32 a 35.
3. Nel caso previsto dall'articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, il Consiglio giudiziario trasmette la proposta tabellare, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate, alla Sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 25/2006, e successive modifiche. La sezione autonoma, entro trenta giorni, trasmette nuovamente gli atti al Consiglio giudiziario unitamente ad una propria valutazione.
4. Il Consiglio giudiziario, valutate le osservazioni e le eventuali controdeduzioni, esprime un parere motivato sulle proposte di tabella, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e sull'idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche alla luce dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente.
5. In caso di opinioni non unanimi, il verbale della seduta del Consiglio giudiziario dà conto delle ragioni poste a fondamento delle diverse valutazioni.
6. Il parere motivato di cui al comma 4, da redigersi secondo il modello standard di cui all'articolo 267, va inserito nel sistema informatico unitamente al verbale della seduta, ai contributi eventualmente forniti dalla Commissione flussi ed alle eventuali interlocuzioni con il dirigente dell'Ufficio.

⁸ Per la comunicazione relativa alle tabelle della Corte d'Appello e della Corte di cassazione vedi nota n. 7.



<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



7. Le disposizioni di cui ai commi che precedono valgono anche, in quanto compatibili, per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Articolo 23

Termini per l'esame e per il parere conclusivo del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabella entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti il quadriennio di riferimento (entro il 30.6.2025) ed esprimono il parere motivato di cui all'articolo 22 nei successivi 90 giorni (entro il 30.9.2025).
2. Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in ogni caso, va inserito nel sistema informatico tra il 9.9.2025 ed il 30.9.2025.

Articolo 24

Accoglimento delle osservazioni e parere negativo

1. Il Consiglio giudiziario, qualora accolga le osservazioni formulate ovvero ritenga di esprimere parere negativo, anche solo su singole parti della proposta tabellare, ne dà preventiva informazione, mediante inserimento nel sistema informatico di un parere interlocutorio, al dirigente dell'ufficio interessato, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può:
 - a) modificare l'originaria proposta tenendo conto dei rilievi del Consiglio giudiziario; la proposta, come modificata, va trasmessa al Presidente della Corte e, con la specifica indicazione delle sue determinazioni, inserita nel sistema informatico;
 - b) proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio giudiziario.
2. Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario, sia esso positivo o negativo, deve fare espresso riferimento alle interlocuzioni intervenute ai sensi del comma 1 e deve essere inserito nel sistema informatico unitamente alla documentazione relativa alle predette interlocuzioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono valgono, in quanto compatibili, anche per la Corte di cassazione.

Articolo 25

Esecutività della nuova proposta tabellare

1. La proposta tabellare può essere dichiarata immediatamente esecutiva dai dirigenti degli uffici giudiziari nelle parti che comportano esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alle posizioni tabellari, sempre che resti invariata la consistenza numerica dei magistrati destinati ai settori e alle sezioni.
2. Quando, fuori dall'ipotesi di cui al primo comma, la proposta tabellare comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla ripartizione numerica dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, l'esecutività della proposta tabellare è condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora il Consiglio Giudiziario esprima parere favorevole non unanime o parere sfavorevole su alcune singole e specifiche parti della proposta, il dirigente dell'ufficio potrà dichiarare immediatamente esecutive le parti della proposta oggetto di parere favorevole unanime, sempre che le altre parti della proposta, oggetto di parere sfavorevole ovvero di parere favorevole non unanime, non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari e, dunque, non ostacolino l'operatività delle previsioni tabellari oggetto di parere favorevole unanime.


V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi che precedono, l'efficacia della tabella è soggetta alla disciplina di cui all'art. 28.

Articolo 26

Inosservanza dei termini non giustificata

1. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui agli articoli 22, 23 e 24 è valutato ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi al Presidente della Corte d'appello, anche quale responsabile dell'organizzazione del Consiglio giudiziario.

Articolo 27

Presa in carico della proposta di tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura

1. Con l'inserimento informatico del parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, ai sensi dell'art. 22, comma 6, ovvero dell'articolo 24, comma 2, la proposta di tabella è presa in carico dal Consiglio Superiore della Magistratura per l'avvio dell'iter di approvazione.
2. Al momento dell'inserimento informatico di cui al comma 1, il Presidente della Corte d'appello, quale Presidente del Consiglio giudiziario, verifica l'elenco dei magistrati, compresi i giudici onorari, presenti in servizio presso l'ufficio a quella data, indicando eventuali modifiche o incongruenze rispetto alla data di deposito della proposta ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

Articolo 28

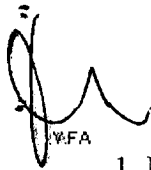
Approvazione ed efficacia delle tabelle. Possibile approvazione parziale

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 25, la tabella dell'ufficio diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto ministeriale che la recepisce ai sensi dell'articolo 7 bis, Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore delibera sulla proposta tabellare valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge n. 195 del 1958.
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la tabella dell'ufficio si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di inserimento nel sistema informatico del parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera rilevante ai sensi del comma 1.
4. Se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza⁹ ovvero ricorre un parere contrario, ancorché unanime, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni dall'inserimento del parere nel sistema informatico.
5. Fino all'acquisizione dell'efficacia della nuova tabella, resta in vigore quella del precedente quadriennio.
6. La proposta tabellare può essere approvata anche solo parzialmente, sempre che le parti della proposta non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari e, dunque, non ostacolino l'operatività di queste ultime. La mancata approvazione deve riguardare singoli e specifici punti, in relazione ai quali rimane in vigore la tabella valida per il precedente quadriennio, che viene invece sostituita in relazione alla parte approvata.

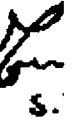
Articolo 29

Mancata approvazione, parziale o totale, della proposta tabellare

⁹ La maggioranza attiene ai voti validamente espressi, senza considerare le astensioni.



<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



1. Nel caso di mancata approvazione della proposta tabellare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ivi compresa l'ipotesi di cui all'articolo 28, comma 6, il dirigente dell'ufficio predispone, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, una nuova proposta tabellare, ovvero modifica la parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente della Corte d'Appello, sentito il dirigente dell'ufficio interessato, predispone la nuova proposta tabellare ovvero modifica la proposta tabellare nella parte non approvata nel termine di sessanta giorni.
3. La nuova proposta tabellare, o la modifica della parte non approvata, è inserita nel sistema informatico e tramite esso gestita secondo l'iter della proposta originaria.
4. Il Consiglio Giudiziario e il Consiglio Direttivo esprimono il rispettivo parere entro quaranta giorni dalla ricezione della proposta del dirigente o del Presidente della Corte.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dall'art. 28, commi 3 e 4.
6. L'ingiustificato rispetto del termine di cui al comma 1 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

Articolo 30

Comunicazione della delibera del Consiglio Superiore e della tabella

1. All'esito della procedura tabellare, il Consiglio Superiore, mediante il sistema informatico, comunica la delibera adottata ai sensi degli articoli 28 o 29 al dirigente dell'Ufficio interessato e al Presidente della Corte d'appello.
2. Il dirigente dà avviso della comunicazione di cui al comma 1 a ciascun magistrato del proprio ufficio, che può consultare la delibera e la tabella vigente tramite accesso al sistema informatico.
3. Il Presidente della Corte d'appello trasmette la delibera di cui al comma 1, unitamente alla tabella, alla Procura della Repubblica, o alla Procura Generale ove si tratti della tabella della Corte, e al Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare.
4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche alla Corte di cassazione; in tale ufficio, la trasmissione di cui al comma 3 va effettuata in favore della Procura generale della Corte di cassazione e del Consiglio Nazionale forense.

Articolo 31

Pubblicazione sul sito internet dell'ufficio

1. Il Dirigente di ogni Ufficio giudiziario pubblica la tabella approvata, aggiornata con le relative variazioni, salvo le parti per le quali sussistano esigenze di riservatezza, sul sito internet dell'ufficio.

Sezione III

Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze

Articolo 32

Nomina dei componenti e durata dell'incarico

1. I componenti della Commissione flussi sono nominati dal Consiglio Giudiziario, subito dopo il suo insediamento, e restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
2. La nomina dei componenti magistrati della Commissione flussi è effettuata a seguito di interpello operato dal Consiglio giudiziario che ne indica il numero e i relativi criteri di selezione.
3. La partecipazione alla Commissione flussi nel medesimo distretto è consentita per non più di due mandati anche non consecutivi, salvo difetto di aspiranti.


V.FA
S.

Articolo 33

Composizione

1. La Commissione flussi è composta:

- a) nei distretti con un massimo di trecento magistrati togati in pianta organica, da due componenti dello stesso Consiglio giudiziario, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica, nonché da due avvocati, uno per il settore civile, l'altro per il settore penale scelti fra gli avvocati consiglieri giudiziari in carica;
- b) nei Distretti con oltre trecento e fino a 600 magistrati togati in pianta organica, da tre componenti dello stesso Consiglio giudiziario, da tre magistrati per il settore civile, da tre magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica, nonché da due avvocati, uno per il settore civile, l'altro per il settore penale scelti fra gli avvocati consiglieri giudiziari in carica;
- c) nei Distretti con oltre 600 e fino a 900 magistrati togati in pianta organica, da tre componenti dello stesso Consiglio giudiziario, da quattro magistrati per il settore civile, da quattro magistrati per il settore penale, rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica e da due avvocati, uno per il settore civile, l'altro per il settore penale, scelti fra gli avvocati consiglieri giudiziari in carica;
- d) nei Distretti con oltre 900 magistrati togati in pianta organica, da tre componenti dello stesso Consiglio giudiziario, da cinque magistrati per il settore civile, da cinque magistrati per il settore penale, rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica e da due avvocati, uno per il settore civile, l'altro per il settore penale, scelti fra gli avvocati consiglieri giudiziari in carica.

2. Il Consiglio giudiziario indica, tra i componenti, il Presidente della Commissione, al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori, la formulazione dell'ordine del giorno e l'assegnazione delle pratiche ai relatori.

Articolo 34

Collaborazione e funzioni

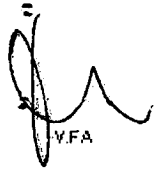
1. La Commissione si avvale della collaborazione dell'Ufficio distrettuale informatico (UDI), dei dirigenti degli uffici, dei Comitati pari opportunità decentrati, dei dirigenti delle cancellerie interessate e dei funzionari statistici, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali.
2. La Commissione flussi può essere periodicamente interpellata dal Consiglio giudiziario e dai singoli dirigenti per ottenere un'analisi dei dati generali degli uffici del distretto.
3. La Commissione accede ai dati statistici degli uffici giudiziari del distretto, pubblicati nell'area riservata del sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura¹⁰, e può richiedere l'ausilio dell'ufficio statistico del Consiglio Superiore della Magistratura per ulteriori elaborazioni.

Articolo 35

Regolamento

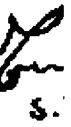
1. Ciascuna Commissione flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio giudiziario presso cui opera, al fine di disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse.
2. Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione e deve privilegiare soluzioni che ne favoriscano la flessibilità e la regolarità.

¹⁰ L'accesso sarà consentito non appena disponibile il datawarehouse del Consiglio.



V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

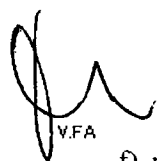
Sezione IV Periodo feriale

Articolo 36 Periodo feriale

1. I magistrati professionali hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni l'anno. Almeno la metà di detto periodo deve essere goduta nel periodo feriale, salvo eccezionali ragioni di servizio, tali da giustificare una riduzione di tale periodo, da motivare in modo specifico nel provvedimento di autorizzazione delle ferie.
2. Ai magistrati spettano, inoltre, i sei giorni di riposo previsti dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, che possono essere liberamente richiesti, senza alcun vincolo o limite legato al contemporaneo godimento di altri giorni di congedo ordinario.
3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto ministeriale di determinazione del periodo feriale, il Consiglio Superiore della Magistratura adotta una deliberazione per la regolamentazione dello stesso, in conformità alle disposizioni della presente circolare.
4. I dirigenti degli uffici, entro il 3 maggio di ciascuno degli anni di vigenza della presente circolare, mediante inserimento nel sistema informatico, comunicano al Presidente della Corte d'appello il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale (cd. prospetto feriale), secondo le indicazioni contenute nella delibera di cui al comma 3.
5. Il magistrato professionale che nel periodo feriale beneficia solo di metà delle ferie annue di cui al comma 1, nel restante periodo può prestare servizio anche se non inserito nei turni delle urgenze e delle sostituzioni di cui all'art. 37, purché garantisca una regolare presenza in ufficio.

Articolo 37 Criteri per la redazione del prospetto feriale

1. Al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati, il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale deve comprendere anche dieci giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo (cd. periodo cuscinetto).
2. Il periodo cuscinetto, fisso e a carattere generale, è eguale per tutti gli uffici e per tutte le funzioni giudiziarie, giudicanti e requirenti, e non può essere personalizzato.
3. Nel periodo feriale e nel periodo cuscinetto vanno determinati i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze indifferibili nonché le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti.
4. Nella redazione del prospetto sono osservati i seguenti criteri:
 - a) il numero dei magistrati di turno, sia nel periodo feriale che nel periodo cuscinetto, va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;
 - b) la scelta dei magistrati destinati a garantire i turni di presenza, sia nel periodo feriale che nel periodo cuscinetto, va operata assicurando una equa rotazione tra tutti i magistrati, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti; ove le dimensioni lo consentano, il criterio di rotazione va assicurato all'interno della medesima sezione di appartenenza;
 - c) la predisposizione dei turni per gli affari indifferibili e urgenti deve assicurare, di regola, la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni da espletare nel periodo feriale. Per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dagli articoli 111 e 112;
 - d) va evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori a una settimana;
 - e) durante il periodo cd. cuscinetto, i turni di presenza per gli affari indifferibili e urgenti possono avere durata inferiore;


V.FA

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

f) nel prospetto sono indicati anche i magistrati, tra quelli in servizio, che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare i turni di presenza, nel periodo feriale e nel periodo cd. cuscinetto, sono chiamati a sostituirli.

Articolo 38

Procedimento di approvazione del prospetto feriale

1. Il Presidente della Corte d'appello elabora e trasmette al Consiglio Giudiziario il prospetto feriale del proprio ufficio; quanto agli uffici di primo grado, provvede alla trasmissione dei prospetti ricevuti ai sensi dell'articolo 36, comma 4.
2. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, anche se non unanime.
3. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, ivi comprese le eventuali osservazioni, sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura, tramite inserimento nel sistema informatico, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni di vigenza della presente circolare.
4. Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lett. f).
5. La redazione del prospetto feriale avviene tramite elaborazione del relativo documento che, inserito nel sistema informatico, viene da esso gestito con le stesse modalità previste per la tabella ordinaria.
6. Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche alla redazione e all'approvazione del prospetto feriale della Corte di cassazione.
7. Si rinvia, per quanto non specificato nella presente circolare, alle circolari e alle risoluzioni in tema di ferie.
8. Sulle eventuali variazioni al prospetto feriale, il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo devono esprimersi non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, inserendo contestualmente il relativo parere nel sistema informatico, ai fini della trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura.
9. L'approvazione del prospetto feriale è disciplinata dall'art. 28, commi 3 e 4.

Capo III

Variazioni tabellari

Articolo 39

Variazioni tabellari ordinarie

1. Il Presidente della Corte di cassazione e il Presidente della Corte d'appello, nel corso del quadriennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le proposte di variazione tabellare, predisposte secondo il modello standard di cui all'articolo 267, sono adottate seguendo le fasi della procedura ordinaria prevista dagli articoli da 14 a 31. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo esprimono il parere entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22.
3. Le proposte di variazione tabellare indicano specificamente le parti della tabella in vigore che sono state modificate o interamente sostituite e sono comunicate dal Presidente della Corte di Appello



<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



all'indirizzo PEC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Procura della Repubblica¹¹ della sede interessata dalla procedura tabellare ove le stesse incidano sul numero delle sezioni o dei suoi componenti ovvero sull'attribuzione delle materie alle singole sezioni.

4. Le proposte di variazione tabellare sono gestite tramite il sistema informatico in modo analogo a quanto previsto per le tabelle quadriennali.

5. Il dirigente, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico direttivo in costanza del quadriennio di validità delle tabelle, può procedere alle variazioni tabellari ritenute necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui effettuata. Trovano applicazione le regole di cui ai commi che precedono, fatta salva l'applicazione dei successivi articoli 40 e 41 ove ricorrano i presupposti.

Articolo 40

Variazioni tabellari immediatamente esecutive

1. I dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare variazioni tabellari immediatamente esecutive, da predisporre secondo il modello standard di cui all'articolo 267, indicando espressamente nel provvedimento le sopravvenute esigenze di servizio che le giustificano, anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nei seguenti casi:

- a) quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare;
- b) quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere.

2. Nel caso di cui alla precedente lettera b), vanno espressamente indicate nel provvedimento anche le ragioni di assoluta necessità e urgenza.

3. In caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo, il dirigente dell'ufficio valuta l'opportunità di revocare il provvedimento ovvero la sola immediata esecutività, in attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 41

Procedimento per le variazioni tabellari immediatamente esecutive

1. I provvedimenti di modifica tabellare di cui all'articolo 40 sono immediatamente comunicati ai magistrati interessati e al Presidente della Corte d'appello mediante inserimento nel sistema informatico; i magistrati possono proporre osservazioni inserendole nel medesimo sistema entro sette giorni.

2. Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio Direttivo esprimono il parere entro i successivi trenta giorni.

3. Il parere del Consiglio giudiziario è immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura mediante inserimento nel sistema informatico.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, la variazione tabellare si intende approvata ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro il termine di novanta giorni dalla data di inserimento nel sistema informatico del parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; dell'approvazione mediante il c.d. silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

5. Se sono presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza¹² ovvero ricorre un parere contrario, ancorché unanime, il Consiglio superiore delibera sul provvedimento di variazione nel termine di centottanta giorni dall'inserimento del parere nel sistema informatico.

¹¹ Per le tabelle della Corte d'Appello e della Corte di cassazione la comunicazione va effettuata al corrispondente Procuratore Generale.

¹² La maggioranza attiene ai voti validamente espressi, senza considerare le astensioni.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 42

Inosservanza dei termini non giustificata

1. In caso di inosservanza dei termini previsti dalla sezione IV del Capo II e dal Capo III del presente Titolo, si applica quanto disposto dall'articolo 26.

Articolo 43

Osservazioni in caso di violazione delle disposizioni in materia tabellare

1. Avverso i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari, i magistrati dell'ufficio, anche onorari, nei limiti delle relative attribuzioni, entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.csm@giustiziacert.it e anticipandole all'indirizzo di posta elettronica settima@csm.it.
2. Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, decide nel termine più sollecito possibile, confermando o non approvando il provvedimento.

Capo IV

Osservanza delle direttive in materia tabellare e pubblicità dei provvedimenti tabellari

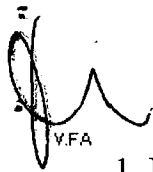
Articolo 44

Osservanza delle direttive in materia tabellare

1. L'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.
2. I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, nonché il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare sono valutati in occasione del conferimento e della conferma delle funzioni direttive e semidirettive e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità. A tale fine, salvo quanto previsto in tema di fascicolo personale del magistrato, sono in esso inserite le delibere consiliari inerenti alla non approvazione, totale o parziale, di provvedimenti organizzativi e/o tabellari.
3. Fermo restando quanto previsto dalle circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive nonché delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, Regio d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
4. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio Direttivo segnalano al Consiglio Superiore della Magistratura eventuali violazioni rilevate ai sensi dell'articolo 43, all'esito delle verifiche da disporre periodicamente.

Articolo 45

Il Fascicolo dell'Ufficio


V.FA
S.

1. Nel sistema informatico è presente il Fascicolo dell'Ufficio¹³, suddiviso per periodo di vigenza delle tabelle. Il Consiglio Giudiziario può accedere a detto Fascicolo in ogni occasione in cui risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente.
2. Il sistema informatico, mediante il quale è gestito l'iter tabellare, alimenta in via automatica detto Fascicolo nel quale sono consultabili le tabelle, le variazioni tabellari, il DOG e i criteri organizzativi dell'Ufficio inerenti all'assegnazione dei magistrati e alla distribuzione degli affari.
3. Detto Fascicolo è consultabile dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ai fini della procedura di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive ovvero in ogni altra occasione in cui risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico.

Articolo 46

L'Archivio digitale dell'ufficio giudiziario¹⁴

1. Tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari, vanno trasmessi al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, in modalità telematica.
2. Con la trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, i provvedimenti vengono pubblicati anche sull'archivio digitale dell'ufficio giudiziario.
3. Le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in materia tabellare sono comunicate al Consiglio giudiziario competente o al Consiglio direttivo e vengono pubblicate nell'archivio digitale dell'Ufficio giudiziario.

Titolo II

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 47

Organizzazione dell'ufficio

1. L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio.
2. I magistrati sono ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come illustrate nel Documento organizzativo generale dell'ufficio.
3. Resta ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

Articolo 48

Coassegnazione per esigenze di riconversione

1. In ogni caso in cui vi siano esigenze concrete ed attuali di riconversione, il magistrato può essere a sua domanda coassegnato parzialmente a diversa sezione o a diverso settore per finalità formative.

¹³ Attualmente in fase di implementazione.

¹⁴ La concreta fattibilità dell'archivio digitale dell'ufficio giudiziario, allo stato non operativo, verrà valutata nell'ambito del più ampio progetto di reingegnerizzazione in corso.


V.FA

Roma	08/07/2024
Protocollo	P 13382/2024


S.

2. La coassegnazione non dà diritto ad esonero, salvo che in caso di coassegnazione a diverso settore; in quest'ultimo caso, il magistrato ha diritto a un esonero del 20% dell'attività relativa al settore di provenienza, per un tempo non superiore ai tre mesi antecedenti alla data di presa di possesso.

Articolo 49

Numero e dimensionamento delle sezioni

1. La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione Gip/Gup, richiede l'assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di sezione, ai sensi dell'articolo 46, quinto comma, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Ferma restando detta condizione, la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun ufficio e del numero di posti di Presidente di sezione previsto in pianta organica, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle seguenti direttive:
 - a) la possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza;
 - b) la possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei giudici onorari nei limiti e per le attività previste dagli articoli 179 e 180.

Articolo 50

Deroga al dimensionamento delle sezioni

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49, sono possibili sezioni composte da cinque magistrati, compreso il Presidente, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio.

Articolo 51

Organico sezionale

1. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il dirigente determina l'organico sezionale comprensivo dei posti non coperti.
2. L'organico sezionale viene inserito nel sistema informatico.
3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie sezioni non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio giudiziario.
4. Nella composizione della sezione sono indicati anche i giudici onorari ad essa assegnati nonché i componenti privati.

Articolo 52

Criteri organizzativi delle sezioni

1. La ripartizione del lavoro tra le sezioni è ispirata alla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e siano dirette ad assicurarne funzionalità ed efficienza.
2. L'attribuzione di affari sia civili sia penali a una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie, sempre che il numero dei giudici non sia tale da consentire la costituzione di due sezioni ove sia previsto in pianta organica almeno un posto di Presidente di sezione.


V.F.A.

Articolo 53

Funzioni collegiali e monocratiche

1. I magistrati sono destinati a svolgere funzioni sia collegiali sia monocratiche.
2. Possono essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche in ragione di concrete esigenze organizzative dell'ufficio o di specifiche condizioni personali.
3. I magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche solo in ragione di imprescindibili e prevalenti esigenze organizzative dell'ufficio o di specifiche condizioni personali.
4. La destinazione esclusiva nei casi di cui ai commi 2 e 3 va espressamente motivata nella proposta tabellare e nei provvedimenti di variazione che la prevedono.

Articolo 54

Destinazione al settore penale

1. La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dagli articoli 111 e 112.

Articolo 55

Scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali

1. La proposta tabellare indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo II

Sezioni specializzate

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 56

Specializzazione delle sezioni di Tribunale e di Corte d'appello

1. Nell'organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all'interno delle singole sezioni.
2. La costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello organizzativo più adeguato a garantire professionalità maggiormente qualificate, tali da rendere più efficace e celere la risposta all'istanza di giurisdizione.

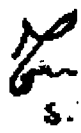
Articolo 57

Costituzione di sezioni specializzate

1. I Tribunali organizzati in più sezioni civili ovvero in più sezioni penali prevedono modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente circolare.
2. Nei Tribunali ove il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consenta l'accorpamento in base ad aree omogenee, va favorita la creazione di gruppi di lavoro all'interno della stessa sezione, cui devolvere contenzioso omogeneo per oggetto, distribuito in modo tendenzialmente equilibrato per qualità e quantità, così da garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato.


V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 58

Specializzazione interna alle sezioni

1. Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile e/o una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta e sia in ogni caso garantita la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato.
2. Nel settore in cui è costituita una sola sezione, ove siano istituiti i ruoli specializzati di cui al comma 1, alla scadenza del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare di cui all'articolo 146, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico di lavoro complessivo.
3. In deroga ai commi che precedono, nei Tribunali organizzati con più di una sezione civile, i giudici che svolgono funzioni prevalenti nelle materie che saranno devolute al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, possono permanere all'interno della stessa sezione ove siano stati destinati da meno di dieci anni ad una posizione tabellare con materie diverse almeno per il 60% rispetto a quelle della precedente posizione.
4. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche alle Corti di Appello¹⁵.

Articolo 59

Permanenza massima nella medesima posizione tabellare

1. Le competenze specialistiche sono funzionali anche alla corretta applicazione della disciplina prevista dall'articolo 19 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e dal regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2008 e s.m. in materia di permanenza massima nel medesimo incarico.
2. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei termini massimi di permanenza di cui al comma 1, la proposta tabellare deve contenere l'espressa indicazione della data di assegnazione di ciascun giudice alla posizione tabellare occupata, della data dell'eventuale cambiamento della percentuale di specializzazione, nonché dei periodi di sospensione dei termini di cui al regolamento richiamato al comma 1. Tali indicazioni devono essere inserite nel sistema informatico, nell'apposita area dedicata all'assegnazione dei magistrati alle sezioni.
3. La coassegnazione per esigenze di riconversione a norma dell'articolo 48 non rileva ai fini della permanenza massima nella medesima posizione tabellare.
4. Quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scade nel periodo dal 31.12.2023 al 30.12.2024, esso è prorogato fino al 31.12.2024¹⁶.

Articolo 60

Inserimento nel sistema informatico delle materie trattate

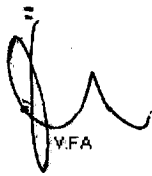
1. Le materie trattate dalle singole sezioni e dai singoli magistrati devono essere inserite nell'apposita area del catalogo materie presente nel sistema informatico.

Sezione II

Delle singole specializzazioni

¹⁵ Sempre che, ai sensi del Regolamento del 2008, la Corte sia composta da almeno due sezioni ovvero si tratti di una sezione distaccata di corte di appello a sua volta divisa in sezioni.

¹⁶ Come previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 61

Sezione lavoro

1. Nei tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati può essere istituita un'autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.

Articolo 62

Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro

1. Nei tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro inferiore a cinque magistrati, i magistrati titolari delle relative funzioni sono destinati a una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili.
2. Nel caso in cui il magistrato sia titolare delle funzioni di lavoro per destinazione tabellare, i criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria assicurano le condizioni di gestione separata dei ruoli, con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

Articolo 63

Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona¹⁷

1. In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio e il numero degli affari giudiziari lo consente, è istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia.
2. Alla sezione di cui al comma 1 può essere eventualmente assegnata anche la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare.
3. I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al presente articolo, cui siano anche assegnate funzioni di giudice tutelare, partecipano alle assegnazioni ordinarie in misura ridotta.

Articolo 64

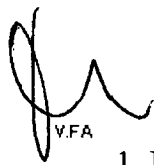
Sezioni specializzate in materia di impresa

1. Per le materie previste dall'articolo 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e ss.mm., operano le sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.
2. La sezione specializzata in materia di impresa opera altresì presso il Tribunale e la Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Torino.

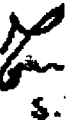
Articolo 65

Composizione delle sezioni in materia di impresa

¹⁷ L'art. 63 trova applicazione nelle more dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021. La delega al Governo di cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lgs. n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lgs. n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024; la delega al Governo di cui all'art. 1, comma 25 della legge n. 206/2021 prevede come termine per l'attuazione il 31 dicembre 2024. Dal momento della definitiva attuazione del TPMF – del quale devono ancora essere assunte le determinazioni finali in ordine agli organici – la disposizione troverà applicazione secondo le direttive consiliari che verranno successivamente fornite.


V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

1. Negli Uffici di cui all'articolo 64, le sezioni specializzate in materia di impresa sono composte secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50.
2. Quando è istituita una sezione specializzata con due Presidenti ovvero nel caso in cui sono mantenute due sezioni coordinate tra loro, le competenze di cui all'articolo 5 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e ss.mm., sono esercitate da ciascun Presidente per gli affari attribuiti rispettivamente al suo collegio o alla sua sezione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 90 e 94.

Articolo 66

Assegnazione degli affari e tendenziale competenza esclusiva in materia di impresa

1. Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, le sezioni di cui all'art. 64 si occupano in via esclusiva della materia specializzata.
2. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell'organico della sezione e, comunque, negli uffici di grandi dimensioni di cui all'articolo 85, un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.
3. L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate è, in ogni caso, commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di impresa e avviene con assegnazione di materie omogenee.
4. Nelle proposte tabellari vanno individuati il collegio competente per i ricorsi e per le domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

Articolo 67

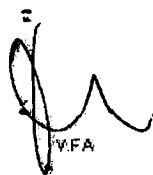
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

1. Per le materie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 2017, n. 46 e successive modifiche, operano le sezioni specializzate presso i Tribunali distrettuali.

Articolo 68

Composizione delle sezioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

1. Le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea sono composte da non meno di tre magistrati, di cui due giudici e un Presidente di sezione. In ogni caso il numero dei giudici assegnati deve essere individuato in modo proporzionato al numero delle sopravvenienze e alla complessità della materia nonché tenendo conto dell'ampliamento di organico realizzato con il D.M. del 22.12.2022, pubblicato sul Bollettino n. 5 del 15.3.2023.
2. Il Presidente della sezione deve, compatibilmente con le dimensioni e le esigenze organizzative dell'ufficio, preferibilmente essere destinato in via esclusiva alla direzione della sezione specializzata. Quando operano due sezioni coordinate tra loro, le competenze presidenziali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 2017, n. 46 e ss.mm., sono esercitate da ciascun Presidente per gli affari attribuiti rispettivamente al suo collegio o alla sua sezione.
4. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 90 e 94.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 69

Assegnazione degli affari e tendenziale competenza non esclusiva in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

1. Nell'organizzazione delle sezioni specializzate va favorita la trattazione in via prevalente, pur se non esclusiva, delle materie di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 2017, n. 46 e ss.mm., anche attraverso la costituzione di gruppi di magistrati.
2. L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici delle sezioni specializzate avviene, compatibilmente con i complessivi flussi di lavoro dell'ufficio e con l'assegnazione di materie omogenee, in modo che sia comunque garantita la specializzazione dei giudici in funzione di una trattazione efficiente, celere e di qualità dei procedimenti nella materia specializzata.

Articolo 70

Sezione Gip/Gup

1. Nei Tribunali organizzati in almeno due sezioni penali, una deve essere la sezione Gip/Gup.

Articolo 71

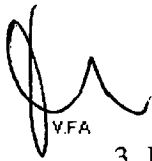
Coordinamento della sezione o dell'ufficio Gip/Gup

1. Al di fuori dei casi in cui il Presidente della sezione gip/gup sia previsto in pianta organica, la sezione Gip/Gup è diretta da un Presidente di sezione indicato in via tabellare.
2. Nel caso in cui non vi sia la sezione Gip/Gup o nei casi di cui all'articolo 103, il Presidente del Tribunale, in ragione di specifiche esigenze organizzative e valutato il numero dei giudici addetti, può designare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 103 e 104, un magistrato scelto tra quelli addetti alle funzioni Gip/Gup, al quale delegare, sentito, ove presente, il Presidente della sezione penale, specifici compiti, quali: l'attuazione dei criteri tabellari in materia di assegnazione dei fascicoli, rimanendo riservata al Presidente di sezione (o, se mancante, al titolare della funzione direttiva) la decisione in merito a problematiche che possano insorgere nell'applicazione di detti criteri; l'organizzazione dei turni, delle ferie, delle attività d'udienza e di cancelleria. Al di fuori dell'ambito dell'attività delegata, il magistrato coordinatore può formulare proposte organizzative o segnalare eventuali disfunzioni relative all'ufficio coordinato al Presidente di sezione o, in mancanza, al Dirigente dell'ufficio.
3. In caso di assenza o impedimento del magistrato coordinatore, i compiti eventualmente delegatigli sono svolti dal Presidente della Sezione penale o, in mancanza, dal Dirigente dell'ufficio.

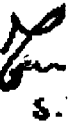
Articolo 72

Composizione della sezione o dell'ufficio Gip/Gup

1. Alle sezioni Gip/Gup dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, è assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e ai flussi degli affari, e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale.
2. Tale percentuale è maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all'organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3 bis c.p.p.


V.F.A.

<i>Es</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

3. I dirigenti degli uffici motivano espressamente le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali.
4. Il dimensionamento della sezione Gip/Gup tiene espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all'esito dell'udienza preliminare.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, di regola, anche negli uffici ove non sia istituita la sezione Gip/Gup, ai fini della individuazione del numero di magistrati addetti alle relative funzioni.

Articolo 73

Assegnazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup

1. Per la destinazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup valgono le limitazioni previste dal successivo articolo 111.

Articolo 74

Assegnazione degli affari

1. Ai magistrati destinati alla autonoma sezione Gip/Gup non sono assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.
2. La sezione o l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l'ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e per quelle del giudice dell'udienza preliminare, salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità. Il dirigente dell'ufficio motiva espressamente le ragioni per le quali, per la migliore funzionalità della sezione, i magistrati assegnati alla sezione esercitano le funzioni del giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare in percentuali diverse, fermo restando il divieto di formazione di ruoli separati.
3. Il divieto non opera per i tribunali per i minorenni¹⁸.

Articolo 75

Tribunale del riesame

1. Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del distretto di Corte d'appello indicano la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (articoli 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.).

Articolo 76

Criteri organizzativi del tribunale del riesame

1. I criteri organizzativi della sezione sono volti a favorire la formazione di più collegi in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione nonché a evitare possibili situazioni di incompatibilità.
2. Nel rispetto della direttiva stabilita dal comma 1, le proposte tabellari devono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti alle sezioni penali dibattimentali o alla sezione Gip/Gup, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di appello.

¹⁸ Con l'attuazione del TPMF – del quale devono ancora essere assunte le determinazioni finali in ordine agli organici – il Consiglio elaborerà specifica circolare destinata a regolamentarne tutti gli aspetti organizzativi e tabellari.

<i>Esme</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



V.F.A.



S.

Articolo 77

Criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame

1. Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma ai sensi dell'art. 75, l'attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi avviene secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.
2. Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che sono adottati nell'osservanza della circolare consiliare dettata in materia nonché dei seguenti criteri:
 - a) fatti salvi i casi di impossibilità assoluta, i magistrati da applicare sono individuati tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di Gip/Gup;
 - b) la scelta è effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.
3. Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali e a supplenze, secondo i criteri indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti a un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità di cui all'articolo 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.
4. I criteri di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai collegi che, nei tribunali circondariali, sono addetti alla trattazione delle richieste di riesame e di appello nella materia cautelare reale.

Articolo 78

Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

1. Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'appello è indicata la composizione del collegio previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

Articolo 79

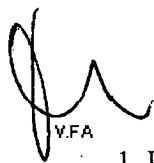
Composizione del collegio

1. Al sorteggio per la costituzione del collegio previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, partecipano tutti i magistrati in servizio nel distretto, compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni¹⁹ e quelli dei tribunali di sorveglianza, che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.
2. Il sorteggio è unico sia per i titolari sia per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali è scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, e ai successivi tre quella di supplente.
3. L'ordine delle supplenze segue quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

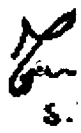
Articolo 80

Sostituzione dei componenti

¹⁹ Ovvero i magistrati del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie quando operativo.



V.F.A.



S.

1. In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati, titolare o supplente, componenti il collegio, si procede alla sostituzione secondo l'ordine di cui al comma 3 dell'articolo 79.
2. In ogni caso, immediatamente dopo la data di effettiva vacanza del titolare o supplente, si procede a un nuovo sorteggio, in modo da reintegrare il numero dei supplenti.

Articolo 81

Eventuale riduzione del carico ordinario di lavoro

1. Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

Sezione III

Direttive riguardanti la Corte d'appello

Articolo 82

Sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni²⁰

1. Per le Corti d'appello le proposte tabellari indicano la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
2. Alle sezioni previste dal comma 1, in applicazione dell'articolo 4 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, sono assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.
3. Le sezioni disciplinate nel presente articolo trattano in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro o l'organico dell'ufficio non giustificano detta attribuzione esclusiva, a esse sono assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni e i divorzi.
4. I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

Articolo 83

Ricorsi in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo

1. I ricorsi di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi, espressamente indicati nelle proposte tabellari.
2. La proposta tabellare, in ogni caso, indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

²⁰ L'art. 82 trova applicazione nelle more dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021. La delega al Governo di cui all'art. 1 comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lgs. n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lgs. n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024; la delega al Governo di cui all'art. 1, comma 25 della legge n. 206/2021 prevede come termine per l'attuazione il 31 dicembre 2024. Dal momento della definitiva attuazione del TPMF – del quale devono ancora essere assunte le determinazioni finali in ordine agli organici – la disposizione troverà applicazione secondo le direttive consiliari che verranno successivamente fornite.




Capo III

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 84

Compiti dei Presidenti di Corte d'appello e dei Presidenti di Tribunale

1. I Presidenti di Corte d'appello e i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

Articolo 85

Attività giudiziaria riservata ai Presidenti

1. Nella proposta tabellare è indicata, specificandone entità e impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d'appello e ai Presidenti di Tribunale. Il relativo apporto in sezione va indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
2. L'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario è commisurata all'impegno richiesto per i compiti di direzione dell'ufficio, anche in considerazione del numero dei magistrati dell'ufficio e della presenza di Presidenti di sezione e dei compiti ad essi assegnati. L'esonero deve essere espressamente indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
3. In ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni l'esonero dal lavoro giudiziario non può essere superiore al 90% del lavoro dei magistrati dell'ufficio. Negli altri uffici l'esonero dal lavoro giudiziario non può comunque superare il 70% del lavoro dei magistrati dell'ufficio.
4. Per "uffici di grandi dimensioni" s'intendono i Tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Foggia, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Napoli nord, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Taranto, Torino, Venezia e le Corti di appello di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino e Venezia²¹.
5. Le disposizioni di cui alla successiva sezione II si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di Corte d'appello.

Sezione II

Presidenti di Tribunale

Articolo 86

Direzione di una sezione e presidenza di collegi

1. Il Presidente del Tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a sé stesso la direzione di una sezione predeterminata ovvero la presidenza di collegi qualora ciò sia compatibile con le funzioni direttive.
2. Nel caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare è indicata la quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni direttive.
3. Nella proposta tabellare sono predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i Presidenti dei tribunali intendono presiedere.

²¹ Sono considerati di "grandi dimensioni" gli uffici giudicanti che presentino in pianta organica più di cinque Presidenti di sezione.


V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 87

Tribunali organizzati in sezioni e attività di direzione dell'ufficio

1. Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari indicano altresì quali delle attività di direzione dell'ufficio di cui all'articolo 47 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e per quali, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai Presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 47 quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi dell'articolo 98.

Articolo 88

Potere di delega

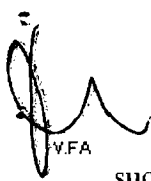
1. L'esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, avviene con provvedimento motivato e secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione.
2. La delega di cui al comma 1 può essere esercitata in favore dei magistrati dell'ufficio, senza esonero dall'ordinaria attività giudiziaria, soltanto nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi.
3. Il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
4. Le deleghe conferite vanno indicate nella tabella e inserite nel sistema informatico.

Articolo 89²²

Delega per le funzioni presidenziali in materia di famiglia

1. Le funzioni presidenziali in materia di famiglia possono essere delegate, in tutto o in parte, al Presidente di sezione al quale è attribuita la materia della famiglia, con le modalità previste dall'articolo 88.
2. Anche allo scopo di garantire una celere fissazione della prima udienza, in situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di carichi di lavoro dell'ufficio e sopravvenienze particolarmente elevate ovvero di gravi scoperture dell'organico, da indicare in via specifica e nei modi previsti dall'articolo 88, è possibile che una quota delle udienze presidenziali in materia di famiglia, sia delegata a magistrati diversi dal Presidente di sezione al quale è attribuita la materia; tale quota deve comunque lasciare al Presidente del Tribunale, o al Presidente di sezione cui è attribuita la materia della famiglia, un'adequata quota del carico, comprendente i procedimenti contenziosi in misura non inferiore rispetto ai procedimenti non contenziosi.
3. La delega di cui al comma 2 può essere conferita a magistrati assegnati alla sezione specializzata addetta alla materia della famiglia ovvero a Presidenti di sezione ai quali non è attribuita la materia della famiglia. In assenza della sezione specializzata addetta alla materia della famiglia, la delega può essere conferita ad un numero limitato di giudici, individuati preferibilmente tra coloro che hanno maturato significative competenze nella materia della famiglia, e comunque in modo da realizzarne un'adequata specializzazione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il Presidente di sezione al quale è attribuita la materia della famiglia provvede, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 47 quater del regio decreto n. 12/1941 e

²² Norma applicabile ai procedimenti iscritti fino al 28.2.2023 (d.lgs. n. 149/2022). Per i procedimenti iscritti a far data dal 01.03.2023, per i quali non sono più previste le "funzioni presidenziali", i criteri di assegnazione degli affari, oggettivi e predeterminati, vanno indicati nella tabella.


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

successive modifiche, ad assicurare il coordinamento e lo scambio di informazioni ed esperienze sia tra i magistrati che comunque svolgono le udienze presidenziali sia tra tutti i magistrati comunque assegnati al settore della famiglia.

5. Per i procedimenti iscritti fino al 28.2.2023, le variazioni tabellari aventi ad oggetto la delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia vanno adottate con la procedura di cui all'articolo 41 e possono essere dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.

Sezione III

Presidenti di sezione di Corte d'appello

Articolo 90

Assegnazione alle Sezioni dei Presidenti di sezione di Corte d'appello

1. L'assegnazione di un unico Presidente di sezione alla sezione stessa rappresenta il modello organizzativo più adeguato al fine di rendere più efficace e celere la risposta alle istanze di giustizia, anche tenuto conto della percentuale di esonero dal lavoro giudiziario fruibile dai Presidenti di sezione.
2. L'assegnazione di più Presidenti di sezione a una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un Presidente e la presenza di più Presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità delle materie trattate.
3. L'assegnazione di un unico Presidente di sezione a più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un Presidente a ciascuna sezione.
4. All'assegnazione dei Presidenti di sezione alle sezioni si procede ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 91

Attività giudiziaria riservata ai Presidenti di sezione di Corte di Appello

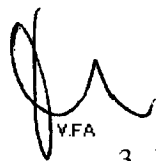
1. La proposta tabellare indica il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere. Il relativo apporto in sezione va indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
2. L'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario è commisurata all'impegno richiesto per i compiti di collaborazione con la direzione dell'ufficio e di direzione della sezione, anche in considerazione del numero dei magistrati della sezione. L'esonero deve essere espressamente indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
3. In ogni caso l'esonero dal lavoro non può superare il 50% degli affari assegnati ai magistrati della sezione e l'eventuale deroga al comma 1 dell'articolo 53 deve essere espressamente motivata.
4. In caso di assegnazione di più Presidenti a una stessa sezione, la misura dell'esonero dal lavoro giudiziario non può superare il 25% degli affari assegnati ai magistrati della sezione e deve essere congruamente motivata.

Articolo 92

Esame preliminare delle impugnazioni

1. I Presidenti di sezione debbono provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento anche ai fini dell'articolo 185.
2. Le modalità con cui tale selezione preliminare è compiuta sono indicate in modo specifico alla lettera b) del documento organizzativo generale di cui all'articolo 7 della presente circolare.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


V.F.A.
S.

3. Nelle sezioni penali la selezione va operata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell'articolo 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell'articolo 568, quinto comma, c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerali a norma dell'articolo 599 c.p.p. e dell'art. 599 bis c.p.p.

4. I risultati di questa attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli articoli 45 e 46 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

Articolo 93

Rinvio

1. Le disposizioni di cui alle successive sezioni IV e V si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di sezione di Corte d'appello.

Sezione IV

Presidenti di sezione di Tribunale

Articolo 94

Assegnazione alle Sezioni dei Presidenti di sezione di Tribunale

1. L'assegnazione di un unico Presidente di sezione alla sezione stessa rappresenta il modello organizzativo più adeguato al fine di rendere più efficace e celere la risposta alle istanze di giustizia, anche tenuto conto della percentuale di esonero dal lavoro giudiziario fruibile dai Presidenti di sezione.

2. L'assegnazione di più Presidenti a una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un Presidente e la presenza di più Presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione, alla natura e quantità delle materie trattate.

3. L'assegnazione di un unico Presidente di sezione a più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un Presidente a ciascuna sezione.

4. All'assegnazione dei Presidenti di sezione alle sezioni si procede ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 95

Compiti del Presidente di sezione di Tribunale

1. Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall'articolo 47 quater, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. In particolare, il Presidente di sezione:

a) svolge il lavoro giudiziario;

b) sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e dei servizi ausiliari;

c) distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività;

d) cura lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione;

e) coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione;

f) collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del documento organizzativo generale.

g) verifica annualmente lo stato di realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle pendenze di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) con riferimento al ruolo di ciascun giudice.

Articolo 96

Attività giudiziaria riservata ai Presidenti di sezione di Tribunale



<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



1. La proposta tabellare indica il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere. Il relativo apporto in sezione va indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
2. L'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario è commisurata all'impegno richiesto per i compiti di collaborazione con la direzione dell'ufficio e di direzione della sezione, anche in considerazione del numero dei magistrati della sezione. L'esonero deve essere espressamente indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
3. In ogni caso l'esonero dal lavoro non può superare il 50% degli affari assegnati ai magistrati della sezione; l'eventuale deroga al comma 1 dell'articolo 53 deve essere espressamente motivata.
4. In caso di assegnazione di più Presidenti a una stessa sezione, la misura dell'esonero dal lavoro giudiziario non può superare il 25% e deve essere congruamente motivata.

Articolo 97

Accesso al sistema informatico

1. Il Presidente di sezione accede al sistema informatico per lo svolgimento delle attività delegate dal Presidente del Tribunale o comunque richieste dallo stesso nell'ambito della predisposizione del sistema tabellare.

Articolo 98

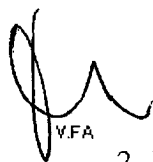
Incarichi di direzione, coordinamento e collaborazione

1. Le proposte tabellari, qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo Presidente di sezione, indicano specificamente gli incarichi conferiti ai Presidenti di sezione, consistenti:
 - a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
 - b) nel coordinamento di uno o più settori (civile, penale e lavoro) di attività dell'ufficio;
 - c) nella collaborazione in tutti i settori nei quali sia ritenuta opportuna, ivi compresa la gestione di servizi amministrativi e del personale.
2. Qualora al Tribunale siano assegnati più Presidenti di sezione, il conferimento ad uno o più di essi degli incarichi di cui al capo 1, preceduto da interpello, è adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.
3. Il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
4. In mancanza di detti incarichi, la proposta di tabella indica le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione tra il Presidente del Tribunale e i Presidenti di sezione, in particolare per verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.
5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 vanno indicati nella tabella e inseriti nel sistema informatico.

Articolo 99

Magistrato vicario

1. Il Presidente del Tribunale designa il magistrato vicario, destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, tra i Presidenti di sezione ovvero tra i giudici nel caso in cui non sia previsto in pianta organica alcun posto di Presidente di sezione.


V.F.A.
S.

2. La designazione avviene previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali.
3. La designazione può essere revocata, con provvedimento motivato, che dia conto delle esigenze dell'ufficio o di altre necessità che la giustificano.
4. I provvedimenti motivati di designazione e di revoca vanno adottati con la procedura di cui all'articolo 41 e possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
5. Il dirigente dell'ufficio cessato dalle funzioni direttive per scadenza dell'ottennio, qualora abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sempre che la stessa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 160/2006, svolge funzioni di reggenza anche nei casi in cui sia stato designato un vicario.
6. La designazione del vicario ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del dirigente dell'ufficio. Il nuovo dirigente può provvedere alla nomina di un nuovo vicario.
7. Il Presidente di sezione cessato dalle funzioni semidirettive decade dall'incarico e trova applicazione il comma 9 fino all'eventuale nomina del nuovo vicario.
8. Il vicario che presiede l'Ufficio, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del Dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, può usufruire di un esonero dall'attività giudiziaria pari alla metà di quello previsto per il Dirigente nella tabella dell'Ufficio.
9. In caso di mancanza, assenza o impedimento del vicario, fa le sue veci il Presidente di sezione con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza o in caso di pari anzianità, il magistrato più anziano di ruolo.
10. La designazione del vicario e l'eventuale esonero vanno indicati nella tabella e inseriti nel sistema informatico.

Articolo 100

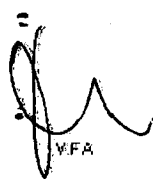
Divieto di designazione di un magistrato non confermato nelle funzioni

1. In nessun caso può essere designato come vicario un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli articoli 45 e 46 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.
2. Il provvedimento di non conferma del magistrato originariamente designato comporta l'immediata decadenza dall'incarico di vicario e, fino alla nuova designazione, trova applicazione l'articolo 99, comma 9.

Articolo 101

Modalità organizzative per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e la verifica dell'andamento del servizio

1. La proposta tabellare indica le modalità organizzative con le quali i Presidenti di sezione intendono:
 - a) realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni, allo scopo di garantire la circolarità degli orientamenti, verificare la loro possibile condivisione e consentire la segnalazione di quelli di maggior rilievo;
 - b) verificare l'andamento dei servizi, allo scopo di raccogliere suggerimenti per migliorarli o approntare i più opportuni rimedi per eliminare eventuali criticità.
2. Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, è realizzato, anche con modalità telematiche, un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell'ufficio, al quale è inviata una relazione sull'esito delle riunioni con allegati i relativi verbali.



Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



Articolo 102 Sezioni Gip

1. Per le sezioni Gip la proposta tabellare indica il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione e il Presidente aggiunto debbono necessariamente concorrere. Il relativo apporto in sezione va indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
2. L'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario è commisurata all'impegno richiesto per i compiti di collaborazione con la direzione dell'ufficio e di direzione della sezione, anche in considerazione del numero dei magistrati della sezione. L'esonero va espressamente indicato in tabella ed inserito nel sistema informatico.
3. In ogni caso l'esonero non può superare il 50% degli affari assegnati alla sezione.
4. Nella determinazione del lavoro giudiziario dei magistrati sopra indicati può essere prevista l'attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda a esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti o impediti.
5. La proposta tabellare indica espressamente anche i necessari compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie.

Sezione V

Incarichi di coordinamento nei casi di mancata istituzione, vacanza, assenza o impedimento dei Presidenti di sezione

Articolo 103

Incarichi di coordinamento di un settore o delle sezioni di tribunale

1. Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi, il Presidente del tribunale può attribuire il coordinamento di un settore o della sezione interessata ad un magistrato assegnato all'uno o all'altra, soltanto ove ricorra l'assoluta impossibilità di attribuire il coordinamento a sé o ad altro Presidente di sezione operante nel medesimo settore, da individuarsi previo interpelllo.
2. La designazione del magistrato incaricato del coordinamento avviene ai sensi dell'articolo 104, con provvedimento motivato che deve dare conto delle oggettive esigenze di servizio che la giustificano, ivi compresa l'impossibilità per il Presidente di riservare a sé o ad altro Presidente di sezione il medesimo coordinamento.
3. L'incarico di coordinamento cessa con la copertura del posto o con il venir meno della causa dell'assenza o dell'impedimento.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma che precede, l'incarico di coordinamento può durare due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente.
5. In caso di assenza o di impedimento del magistrato coordinatore, nei Tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, i relativi compiti sono svolti dal dirigente dell'ufficio.
6. In caso di assenza o di impedimento del magistrato coordinatore, nei Tribunali nei quali sono istituiti posti di Presidente di sezione, i relativi compiti sono svolti dal Presidente più anziano in ruolo in servizio nel settore di riferimento, o, in mancanza, dal dirigente dell'ufficio.
7. Nel caso in cui la vacanza, l'assenza o l'impedimento di cui al comma 1 riguardino la sezione Gip/Gup, si applica l'articolo 71.


V.F.A.

Roma	08/07/2024
Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 104

Criteri di scelta del magistrato incaricato del coordinamento

1. La scelta del magistrato incaricato del coordinamento ai sensi dell'articolo che precede, è effettuata, previo interpello e con decreto motivato, avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in caso di pari attitudine e merito, alla maggiore anzianità di ruolo.
2. Le attitudini e il merito sono motivate con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri;
 - b) alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate;
 - c) all'esperienza ordinamentale e organizzativa desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio;
 - d) per le sezioni specializzate lavoro, esecuzioni, societarie, della famiglia²³, dell'immigrazione, della materia di impresa e delle sezioni Gip/Gup, alla specifica competenza acquisita nelle materie da esse trattate o in materie affini.
 - e) per le sezioni che si occupano delle procedure in materia di crisi d'impresa, alla specifica competenza acquisita in materia e alla documentata partecipazione a uno o più corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione specifica in materia, nel biennio precedente rispetto all'interpello bandito per la copertura del posto o al documentato impegno a frequentare uno dei suddetti corsi nel semestre successivo rispetto alla data di effettiva presa di possesso.
3. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche e dai pareri del Consiglio giudiziario.
4. In alternativa all'applicazione del criterio residuale della maggiore anzianità di ruolo, ove previsto dalla proposta tabellare, l'incarico di coordinamento di cui all'articolo che precede può essere attribuito a rotazione, per periodi non inferiori a un anno, a partire dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
5. L'incarico di coordinamento non può essere conferito d'ufficio anche se l'interpello sia rimasto senza aspiranti.
6. Il provvedimento di designazione del magistrato incaricato del coordinamento va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
7. Gli incarichi di coordinamento vanno indicati nella tabella e inseriti nel sistema informatico.

Articolo 105

Assenza di esonero dal lavoro giudiziario

1. Il magistrato incaricato del coordinamento della sezione o del settore non può essere esonerato dal lavoro giudiziario.

Sezione VI

Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Mancata conferma

Articolo 106

Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Mancata conferma

²³ Nei limiti indicati agli articoli 63 e 82.




1. Nella redazione della proposta tabellare deve tenersi conto dell'eventuale decorso del termine massimo di durata o della intervenuta non conferma delle funzioni direttive o semidirettive nella medesima sede anche ai fini della mobilità interna e della ripartizione dei carichi di lavoro.
2. Il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive alla fine del primo quadriennio, non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell'ufficio o della sezione.

Sezione VII

Incarichi di collaborazione ai magistrati

Articolo 107

Magistrati collaboratori

1. Negli uffici di grandi dimensioni, i Presidenti di tribunale e di corte di appello, ove ricorra l'assoluta impossibilità di avvalersi dei Presidenti di sezione operanti nel settore di interesse, da individuarsi previo interpello, possono farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai Presidenti di sezione dall'art. 95.
2. Gli uffici di grandi dimensioni sono quelli di cui all'articolo 85, comma 4²⁴.
3. La nomina dei magistrati collaboratori avviene con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell'ufficio; il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
4. La motivazione dà conto delle esigenze dell'ufficio che giustificano il conferimento di compiti specifici, dell'assoluta impossibilità di attribuire tali compiti a un Presidente di sezione operante nel settore di interesse, nonché dei criteri seguiti nella scelta.
5. Il numero dei magistrati collaboratori è rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio e predeterminato nel documento organizzativo generale.
6. L'incarico di collaborazione può durare due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente.
7. L'incarico di collaborazione non può essere conferito d'ufficio anche se l'interpello sia rimasto senza aspiranti.
8. Gli incarichi di collaborazione vanno indicati nella tabella e inseriti nel sistema informatico.

Articolo 108

Assenza di esonero dal lavoro giudiziario

1. Non è consentita alcuna forma di esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati collaboratori.

Capo IV

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio

Sezione I

Disposizioni generali

²⁴ Sono considerati di "grandi dimensioni" gli uffici giudicanti che presentino in pianta organica più di cinque Presidenti di sezione.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P13382/2024


S.

Articolo 109

Mobilità interna e adempimenti in caso di trasferimenti

1. L'organizzazione dell'ufficio favorisce una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri, soprattutto nella prima fase della carriera del magistrato, la diffusione delle competenze, coerentemente ai principi e agli obiettivi delineati del documento organizzativo generale.
2. Il magistrato trasferito ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare o collocato fuori ruolo trasmette al Presidente di sezione o, laddove non previsto in organico, al dirigente dell'ufficio, sintetica relazione sullo stato del ruolo, evidenziando eventuali urgenze e le controversie di maggiori complessità. Detta relazione deve essere trasmessa, a cura del dirigente dell'ufficio, al magistrato che sia subentrato, in tutto o in parte, nel ruolo del magistrato trasferito.
3. L'ingiustificata omessa redazione della relazione di cui al comma 2 è tenuta in considerazione in sede di valutazione di professionalità e negli ulteriori pareri attitudinali demandati al Consiglio Giudiziario.

Articolo 110

Divieto di trasferimento senza il consenso

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad un settore, ad una sezione o ad una posizione tabellare diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 153.

Articolo 111

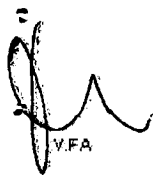
Funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare

1. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.
2. A tal fine sono equiparate alle funzioni di giudice del dibattimento le funzioni:
 - a) di giudice dell'udienza preliminare;
 - b) di giudice delle misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) di giudice addetto allo svolgimento dei procedimenti celebrati con rito direttissimo e di giudice del riesame.
3. È possibile derogare alla disposizione di cui ai commi primo e secondo solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. In detti casi, in mancanza di aspiranti, vanno assegnati alle funzioni Gip, di regola:
 - i magistrati che hanno svolto funzioni di giudice del dibattimento o funzioni equiparate ai sensi del comma 2 per almeno un anno; tra tali magistrati viene assegnato, in assenza di aspiranti, colui che ha minore anzianità di ruolo;
 - ove non vi siano magistrati che hanno svolto funzioni di giudice del dibattimento o funzioni equiparate ai sensi del comma 2 per almeno un anno, il magistrato che ha minore anzianità di ruolo tra coloro che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

Articolo 112

Magistrati provenienti da un ufficio di Procura

1. Nell'assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti da un ufficio di Procura, si applica la disposizione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.



V.F.A.



S.

Articolo 113

Incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e casi analoghi di cui alla Circolare P.12940 del 25 maggio 2007 e s.m., e precisando, conseguentemente, i settori e le sezioni ai quali è necessario non destinarli.
2. Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità di cui al comma che precede, relative al settore o alla sezione di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio provvede ad assegnare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.
3. Si applica in quanto compatibile il procedimento previsto dagli articoli 148, 149 e 150, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 131.

Sezione II Concorsi interni

§1 - Disposizioni generali

Articolo 114

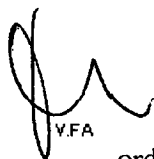
Individuazione dei posti, contenuto del bando di concorso, posti di risulta

1. I dirigenti, sentiti i Presidenti di sezione, devono stabilire quali posti vacanti pubblicare, sia per l'eventuale potenziamento di un settore di affari rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione o da una posizione tabellare all'altra ovvero la destinazione di magistrati ad una posizione tabellare. I posti da pubblicare sono individuati, di regola, secondo l'ordine cronologico delle vacanze del medesimo settore o sezione, salvo imprescindibili esigenze dell'ufficio da motivare espressamente.
2. Il bando (o interpello) deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:
 - a) i posti individuati ai sensi del primo comma, con le ragioni organizzative della scelta in ragione degli obiettivi indicati nel documento organizzativo generale e delle priorità dell'ufficio;
 - b) le eventuali esigenze dell'ufficio sottese alla deroga dell'ordine cronologico delle vacanze;
 - c) la data da cui si è determinata la vacanza di ciascuno dei posti da coprire;
 - d) il termine e le modalità per la proposizione delle domande.
3. I posti vacanti rimasti scoperti all'esito del bando, c.d. posti di risulta, che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso entro 30 giorni dall'adozione della variazione tabellare che definisce il bando da cui sono stati originati.
4. Per i posti di cui al comma 3, la data della vacanza coincide con la data di pubblicazione del bando in cui sono messi a concorso. I magistrati assegnatari dei posti del concorso principale, ancorché non abbiano preso possesso nella nuova posizione tabellare, non possono partecipare al bando per i posti di risulta.
5. Non è ammesso un bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta, salvo gravi esigenze di servizio da motivare espressamente nel successivo bando.

Articolo 115

Comunicazione e pubblicazione del bando. Osservazioni

1. I concorsi ordinari sono svolti almeno due volte l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le indicazioni dei settori fornite in occasione delle pubblicazioni dei posti di tramutamento



V.F.A.



S.

ordinario deliberati dal Csm e in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi degli articoli 148, 149 e 150 della circolare.

2. Il bando va comunicato a tutti i magistrati dell'ufficio all'indirizzo istituzionale @giustizia.it e comunque con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza dei posti da coprire anche ai magistrati destinati all'ufficio che non vi abbiano ancora preso possesso. Detta comunicazione equivale a pubblicazione.

3. Ciascun magistrato interessato può formulare osservazioni sulle ragioni organizzative delle scelte esplicitate nel bando, nel termine di cinque giorni.

4. Qualora il dirigente condivida le osservazioni potrà modificare l'indicazione dei posti da pubblicare; in caso contrario, risponderà a dette osservazioni con proprie controdeduzioni nel decreto che conclude la procedura di concorso interno.

Articolo 116

Domanda di assegnazione o di tramutamento e ordine di preferenza

1. La domanda di assegnazione o di tramutamento deve indicare, a pena di inammissibilità, in ordine di preferenza, i posti pubblicati cui il magistrato aspira.

Articolo 117

Limiti al numero di domande

1. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande.
2. Nel caso di pubblicazione di più di cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di tre domande.
3. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti, ancorché il magistrato non abbia preso possesso nella nuova posizione tabellare assegnata.

Articolo 118

Legittimazione

1. Il magistrato non può essere assegnato a domanda ad altro settore, sezione o posizione tabellare se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso della posizione tabellare cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente, e salva l'ipotesi in cui la stessa sia stata ritardata per effetto del posticipato possesso disposto ai sensi dell'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ovvero ai sensi dell'articolo 120 della presente circolare.

2. Ai fini della legittimazione di cui al comma che precede non si tiene conto della posizione tabellare temporanea di cui all'articolo 138 né di quella provvisoria di cui all'articolo 148.

3. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio, il passaggio, a domanda o d'ufficio, ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso.

4. Il termine, annuale o biennale, è calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla sua copertura, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 4, per la data di vacanza dei posti di risulta.

5. Nel termine annuale o biennale di cui al comma che precede si computano sia il periodo trascorso in applicazione extra distrettuale, salvo quanto previsto dall'articolo 119, sia i periodi di assenza di cui all'articolo 4 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (Delibera del 13 marzo 2008 e succ.mod.).


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 119

Applicazione extra distrettuale e legittimazione

1. Non è legittimato a partecipare al bando di concorso dell'ufficio di appartenenza chi si trova in applicazione extra distrettuale con durata residua pari o superiore a quattro mesi calcolata alla data di scadenza del bando.
2. La partecipazione con esito positivo al bando da parte del magistrato che sia in applicazione extra distrettuale e che sia legittimato ai sensi del comma 1 implica indisponibilità al rinnovo e alla proroga dell'applicazione.

Articolo 120

Differimento dell'efficacia del provvedimento di tramutamento

1. Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato.
2. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

Articolo 121

Procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria

1. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria, per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione, che dovranno essere dallo stesso portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

Articolo 122

Scambio di posti

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 118, è possibile lo scambio di posti quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.
2. A tal fine le richieste di scambio sono comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 115, comma 2, con l'indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni.
3. Qualora vengano presentate osservazioni ed emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni aperti a tutti i magistrati dell'ufficio, ai sensi dell'art. 114. In caso contrario, il provvedimento che recepisce lo scambio posti va adottato con variazione tabellare immediatamente esecutiva da inserire nel sistema informatico.

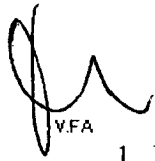
Articolo 123

Inserimento nel sistema informatico della data di effettivo possesso

1. Nel sistema informatico è inserita la data di effettiva presa di possesso del magistrato in caso di assegnazione o tramutamento.

Articolo 124

Omogeneità nell'assegnazione o formazione dei ruoli


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

1. L'assegnazione o la formazione contestuale di ruoli per due o più magistrati destinati a un determinato settore sono effettuate secondo criteri di omogeneità qualitativa e quantitativa degli affari, fatte salve le esigenze processuali.
2. Il medesimo principio si applica alla formazione dei ruoli dei magistrati ordinari assegnati all'esito del tirocinio, nella quale si deve comunque realizzare un'equilibrata distribuzione delle cause pendenti, escludendo di regola, e comunque limitando per il primo anno dall'immissione in possesso, l'assegnazione di cause ultratriennali e assicurando un'equilibrata assegnazione di procedimenti a rito monocratico e a rito collegiale, salve motivate esigenze organizzative.

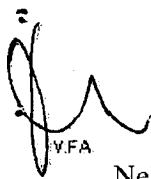
§2 - Valutazione degli aspiranti

Articolo 125 Criteri di valutazione

1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, in maniera coerente e uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio, procedendo secondo l'ordine delle vacanze dei posti pubblicati (dal più risalente al più recente), applica il criterio di valutazione dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, tenuto conto delle esperienze maturate fino alla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 115.
2. Il criterio dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati negli articoli 127, 128, 129 e 130, si applica soltanto quando non vi siano aspiranti che abbiano un'anzianità di ruolo di otto anni superiore agli altri; altrimenti, prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo.
3. Per l'assegnazione dei posti indicati negli articoli 127, 128, 129 e 130, a parità di requisiti attitudinali, prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo.
4. Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso. In caso di valutazione di professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di nomina, o a causa di qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni disciplinari, il magistrato retrocede nell'anzianità di ruolo nei termini indicati dal ruolo di anzianità nella magistratura, elaborato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 55 del d.p.r. n. 3/1957 e pubblicato sul sito *intranet* del Consiglio Superiore della Magistratura. La collocazione nel ruolo di anzianità nella magistratura si presume valida ad ogni effetto, salvo che il ritardato conseguimento della valutazione di professionalità dipenda dalla dilazione dei termini del relativo procedimento; se tale dilazione derivi però dalla ritardata presentazione, da parte del magistrato interessato, dell'autorelazione che dà avvio al procedimento, rimane valida la collocazione stabilita nel ruolo di anzianità nella magistratura.
5. La nozione di anzianità di ruolo di cui al comma 4 è valida ad ogni effetto della presente circolare.

Articolo 126 Valutazione delle attitudini

1. Nella valutazione delle attitudini il dirigente attribuisce particolare rilievo alle specifiche competenze acquisite in relazione al posto messo a concorso.
2. Il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile, per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e in materia penale, per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale, tenendo altresì conto delle aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire.



V.F.A.



S.

Nell'ambito del medesimo settore e della stessa area o materia, le funzioni giudicanti prevalgono su quelle requirenti. Nel caso di pari attitudini, possono essere valorizzate le esperienze più recenti.

3. Nella valutazione delle attitudini non si tiene conto dell'esperienza maturata a seguito della destinazione in assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 138 o in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 148, nei limiti della durata massima consentita per tale destinazione.

4. In caso di pari attitudini, possono essere valorizzate in via complementare altre esperienze, solo se pertinenti e idonee a comprovare la competenza professionale dell'aspirante in relazione al posto messo a concorso.

Articolo 127

Valutazione delle attitudini per le funzioni di Gip/Gup

1. Il Presidente dà prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza, di almeno due anni negli ultimi 8 rispetto alla data di pubblicazione del bando, nell'esercizio delle funzioni di Gip/Gup per l'assegnazione dei relativi posti.

2. In mancanza di una specifica esperienza almeno biennale nell'esercizio delle funzioni Gip/Gup, il Presidente dà prevalenza all'esercizio per un biennio delle funzioni di giudice dibattimentale, cui è equiparato l'esercizio delle funzioni di giudice del riesame.

3. Ove nessuno degli aspiranti possieda i requisiti attitudinali indicati ai commi precedenti, si applica l'articolo 111, comma 3.

Articolo 128

Valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia²⁵, lavoro, società, esecuzioni, crisi d'impresa e immigrazione

1. Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni e immigrazione prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata, in via esclusiva o prevalente, per non meno di due anni negli ultimi 8 rispetto alla data di pubblicazione del bando, nella medesima materia o in materie affini, nello stesso settore di giurisdizione. A parità di attitudini, le funzioni giudicanti prevalgono su quelle requirenti.

2. Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di crisi d'impresa e di insolvenza prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti desunte secondo quanto indicato al comma 1 e dalla specifica formazione in materia desumibile dalla partecipazione, nel biennio precedente rispetto all'interpello bandito per la copertura del posto, ad uno o più corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione specifica nella materia fallimentare e materie analoghe ovvero dall'impegno a frequentare uno dei suddetti corsi nel semestre successivo rispetto alla data di effettiva presa di possesso.

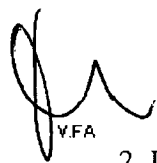
3. In assenza di aspiranti in possesso dei requisiti su indicati, si applicano i criteri previsti dell'articolo 126.

Articolo 129

Valutazione delle attitudini per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d'impresa

1. I criteri di cui all'articolo 128, comma 1, valgono per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d'impresa, regolamentate con d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

²⁵ Nei limiti indicati agli articoli 63 e 82.


V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

2. In caso di pari esperienza nell'esercizio della giurisdizione, possono essere valorizzate anche altre le esperienze, purché pertinenti e comprovanti la specifica idoneità professionale del magistrato.

Articolo 130

Valutazione delle attitudini per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

I criteri di cui all'articolo 128, comma 1, valgono per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, regolamentate con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni in legge 13 aprile 2017, n. 46, per la quale sono tenute in considerazione anche l'aver partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, o la particolare competenza in materia acquisita per altra causa, nonché la conoscenza delle lingue straniere.

Articolo 131

Rilevanza di eventuali situazioni di incompatibilità

1. L'esistenza in concreto nella sede di provenienza di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e casi analoghi di cui alla Circolare P.12940 del 25 maggio 2007 e s.m., risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione.

Articolo 132

Variazione tabellare di definizione del bando di concorso

1. Il provvedimento che definisce il bando, da adottare con variazione tabellare ai sensi degli articoli 40 e 41, contiene, per ciascuno dei posti messi a concorso, l'assegnazione o il tramutamento del magistrato individuato, nel rispetto di quanto stabilito nel comma 2.
2. Il provvedimento deve contenere la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.
3. L'individuazione del magistrato può avvenire anche mediante l'assegnazione di punteggi, purché attribuiti con riferimento ai criteri singoli e preventivamente comunicati nel bando di concorso di cui all'articolo 114.

Articolo 133

Comunicazione del provvedimento

1. Il provvedimento di cui all'articolo 132, da inserire nel sistema informatico, è comunicato all'indirizzo istituzionale @giustizia.it, agli assegnatari del posto e a ciascuno degli altri aspiranti.

§3 - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi e sospensione dell'attività


V.F.A.
S.

Articolo 134

Istituzione di una nuova sezione

1. In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti sono messi a concorso e tutti i magistrati, addetti o destinati all'ufficio, possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.

Articolo 135

Unione di sezioni preesistenti

1. Qualora la nuova sezione risulti dall'unione di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni sono ad essa assegnati di diritto.
2. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

Articolo 136

Sospensione dell'attività di una sezione o di un collegio

1. Il dirigente dell'ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell'attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati ivi assegnati ad altre sezioni o ad altri collegi.
2. Il dirigente dell'ufficio, a fronte della motivata impossibilità di comporre uno o più collegi mediante gli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018 e successive modifiche, può disporre la sospensione dell'attività di uno o più collegi, con conseguente redistribuzione dei relativi ruoli tra i collegi residui ai sensi degli articoli 167, 168 e 169.

§4 - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione e ricollocamento in ruolo

Articolo 137

Assegnazione di un magistrato di nuova destinazione

1. La variazione tabellare che, all'esito del concorso interno, dispone l'assegnazione, al settore, alla sezione o alla posizione tabellare, del magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, ha effetto dalla data dell'immissione in possesso.
2. Nel periodo compreso tra la data della variazione tabellare e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si fa fronte mediante l'istituto della supplenza.

Articolo 138

Assegnazione interna

1. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato a un concorso per la copertura di posti vacanti è inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutiva (da inserire nel sistema informatico) che, nel rispetto degli eventuali vincoli di settore e per il tempo necessario all'espletamento del concorso, lo assegna temporaneamente a uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dagli articoli 111 e 112.
2. L'assegnazione non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.
3. Espletati i concorsi interni di cui all'art. 114, i magistrati di nuova destinazione risultati perdenti anche su eventuali posti di risulta, o che non abbiano partecipato al bando, vanno collocati d'ufficio, nell'ordine, ad uno dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati o, in mancanza, ad uno dei posti di


V.F.A.
S.

Capo VI

Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti

Articolo 171

Attività del dirigente

1. Al fine di verificare la corretta funzionalità operativa dell'ufficio, anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, il dirigente, con cadenza semestrale, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti di sezione, dispone una verifica generale sui termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio.
2. Nel caso in cui all'esito del monitoraggio emergano situazioni di criticità che necessitino di interventi organizzativi, il dirigente dell'ufficio, sentiti i Presidenti di sezione e i magistrati interessati, adotta sollecitamente i provvedimenti di cui all'articolo 172.
3. In ogni caso, il Presidente di sezione segnala immediatamente al dirigente la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause.

Articolo 172

Provvedimenti organizzativi

1. I provvedimenti organizzativi da adottare attengono, secondo l'ordine ritenuto più utile per porre rimedio alla criticità riscontrata:
 - a) al riequilibrio dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 167;
 - b) al numero, al dimensionamento e alla competenza per materia delle sezioni;
 - c) alla predisposizione di un piano mirato di smaltimento, secondo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Fermo restando il dovere di segnalazione dei ritardi rilevanti in sede disciplinare, il dirigente, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, predispone con il magistrato interessato un piano mirato e sostenibile di smaltimento. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario che può indicare interventi diversi da quelli adottati.

Articolo 173

Ulteriori misure organizzative

1. Se il piano di smaltimento di cui all'articolo precedente non risulti da solo sufficiente o, comunque, non sortisca gli effetti positivi auspicati, il dirigente adotta ulteriori idonee misure organizzative, fra le quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il parziale o totale esonero temporaneo del magistrato dall'assegnazione di nuovi affari;
 - b) l'esonero temporaneo da specifiche attività giudiziarie;
 - c) la redistribuzione dei procedimenti o processi all'interno della sezione, con l'assegnazione di ruoli aggiuntivi ai singoli giudici, avvalendosi, se del caso, anche del supporto dei giudici onorari nei termini stabiliti dagli articoli 179 e 180.
2. In ogni caso, le suddette misure organizzative non devono comportare una sperequazione permanente dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati dell'ufficio e, attuato il piano di smaltimento, devono prevedere adeguati meccanismi compensativi.


V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 174

Procedura

1. I provvedimenti di cui all'articolo 172, ivi compresi i piani di smaltimento che comportino modifiche tabellari, e le misure di cui all'articolo 173 vanno adottati con la procedura di cui all'articolo 41 e possono essere dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell'articolo 40 ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.

Articolo 175

Applicazione delle disposizioni alla Corte di cassazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alla Corte di cassazione.

Capo VII

Giudici onorari

Sezione I

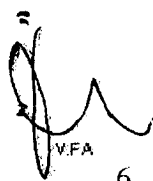
Giudici onorari di pace in servizio presso il tribunale

§1 - Disposizioni generali

Articolo 176

Destinazione e assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo

1. Le proposte tabellari, nel rispetto delle dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e delle modalità stabilite dall'articolo 10 del d.lgs. n. 116/2017, provvedono alla concreta destinazione all'ufficio per il processo, costituito ai sensi dell'articolo 10 della presente circolare, dei giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017. Essi svolgono i compiti e le attività di cui all'art. 10, commi da 10 a 14, del d.lgs. n. 116/2017 e possono essere assegnatari di procedimenti entro i limiti, alle condizioni e fermi i divieti di cui all'art. 11 d.lgs. n. 116/2017.
2. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di cui all'art. 10, commi da 10 a 14, d.lgs. n. 116/2017.
3. Relativamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 come giudici onorari di tribunale, le proposte tabellari ne possono prevedere l'assegnazione all'ufficio per il processo oppure possono prevedere che siano loro assegnati procedimenti e che possano anche integrare i collegi, nei limiti consentiti dagli articoli 11, 12 e 30 del d.lgs. n. 116/2017. È consentita l'assegnazione congiunta di entrambe le attribuzioni ora indicate.
4. La proposta tabellare, per le funzioni indicate ai commi 1 e 3, è preceduta da apposita consultazione dei giudici onorari di pace assegnati al Tribunale, anche se non abbiano ancora preso possesso nell'ufficio ed anche se il loro incarico sia temporaneamente sospeso ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 116/2017.
5. In caso di assegnazione all'ufficio per il processo, a tempo pieno o a tempo parziale, la proposta tabellare precisa, per ciascun giudice onorario, il settore, la sezione e il giudice o i giudici professionali ai quali il giudice onorario viene assegnato. In caso di costituzione, nel medesimo ufficio, di più uffici per il processo, è consentita l'assegnazione congiunta dello stesso giudice onorario ad essi, purché debitamente motivata.



V.F.A.



S.

6. All'ufficio per il processo possono essere altresì assegnati, su loro domanda, a tempo pieno o a tempo parziale, i giudici onorari di pace in servizio come giudici di pace alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
7. La proposta tabellare specifica se i giudici onorari in servizio nell'ufficio siano stati nominati prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.
8. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo va inserita nel sistema informatico con le stesse modalità previste per i magistrati professionali.

Articolo 177

Il coordinatore dei giudici onorari

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, della presente circolare, il Presidente del Tribunale o, su sua delega, un Presidente di sezione esercita le funzioni di coordinatore e di referente dei giudici onorari in servizio presso il Tribunale.
2. Il Presidente del Tribunale o il Presidente di sezione da lui delegato indice le riunioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 116/2017, o comunque vi partecipa.

Articolo 178

L'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di Tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017

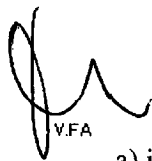
1. La proposta tabellare può prevedere che i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, anche se assegnati per intero all'ufficio per il processo, possano continuare a trattare i procedimenti loro assegnati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 116/2017 e a comporre i collegi cui siano stati destinati antecedentemente alla medesima data, in conformità ad esso ed in tutti i casi previsti dall'articolo 30, comma 2, di tale d.lgs.
2. La proposta tabellare può prevedere che i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, anche se assegnati all'ufficio per il processo, siano assegnatari di procedimenti, in qualunque data iscritti e pure se non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ovvero in tutti i casi in cui, per circostanze oggettive, non si possa fronteggiare la domanda di giustizia con i soli giudici professionali, ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 può essere assegnato anche un intero ruolo, composto da procedimenti iscritti pure in data successiva all'entrata in vigore del citato d.lgs.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 non possono essere comunque assegnati ai giudici onorari di pace,

per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
- b) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- c) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
- d) i procedimenti in materia societaria e in materia di crisi dell'impresa;
- e) i procedimenti in materia di famiglia²⁸;
- f) i procedimenti nelle materie di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge 13 aprile 2017, n. 46;

per il settore penale:

²⁸ Nei limiti di cui agli articoli 63 e 82.



V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



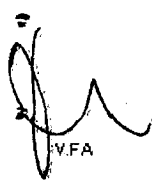
S.

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
 - b) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;
 - c) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
 - d) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio;
 - e) le funzioni di giudice dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554 bis c.p.p., salvo imprescindibili esigenze di funzionalità dell'ufficio da motivare espressamente.
5. La proposta tabellare può prevedere che i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, anche se assegnati all'ufficio per il processo, possano essere destinati a comporre i collegi, pure quando non sussistano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, relativamente ai collegi civili, non è comunque possibile destinare i giudici onorari di pace a quelli relativi alle materie della crisi dell'impresa e di competenza delle sezioni specializzate, ivi compresa la protezione internazionale. È possibile inserire i giudici onorari nei collegi relativi alle materie di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017 e alla materia della famiglia, ivi compresi i collegi relativi ai procedimenti di cui all'articolo 9 della legge n. 898/1970, ma, in tali casi, essi non possono divenire relatori dei procedimenti o estensori dei relativi provvedimenti.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, relativamente ai collegi penali, non è comunque possibile inserire i giudici onorari di pace nei collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.

Articolo 179

L'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017

1. Per i giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 l'assegnazione di procedimenti civili e penali e la destinazione nei collegi civili e penali può svolgersi soltanto se ricorrono i presupposti indicati dal presente articolo, attuativo degli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 116/2017.
2. La proposta tabellare può stabilire, nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 11 del d.lgs. n. 116/2017 e delle preclusioni indicate dall'articolo 178, comma 4, della presente circolare, i presupposti in base ai quali ai giudici di pace inseriti nell'ufficio per il processo possano essere assegnati procedimenti civili o penali. In particolare, la proposta tabellare deve indicare la ricorrenza in punto di fatto dei presupposti di cui alle lettere a), b), c) ovvero d) del comma 1 del predetto articolo 11 e deve specificare altresì quali siano le situazioni straordinarie e contingenti che non consentano di adottare misure organizzative diverse.
3. La proposta tabellare può stabilire, nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 11 d.lgs. n. 116/2017, delle modalità di cui all'articolo 12 del medesimo d.lgs. e delle preclusioni indicate dall'articolo 178, commi 6 e 7, della presente circolare, i presupposti in base ai quali i giudici di pace inseriti nell'ufficio per il processo possano essere destinati a comporre i collegi civili o penali. In particolare, la proposta tabellare indica la ricorrenza in punto di fatto dei presupposti di cui alle lettere a), b), c) ovvero d) del comma 1 del predetto articolo 11 e specifica altresì quali siano le situazioni straordinarie e contingenti che non consentano di adottare misure organizzative diverse.
4. Quando i giudici onorari di pace siano destinati nei collegi civili e penali, sulla base dei presupposti e con i limiti indicati dal comma che precede, essi possono essere nominati come relatori dei procedimenti ed estensori dei relativi provvedimenti.
5. Dello stesso collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace.
6. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico, ai giudici onorari di pace non possono essere assegnati procedimenti e non è possibile destinarli nei collegi civili e penali.




Articolo 180

L'utilizzo dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo

1. Nell'ufficio per il processo i giudici onorari svolgono le funzioni indicate dall'articolo 10, comma 10, del d.lgs. n. 116/2017, tra le quali deve essere dato particolare rilievo alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.
2. Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 32, comma 9, del d.lgs. n. 116/2017, i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
3. Nel settore civile e del lavoro il giudice professionale può delegare ai giudici onorari le attività istruttorie indicate all'articolo 10, comma 11, del d.lgs. n. 116/2017. La proposta tabellare può, in proposito, specificare quali siano i procedimenti "non di particolare complessità" e "i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive", indicati dalla norma ora citata.
4. Nel settore civile e del lavoro i giudici professionali possono delegare ai giudici onorari la pronuncia di provvedimenti definitivi nei casi indicati dall'articolo 10, comma 12, del d.lgs. n. 116/2017. I procedimenti indicati dalla lettera d) del comma ora citato possono riguardare anche cause di lavoro che hanno ad oggetto il mero pagamento di somme di denaro, purché non aventi ad oggetto domande anche di natura costitutiva, tra esse comprese le relative ed eventuali domande accessorie, e purché non si tratti di cause in materia di licenziamento.
5. I giudici onorari svolgono le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 116/2017. A tal fine, ciascun giudice professionale, con il quale il giudice onorario collabora ai sensi dell'articolo 10, commi 10, 11 e 12, del d.lgs. n. 116/2017, dopo aver sentito il giudice onorario, concorda con lui per iscritto le direttive, salvo che risulti impossibile concordarle, nel qual caso dà atto dei motivi di tale impossibilità; in ogni caso, le consegna per iscritto al giudice onorario e le trasmette al coordinatore dei giudici onorari ed al Presidente del Tribunale, per il tramite della propria cancelleria. La segreteria della presidenza del Tribunale provvede al relativo protocollo ed alla relativa conservazione. Il coordinatore dei giudici onorari, anche nell'ambito delle riunioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 116/2017, stimola e favorisce il confronto tra giudici professionali e giudici onorari sui contenuti e sulle modalità di redazione delle direttive.
6. Nel settore penale l'ufficio per il processo può essere costituito, anche nell'ufficio Gip/Gup, soltanto per le funzioni indicate nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 181

Supplenza dei giudici professionali

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei dei giudici professionali, i giudici onorari di pace, in presenza di specifiche esigenze di servizio che impongano di destinare in supplenza un giudice onorario, possono essere destinati a compiti di supplenza del magistrato assente o impedito, anche nella composizione dei collegi, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017. In ogni caso, i giudici onorari di pace non possono essere destinati in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
2. In caso di destinazione in supplenza, non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace i procedimenti indicati dagli articoli 178 e 179, della presente circolare.
3. In caso di destinazione dei giudici onorari di pace in supplenza nei collegi, trovano applicazione gli articoli 178 e 179, della presente circolare.
4. Per individuare i giudici onorari da destinare in supplenza, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017.



V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

5. In casi eccezionali, legati a significative carenze d'organico dei giudici professionali o dei giudici onorari, nonché all'indisponibilità di questi ultimi, possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali, nei casi e con i limiti di cui al comma 1, anche i giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione penale e civile presso l'ufficio del giudice di pace.

6. La supplenza dei giudici onorari di pace è disciplinata dalla Circolare in materia di applicazioni e supplenze di cui alla delibera del 20 giugno 2018 e ss.mm.

§2 - Proposte tabellari riguardanti i giudici onorari di pace in servizio presso il tribunale

Articolo 182

Criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici professionali

1. Nelle proposte tabellari debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza delle disposizioni della presente circolare.

Sezione II

Giudici ausiliari di Corte d'appello²⁹

Articolo 183

Giudici ausiliari di Corte d'appello

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 in relazione agli uffici per il processo, le proposte tabellari delle Corti d'appello contengono specifiche indicazioni quanto alla destinazione e alle funzioni dei giudici ausiliari.

Articolo 184

Limiti all'utilizzo dei giudici ausiliari

1. Nel settore civile la proposta tabellare può prevedere l'impiego dei giudici ausiliari di Corte d'appello con i seguenti limiti:

- 1) procedimenti di competenza delle sezioni specializzate per legge (sezione agraria, impresa e minorenni);
- 2) procedimenti in materia di appalti pubblici, e in materia di crisi dell'impresa;
- 3) procedimenti in materia di impugnazione di lodo arbitrale;
- 4) procedimenti trattati dalla Corte d'appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
- 5) procedimenti decisi in primo grado dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50 bis c.p.c..

²⁹ Si ricorda che, con sentenza n. 41 del 25.1.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.

<i>Esme</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


V.F.A.
S.

2. Nel settore penale la proposta tabellare non può prevedere l'impiego di giudici ausiliari nella Corte d'assise d'appello.
3. I giudici ausiliari possono comporre i collegi anche nei procedimenti di cui non sono relatori, fatti salvi i limiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

Articolo 185

Criteri per l'assegnazione dei giudici ausiliari

1. Il Presidente della Corte d'appello assegna i giudici ausiliari, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:
 - 1) alle sezioni che presentano il numero maggiore di procedimenti che abbiano superato; o vi sia rischio che possano superare i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89;
 - 2) alle sezioni con un numero maggiore di procedimenti da definire o che presentino specifiche esigenze organizzative insorte anche a seguito di straordinari incrementi delle sopravvenienze o scoperture di organico;
 - 3) in proporzione al numero di giudici togati in servizio effettivo presso ciascuna sezione.

Articolo 186

Criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari

1. Nella proposta di tabella sono specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici ausiliari di Corte d'appello incardinati in ciascuna sezione.

Articolo 187

Trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Nella proposta di tabella il Presidente della Corte d'appello prevede altresì criteri oggettivi e predeterminati per la designazione dei giudici ausiliari alla trattazione dei procedimenti di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. In questo caso, il restante carico di affari devoluti ai giudici ausiliari delle Corti d'appello designati alla trattazione di tali procedimenti è ridotto del 25%.

Articolo 188

Deposito delle proposte tabellari

1. Del deposito delle proposte tabellari è data tempestiva comunicazione a tutti i giudici ausiliari di Corte d'appello, mediante inserimento nel sistema informatico. Essi possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni, tramite il medesimo sistema, al Consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito.
2. Le osservazioni e deduzioni, ammesse solo per le loro attribuzioni, restano depositate ulteriori cinque giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 189

Formazione professionale dei giudici onorari


V.FA

Es	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, sia in sede centrale sia in sede decentrata, favoriscono le attività dirette alla formazione professionale dei giudici onorari.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi

Sezione I

Calendario e ruolo delle udienze

Articolo 190

Calendario delle udienze

1. Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun collegio e di ogni magistrato destinato alle funzioni monocratiche.

Articolo 191

Settore civile

1. Nel settore civile devono essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, nonché degli articoli 102 e 104 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche, ivi comprese le udienze di prima comparizione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.

2. L'autonomia nell'organizzazione e nella gestione delle udienze riconosciuta al giudice civile dagli articoli 175 e 81 e 81 bis disp. att. c.p.c. non esclude che il magistrato sia tenuto a celebrare le udienze individuate nel progetto tabellare, salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al dirigente dell'ufficio; il magistrato è tenuto, altresì, a garantire una presenza in ufficio adeguata a favorire gli opportuni rapporti con gli altri colleghi, col personale amministrativo e con gli avvocati.

Articolo 192

Settore penale

1. Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico e di quelle tenute dal collegio, devono essere indicati:

- a) i giorni delle udienze predibattimentali che, di regola, devono essere tenute da un giudice professionale assegnato alle funzioni dibattimentali;
- b) i giorni in cui è prevista la celebrazione delle udienze ai sensi dell'articolo 132 ter disp. att. c.p.p. nonché i criteri applicati per l'individuazione dei magistrati destinati alla relativa trattazione;
- c) con riguardo all'articolo 132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte d'appello e del Presidente del Tribunale.

2. I criteri di cui al comma 1, lett. c), finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato, sono individuati, sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente della sezione GIP, il dirigente della cancelleria e il Presidente dell'ordine degli avvocati.

4. Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al Gip e al Gup, è assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado e, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata.

5. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'articolo 550 c.p.p..

6. A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo.

Articolo 193

Doveri di vigilanza

1. I dirigenti degli uffici vigilano sul rispetto dell'orario di inizio delle udienze e promuovono l'adozione da parte dei magistrati di moduli orari razionali e per fasce orarie, per la trattazione dei singoli processi.

2. Vigilano altresì sulla predisposizione, nel settore civile, del calendario del processo di cui all'articolo 81 bis disp. att. c.p.c., e, nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari, redatto sulla base dell'attività di selezione preliminare delegata ai Presidenti di sezione e in attuazione dei criteri indicati nel Dog.

Articolo 194

Giorni da destinare alle esigenze della formazione decentrata

1. I Presidenti delle Corti e i Procuratori generali, di concerto con i referenti per la formazione distrettuale, sentiti i Dirigenti degli Uffici del distretto, individuano sei giorni per ogni anno da destinare alle esigenze della formazione decentrata.

2. Le proposte tabellari devono tener conto dei giorni individuati ai sensi del comma 1.

Sezione II

Composizione dei collegi

Articolo 195

Predeterminazione dei criteri di composizione dei collegi

1. I criteri di composizione dei collegi sono predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

Articolo 196

Presidenza dei collegi

1. Salva l'ipotesi in cui il Presidente del Tribunale o della Corte d'appello si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, i collegi sono presieduti dal Presidente di sezione.

2. Nei casi di mancata istituzione, vacanza, assenza o impedimento del Presidente di sezione, la presidenza spetterà al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.

Articolo 197

Composizione di più collegi

1. Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero a una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze indica anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza, garantendone la



V.F.A.



S.

precostituzione e la periodica stabilità, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

Articolo 198

Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie

1. Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie.
2. Le proposte tabellari prevedono le eventuali sostituzioni dei componenti di cui al comma 1 sulla base di criteri generali e obiettivi.
3. Le proposte tabellari indicano, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza e il provvedimento di supplenza è adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

Articolo 199

Composizione dei collegi dei Tribunali per i minorenni con i giudici onorari³⁰

Le proposte tabellari dei tribunali per i minorenni devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 50 bis, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, oltre che delle udienze dibattimentali penali e delle udienze civili, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa primaria³¹.

Articolo 200

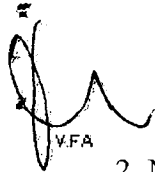
Supplenze e composizione dei collegi nei Tribunali di sorveglianza

1. Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'articolo 70 bis, comma 2, lettera c), legge 26 luglio 1975, n. 354, i Presidenti delle Corti d'appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 2, lettera d), della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza.

³⁰ L'art. 199 trova applicazione nelle more dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021. La delega al Governo di cui all'art. 1 comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lgs. n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lgs. n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024; la delega al Governo di cui all'art. 1, comma 25 della legge n. 206/2021 prevede come termine per l'attuazione il 31 dicembre 2024. Con l'attuazione del TPMF – del quale devono ancora essere assunte le determinazioni finali in ordine agli organici – il Consiglio elaborerà specifica circolare destinata a regolamentarne tutti gli aspetti organizzativi e tabellari.

³¹ L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024, prevede:

“Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1 (decorsi due anni dal 17/10/22), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.”



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

2. Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si prevede la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.
3. La presidenza del collegio del tribunale di sorveglianza, in caso di impedimento o assenza del Presidente titolare, spetta al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con pari valutazione di professionalità.

Articolo 201

Collegi bis per le Corti di assise e per le Corti di assise d'appello

1. Le proposte tabellari indicano, per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cosiddetti collegi bis, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
2. La formazione dei collegi bis è specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.
3. Le proposte tabellari indicano i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'articolo 10 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, precisando i criteri della scelta.
4. In mancanza dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato articolo 10.
5. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

Articolo 202

Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati della pianta organica flessibile e coassegnati

1. Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato ai sensi dell'articolo 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che si tratti di applicazioni disposte ai sensi degli articoli 17 e 18 della circolare consiliare del 20 giugno 2018 e s.m.
2. Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato e uno supplente.
4. Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati della pianta organica flessibile, ovvero un magistrato applicato e uno o più coassegnati o magistrati della pianta organica flessibile, oppure un supplente e uno o più magistrati coassegnati o della pianta organica flessibile.

Capo IX

Funzioni particolari

Articolo 203

Magistrato collaboratore nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace

1. Lo svolgimento dei compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo addetto all'ufficio del giudice di pace non è delegabile dal Presidente del Tribunale, il quale, tuttavia, può avvalersi dell'ausilio di uno o più Presidenti di sezione. Negli uffici ove non vi sia un Presidente di sezione, ovvero sia istituito soltanto un posto di Presidente di sezione, lo svolgimento dei compiti predetti può essere affidato a un magistrato collaboratore.


V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



2. Il numero dei magistrati che collaborano nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma è rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio e predeterminato nel documento organizzativo generale.

Articolo 204

Criteri di scelta

1. La scelta del magistrato collaboratore, sia esso un Presidente di sezione o altro magistrato, è compiuta a seguito di interpello tenuto conto dell'attitudine all'esercizio delle funzioni ausiliarie, desunte dalla pregressa attività svolta dal magistrato e dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante.
2. Nella valutazione delle attitudini assume speciale rilievo:
 - a) lo svolgimento in atto o pregresso di funzioni direttive o semidirettive;
 - b) le pregresse esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici;
 - c) le esperienze ordinamentali ed organizzative maturate;
 - d) la pluralità di esperienza maturata nei vari settori e materie della giurisdizione.
3. A parità di requisiti attitudinali, prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
4. Non può essere designato collaboratore il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli articoli 45 e 46 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.
5. L'incarico di collaborazione conferito al giudice può durare due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente.
6. L'incarico di collaborazione a magistrati diversi dai Presidenti di sezione, non può essere conferito d'ufficio ancorché l'interpello sia rimasto senza aspiranti.
7. Il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.

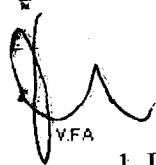
Articolo 205

Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF)

1. Nella proposta tabellare sono indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l'informatica, con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio.
2. La proposta tabellare indica altresì la misura e le modalità relative alla concreta applicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta. Il provvedimento di esonero è riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari della sezione alla quale risulti assegnato il magistrato.
3. La nomina del Magrif, i relativi esoneri e le eventuali proroghe sono adottati con provvedimento di variazione tabellare ai sensi degli articoli 40 e 41 ma i provvedimenti di nomina e proroga possono essere dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell'articolo 40 soltanto ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
4. Il comma che precede si applica anche ai provvedimenti di esonero riguardanti i RID.

Articolo 206

Referente per la formazione


V.FA
S.

1. La proposta tabellare indica il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio.
2. Tale indicazione va riportata nel sistema informatico.
3. La proposta tabellare precisa se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

Articolo 207

Esonero parziale del referente per la formazione

1. Il referente per la formazione usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che tiene conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro.
2. La misura dell'esonero può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.
3. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica la misura dello stesso e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.
4. L'esonero non è rinunciabile ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari della sezione alla quale risulti assegnato il magistrato.
5. Il provvedimento di esonero costituisce variazione tabellare da adottare con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
6. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.

Articolo 208

Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione

1. L'incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di R.I.D., di M.A.G.R.I.F., di componente del Consiglio giudiziario e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Articolo 209

Componente della Struttura tecnica per l'organizzazione

1. La proposta tabellare indica i magistrati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quali componenti della Struttura tecnica per l'organizzazione (S.T.O.), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 40%.
2. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari della sezione alla quale risulti assegnato il magistrato.
3. L'esonero non è rinunciabile.
4. Con variazione tabellare il dirigente dell'ufficio dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare o organizzativa dell'interessato.
5. Il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
6. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.
7. Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente tiene conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.



V.F.A.



S.

Articolo 210

Incompatibilità dell'incarico di componente della Sto

1. L'incarico di componente della Sto è incompatibile con quello di R.I.D., di M.A.G.R.I.F., di referente per la formazione e di componente del Consiglio giudiziario e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. L'incarico di componente della Sto è altresì incompatibile con le funzioni direttive e semidirettive, ove già conferite al momento dell'interpello.

Articolo 211

Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. La proposta tabellare indica i magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprano incarichi direttivi o semidirettivi.

Articolo 212

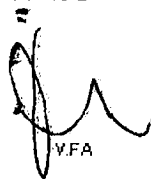
Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta ai magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione è regolata come segue:
 - a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati togati in pianta organica;
 - b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati togati;
 - c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati togati;
 - d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati togati in pianta organica;
 - e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell'esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, e trasmettono la relativa delibera al dirigente dell'ufficio di appartenenza ovvero al Primo Presidente, i quali indicano con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche in una riduzione del numero delle udienze, riproducendole nei criteri di assegnazione dell'Ufficio. Il provvedimento di esonero, da riprodurre tra i criteri di assegnazione degli affari della sezione alla quale risulti assegnato il magistrato, va adottato ai sensi degli articoli 40 e 41.
3. L'esonero non è rinunciabile.
4. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.

Articolo 213

Comunicazione dei nominativi dei componenti

1. Il Presidente della Corte d'appello e il Primo Presidente, in occasione della prima seduta rispettivamente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, comunicano al Consiglio Superiore della Magistratura i nominativi di tutti i componenti, togati e laici, nonché eventuali sostituzioni, indicando, inoltre, specificamente il componente che svolge le funzioni di Segretario.



V.F.A.



S.

Articolo 214

Incompatibilità dell'incarico di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo

1. L'incarico di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è incompatibile con quello di R.I.D., di M.A.G.R.I.F., di referente per la formazione, di componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e di componente della Struttura tecnica per l'organizzazione.

Articolo 215

Obbligo di rinuncia agli incarichi non cumulabili

1. Il magistrato che venga eletto componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione rinuncia, entro la prima seduta, agli incarichi di cui è titolare non cumulabili ai sensi degli articoli 210 e 214 ed agli incarichi di collaborazione ex articolo 28 del R.A.C. del Consiglio Superiore della Magistratura.
2. In mancanza di tale rinuncia opera la decadenza automatica dagli incarichi diversi da quello di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dichiarata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 216

Divieto di concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili

1. I componenti del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo non possono concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili ai sensi degli articoli 210 e 214, per tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.
2. I componenti del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo non possono partecipare ad interPELLI per incarichi di collaborazione ex articolo 28 del R.A.C. del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 217

Commissari agli usi civici

1. Le proposte tabellari indicano i Commissari agli usi civici e gli eventuali Commissari aggiunti.
2. Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

Articolo 218

Esonero parziale dei commissari agli usi civici

1. I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore al 20%, in considerazione del concreto impegno che l'incarico comporta in relazione al carico di lavoro dell'ufficio.
2. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta e con variazione tabellare, indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.
3. Il provvedimento di esonero va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 218 bis

Esonero parziale dei magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)

1. I magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, di regola, in misura non superiore al 20%, in considerazione del concreto impegno che l'incarico comporta e del carico di lavoro dell'ufficio.
2. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta e con variazione tabellare, indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.
3. Il provvedimento di esonero va adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.

Articolo 219

Inserimento nel sistema informatico degli incarichi assegnati ai magistrati

1. Gli incarichi di cui agli articoli da 203 a 218 e ogni altro incarico previsto dalla presente circolare vanno indicati nella tabella e inseriti nel sistema informatico utilizzando l'apposito catalogo.

Titolo III

Corte di cassazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 220

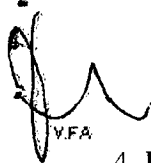
Formazione della tabella

1. In applicazione dell'articolo 7 bis, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la disciplina tabellare si applica alla Corte di cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità della funzione di nomofilachia.
2. Il Primo Presidente della Corte di cassazione trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura, mediante inserimento nel sistema informatico, la proposta tabellare, formulata in applicazione delle direttive indicate negli articoli 2 e seguenti, tenendo conto dell'apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, anche non titolari, dei consiglieri, nonché i pareri del Consiglio direttivo e del Comitato pari opportunità presso la Corte di cassazione nei limiti delle competenze istituzionali.

Articolo 221

Organizzazione dell'ufficio

1. La proposta tabellare è predisposta con riferimento alla pianta organica complessiva dell'ufficio, comprensiva dei posti vacanti. L'organico, effettivo e vacante, va indicato per ciascun settore e per ogni sezione, con la specificazione, per ogni sezione, del Presidente titolare nonché del numero dei posti di Presidente non titolare e di consigliere, coperti e vacanti.
2. Il numero dei magistrati assegnati a ciascun settore e a ciascuna sezione va individuato sulla base della valutazione dei flussi e delle pendenze da effettuarsi, se del caso, con l'ausilio della Commissione flussi.
3. Il numero dei Presidenti di sezione, titolari e non titolari, da destinare al settore civile e al settore penale, deve tenere conto del rapporto tra posti direttivi e organico dei consiglieri.



V.F.A.



S.

4. La proposta tabellare indica i criteri di organizzazione di ciascuna sezione, all'interno della quale vanno preferiti modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee.
5. Nel caso in cui siano individuate aree omogenee di competenza specifica, la proposta tabellare indica i criteri di assegnazione dei consiglieri alle aree omogenee idonei a preservare la funzione di nomofilachia nonché congrui limiti temporali alla loro permanenza presso la medesima area omogenea.
6. La proposta tabellare indica altresì:
 - i criteri organizzativi degli uffici per il processo specificandone componenti, direzione, coordinamento e compiti, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 151/2022 e dall'articolo 10 della circolare, in quanto compatibile;
 - ove istituito, i criteri organizzativi dell'ufficio deputato ad occuparsi delle questioni pregiudiziali di cui agli artt. 363 bis c.p.c. e, in ogni caso, i criteri di assegnazione dei relativi ricorsi;
 - le soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 165 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.³²;
 - le misure organizzative alle quali ricorrere nei casi di cui all'articolo 37, comma 5 *ter*, anche su segnalazione del Presidente di sezione ai sensi dell'art. 37, comma 5 *quater*, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011³³.

Articolo 222

Destinazione dei consiglieri alle Sezioni

1. Ai fini della destinazione dei consiglieri alle Sezioni si applicano, in quanto compatibili, ove non diversamente stabilito dal presente articolo, le disposizioni di cui al Titolo II, Capo IV, Sezioni I, II (§ 1, 2 e 4) e IV.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ai fini della destinazione dei consiglieri alle Sezioni dovrà tenersi conto, nell'ambito di un giudizio complessivo, dei seguenti criteri:
 - a) la specializzazione nel settore di riferimento - civile, penale, lavoro - tenendo anche conto della durata;
 - b) l'attitudine desunta dalla positiva esperienza giudiziaria maturata nelle materie cui si riferisce il posto messo a concorso, tenendo anche conto della durata per ciascuna delle materie, con prevalenza delle funzioni giudicanti rispetto a quelle requirenti e, tra le prime, con speciale rilievo al pregresso esercizio di funzioni di legittimità;

³² Art. 165 ter disp. att. c.p.p.

1. I Presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp.

Art. art. 175 bis c.p.p.

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

³³ Art. 37, comma 5 *ter*, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

"Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati".

Art. 37, comma 5 *quater*, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

«5 -quater. Il Presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.



V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo P 13382/2024	



S.

c) in caso di pari attitudini, possono essere valorizzate in via complementare altre esperienze, solo se pertinenti alle funzioni da svolgere e volte a comprovare l'idoneità professionale dell'aspirante in relazione al posto messo a concorso;

d) ove la parità di attitudini persista, la maggiore anzianità di ruolo.

3. Per l'assegnazione dei posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società e impresa, esecuzioni, crisi d'impresa, immigrazione e protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, la positiva esperienza giudiziaria di cui alla lettera c) è desunta anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 128, ove il posto messo a concorso comporti l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni nelle predette materie specialistiche.

4. Le attitudini da documentare ai sensi dei commi 2 e 3 devono avere riguardo alle esperienze maturate fino alla data di pubblicazione dell'interpello.

5. I criteri per la destinazione dei consiglieri alle Sezioni devono essere indicati nella tabella.

Articolo 223

Designazione dei Presidenti titolari

1. Ai fini della designazione dei Presidenti di sezione titolari, da effettuarsi mediante interpello, dovrà tenersi conto dei seguenti criteri attitudinali, pari ordinati tra loro:

- a) la capacità organizzativa valutata sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti;
- b) la capacità professionale dimostrata nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- c) la disponibilità manifestata rispetto alle esigenze dell'ufficio.

2. Nella valutazione comparativa, le esperienze di cui al comma 1 assumono particolare rilievo ove maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità.

3. A parità di valutazione, prevale l'aspirante più anziano nell'ufficio quale Presidente di Sezione.

4. Le attitudini da documentare ai sensi dei commi 1 e 2 devono avere riguardo alle esperienze maturate fino alla data di pubblicazione dell'interpello.

Articolo 223 bis

Assegnazione dei presidenti non titolari

1. Ai fini dell'assegnazione dei Presidenti di sezione non titolari, da effettuarsi mediante interpello, dovrà tenersi conto dei seguenti criteri attitudinali, pari ordinati tra loro:

- a) la capacità organizzativa valutata sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti;
- b) la capacità professionale, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, desunta anche dalla qualità dei provvedimenti redatti;
- c) le esperienze maturate nelle materie di competenza della sezione di destinazione;
- d) la dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio.

2. Nella valutazione comparativa, le esperienze di cui al comma 1 assumono particolare rilievo ove maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità.

3. A parità di valutazione, prevale l'aspirante più anziano nell'ufficio quale Presidente di Sezione.

4. Le attitudini da documentare ai sensi dei commi 1 e 2 devono avere riguardo alle esperienze maturate fino alla data di pubblicazione dell'interpello.

Articolo 224

Collaborazione dei Presidenti di sezione all'organizzazione dell'Ufficio

1. Nella proposta tabellare sono indicati gli incarichi conferiti, nell'ambito di ciascuna sezione, ai Presidenti di sezione, nonché le modalità con cui essi collaborano con il Presidente titolare all'organizzazione della Sezione, anche al fine di evitare l'insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni.


S.

2. I Presidenti di sezione collaborano con il Presidente titolare nella determinazione di criteri omogenei ed efficaci con cui individuare i processi destinati alla pubblica udienza e quelli assoggettati al rito camerale nonché nella elaborazione dei criteri generali per la formazione del ruolo di udienza.

Articolo 225

Componenti dell'ufficio del Segretariato generale e del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.)

1. Per la nomina dei componenti dell'ufficio del Segretariato generale, del Direttore e Vicedirettore del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.) si applica l'articolo 107.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata pari a quattro anni e sono rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni; può essere riconosciuto un esonero dall'attività giurisdizionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.
3. Fermi i compiti dei RID, di cui alla Circolare P-18801 dell'11 novembre 2019, la proposta tabellare indica i compiti espressamente riservati al C.E.D. e disciplina i rapporti di esso con i RID.
4. La proposta tabellare indica i componenti del Segretariato generale, del Direttore e Vicedirettore del Centro elettronico di documentazione (C.E.D.), i compiti loro attribuiti e l'eventuale esonero di cui beneficiano. Tra i compiti del C.E.D. vanno in ogni caso inclusi quelli di cui all'art. 137 ter, n. 1, d. att. c.p.c..

Articolo 226

Assegnazione delle materie tra le sezioni

1. La proposta tabellare indica le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'articolo 5 ter, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'articolo 610, primo comma, c.p.p..
2. La proposta tabellare indica il criterio di ripartizione degli affari relativi a una stessa materia assegnata a più sezioni.

Articolo 227

Assegnazione alla sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, co. 1, c.p.p.

1. L'assegnazione dei consiglieri alla sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'articolo 610, comma 1, c.p.p. (settima sezione penale) può essere cumulata con l'assegnazione ad altra sezione ordinaria del settore penale.
2. In tal caso, al magistrato con doppia assegnazione può essere attribuito un ruolo di ricorsi, formato con criteri oggettivi e predeterminati e commisurato alla pendenza della sezione ordinaria, perché possa provvedere direttamente alla selezione dei ricorsi da proporre per la decisione con il rito camerale previsto per la sezione di cui al comma 1.
3. Si applica l'articolo 169 riguardo ai provvedimenti relativi al riequilibrio dei ruoli.

Articolo 228

Proposta di organizzazione relativa al periodo feriale

1. La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro i termini di cui all'art. 37.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo I, Capo, II, Sezione IV della presente circolare.


V.F.A.

<i>Come</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Articolo 229

Funzioni particolari

1. La disciplina dell'esonero e dell'incompatibilità per le funzioni di referente informatico, referente per la formazione e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è contenuta nel Titolo II, capo IX.
2. Per gli incarichi di cui al comma 1 e per eventuali, ulteriori, incarichi che comportino esonero dal lavoro giudiziario trova applicazione, in ogni caso, l'articolo 3.

Articolo 230

Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio

1. In caso di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo VI.

Capo II

Calendari di udienza, costituzione dei collegi e assegnazione degli affari

Articolo 231

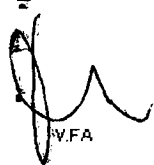
Calendari di udienza delle sezioni

1. All'inizio di ogni semestre, i Presidenti delle sezioni predeterminano il numero delle udienze da tenere mensilmente in ogni sezione, avendo cura di distinguere le udienze pubbliche da quelle in camera di consiglio.
2. Nella distribuzione del lavoro tra i magistrati della Corte, l'attività espletata nell'udienza pubblica è parificata a quella svolta nell'adunanza della camera di consiglio.
3. La proposta tabellare indica i criteri, oggettivi e predeterminati, da utilizzare per la formazione dei calendari di udienza semestrali.

Articolo 232

Composizione dei collegi

1. La proposta tabellare indica:
 - a) i criteri oggettivi e predeterminati di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione, garantendo la equilibrata assegnazione dei magistrati sia alla pubblica udienza sia alla camera di consiglio;
 - b) i criteri per l'individuazione del Presidente di sezione cui è affidata la presidenza dei collegi; qualora la stessa non possa essere attribuita ad un Presidente di sezione, la presidenza del collegio spetta al consigliere più anziano in ruolo, che ha maturato almeno tre anni di anzianità nell'ufficio;
 - c) le ipotesi dell'eventuale deroga ai criteri di cui alle lettere che precedono; l'eventuale deroga deve essere adottata, con provvedimento di variazione tabellare, almeno tre mesi prima della sua attuazione;
 - d) i criteri per la designazione del sostituto, in caso di astensione, ricsuzione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere;
2. La composizione dei collegi è predisposta almeno sei mesi prima della data dell'udienza.
3. I criteri di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche per la composizione dei collegi delle udienze straordinarie.
4. La formazione dei collegi precede la formazione dei ruoli d'udienza.



W.F.A.



S.

Articolo 233

Assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori

1. La proposta tabellare indica i criteri oggettivi, predeterminati e verificabili riguardanti:
 - a) la ripartizione degli affari, all'interno della sezione, tra i diversi collegi;
 - b) la designazione del relatore nell'ambito del collegio;
 - c) la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicino la soluzione di questioni omogenee, tenendo conto che la medesima materia non può essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.
2. La proposta tabellare indica, altresì, i casi in cui è possibile la deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b); in ogni caso, la deroga va adottata con provvedimento motivato che dia conto delle esigenze di servizio che la giustificano e, ove ricorra, della eccezionale necessità di risolvere particolari questioni di diritto, che induca a tenere conto della specifica esperienza professionale di determinati magistrati.

Articolo 234

Assegnazione degli affari

1. L'assegnazione degli affari, ove agli stessi sia attribuito un valore ponderale, deve essere effettuata nel rispetto del valore massimo con riferimento alla singola udienza e al relatore. Eventuali deroghe devono essere espressamente e specificamente motivate da imprescindibili esigenze di servizio.
2. Nel settore penale, i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata vanno distribuiti tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati, da indicare nella proposta tabellare, che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei Presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.
3. I criteri di assegnazione degli affari prevedono meccanismi di attribuzione a un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

Capo III

Sezioni unite

Articolo 235

Criteri generali della proposta tabellare

1. La proposta tabellare indica il numero dei consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.
2. La proposta tabellare prevede che le sezioni unite civili e penali siano composte, oltre che dal Primo Presidente e dal Presidente aggiunto, dai Presidenti titolari di ogni sezione civile e penale nonché da consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali, designati anche d'ufficio, che, nell'ultimo decennio, abbiano prestato servizio continuativo presso le sezioni per non meno di tre anni nell'ambito del settore civile o di quello penale ovvero abbiano prestato servizio complessivamente per non meno di quattro anni nell'ambito del settore civile e di quello penale.
3. Il numero dei componenti è di almeno cinque per ogni sezione civile e di almeno tre per ogni sezione penale, di cui un Presidente non titolare.
4. La permanenza di ciascun componente non può superare gli otto anni, anche non continuativi.



V.F.A.



S.

Articolo 236

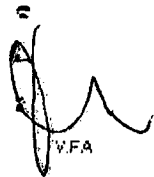
Criteri per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni unite

1. La proposta tabellare prevede che ai fini dell'assegnazione e del rinnovo dei magistrati delle sezioni unite si possa tenere conto della diligenza dimostrata con il costante rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti.
2. La proposta tabellare prevede che l'assegnazione e il rinnovo dei consiglieri siano regolati dal criterio della specifica attitudine, desunto:
 - a) dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia, in particolare, la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema. A tal fine devono essere esaminati sia i provvedimenti eventualmente prodotti dagli aspiranti sia i provvedimenti estratti a campione tra quelli depositati nell'ultimo triennio. Il numero dei provvedimenti che possono essere prodotti dagli aspiranti, nonché di quelli che devono essere estratti a campione, è indicato nell'interpello, in misura paritaria tra le due tipologie di provvedimenti, non inferiore a dieci e non superiore a venti per ciascuna;
 - b) dalle esperienze, di lavoro giudiziario e organizzative, maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità, anche nella Procura generale presso la Corte di cassazione; tra le funzioni giudicanti di legittimità assume particolare rilievo la presidenza dei collegi;
 - c) dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo;
 - d) dalle esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (Csm, Corte costituzionale, istituzioni UE o internazionali, uffici legislativi);
 - e) dall'attività scientifica svolta.
3. A parità di attitudine prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
4. L'assegnazione alle Sezioni Unite dei Presidenti di sezione non titolari è regolata dal criterio della specifica attitudine desunta:
 - a) dalla pregressa attività di componente delle sezioni Unite;
 - b) dall'anzianità nelle funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione;
 - c) dalle attività svolte su delega del Presidente titolare.
5. In caso di parità, si applica il comma 2 e, se la parità persiste, prevale il Presidente di sezione non titolare più anziano in ruolo.
6. Le attitudini da documentare ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono avere riguardo alle esperienze maturate fino alla data di pubblicazione dell'interpello.

Articolo 237

Procedimento per la scelta dei componenti

1. La proposta tabellare prevede il procedimento per la scelta dei componenti delle sezioni unite articolato attraverso le seguenti fasi:
 - a) valutazione dei titoli da parte del Presidente titolare di ogni sezione sulla base di un protocollo che sarà definito nella proposta tabellare;
 - b) conferenza del primo Presidente, del Presidente aggiunto e dei Presidenti titolari ai fini della valutazione dei titoli di ogni candidato;
 - c) redazione del decreto motivato da parte del Primo Presidente;
 - d) presentazione del decreto del Primo Presidente al Consiglio Direttivo per la formulazione del relativo parere.
2. Il decreto motivato del Primo Presidente della Corte di cassazione e il parere formulato dal Consiglio direttivo sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, mediante inserimento nel sistema informatico.


W.F.A.
S.

Articolo 238

Formazione dei collegi e assegnazione degli affari

1. Nella formazione dei collegi delle sezioni unite è assicurata la presenza di magistrati di tutte le sezioni.
2. L'assegnazione degli affari ai magistrati avviene secondo criteri obiettivi, predeterminati e verificabili, da indicare nella proposta tabellare, tenendo conto delle materie assegnate alla sezione alla quale appartiene ogni consigliere e salvo deroga motivata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lett. d).

Articolo 239

Coordinatori delle sezioni unite

1. La proposta tabellare prevede che due componenti delle Sezioni unite svolgano le funzioni di coordinatori, uno per le sezioni unite civili e uno per le sezioni unite penali, e partecipino di norma come componenti a tutti i collegi.
2. La proposta tabellare prevede che il coordinatore delle sezioni unite, civili o penali, sia nominato, previo interpello, con decreto motivato del primo Presidente, tra i componenti delle sezioni unite, civili o penali, designati da almeno due anni, osservati i criteri di cui all'articolo 236, commi 1 e 2.
3. Il decreto motivato del Primo Presidente e il parere formulato dal Consiglio direttivo sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, mediante inserimento nel sistema informatico.
4. L'incarico ha una durata di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni.

Articolo 239 bis

Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili

1. La proposta tabellare prevede l'istituzione dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili (UPSUC), indicando i compiti, la composizione, i criteri per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio, la durata del predetto incarico e l'eventuale esonero parziale.
2. La proposta tabellare prevede che il conferimento dell'incarico di componente dell'UPSUC sia regolato dal parametro della specifica attitudine, desunto, nell'ambito di un giudizio complessivo, dai seguenti criteri:
 - a) l'esperienza maturata come componente delle Sezioni Unite civili;
 - b) l'esperienza maturata nelle funzioni di legittimità;
 - c) l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo dimostrando spiccate attitudini di studio.
3. L'incarico non può essere conferito al magistrato che non possa assicurare una assidua presenza in Corte.

Capo IV

Ufficio del Massimario e del ruolo

Sezione I

Compiti istituzionali. Organizzazione



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Articolo 240

Ufficio del Massimario e del ruolo

1. L'Ufficio del Massimario e del ruolo ha come compito istituzionale lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità, nonché lo svolgimento dei compiti di assistenza di studio alle sezioni della Corte di cassazione.
2. L'attività del Massimario si articola, esemplificativamente, nelle seguenti forme:
 - a. massimazione delle decisioni civili e penali;
 - b. segnalazione dei contrasti;
 - c. relazioni preliminari per le sezioni unite;
 - d. attività attinenti al ruolo;
 - e. relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi;
 - f. applicazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità.
3. Ogni altra attività cui possono essere addetti i magistrati dell'ufficio del Massimario è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità.
4. Una specifica sezione della proposta tabellare della Corte di cassazione contiene i criteri di organizzazione dell'ufficio del Massimario e del Ruolo.

Articolo 241

Organico

1. L'organico del Massimario, oltre ai componenti previsti per legge, prevede un Direttore, due Vicedirettori, uno per il settore penale e uno per il settore civile, e due Coordinatori, egualmente destinati uno al settore penale e uno al settore civile.

Articolo 242

Incarichi apicali e di collaborazione interna

1. Il Direttore, i Vicedirettori e i Coordinatori sono nominati dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello.
2. Il decreto motivato del Primo Presidente e il parere formulato dal Consiglio direttivo sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione mediante inserimento nel sistema informatico.
3. Ogni altro incarico di collaborazione interna è conferito secondo criteri di rotazione.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 vanno indicati nella tabella ed inseriti nel sistema informatico.

Articolo 243

Direttore e Vicedirettori

1. Il Direttore è scelto, previo interpello, tra i Presidenti di Sezione e i consiglieri che abbiano maturato almeno sei anni di esercizio delle funzioni di legittimità.
2. I Vicedirettori sono scelti, previo interpello, tra i consiglieri che abbiano maturato almeno sei anni di esercizio delle funzioni di legittimità.
3. La proposta tabellare indica i criteri attitudinali per la nomina del Direttore e dei Vicedirettori, desunti:
 - a) dall'esperienza pregressa all'Ufficio del massimario, da valutarsi anche qualitativamente soprattutto attraverso l'esame delle relazioni svolte alla Sezioni unite;
 - b) dalla vicinanza temporale di tale esperienza rispetto alla nomina da compiere;

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- c) dall'esperienza di coordinatore dell'Ufficio del Massimario, da valutarsi qualitativamente anche con riferimento al parere periodico formulato dal direttore sul coordinatore in funzione del rinnovo di cui all'articolo 244;
- d) dall'appartenenza alle sezioni unite;
- e) dall'esperienza maturata nella presidenza dei collegi;
- f) dall'attività scientifica svolta;
- g) dalle esperienze formative.
4. A parità dei requisiti attitudinali di cui al comma 3 prevale il magistrato con la maggiore anzianità di ruolo.
5. L'incarico di Direttore e di Vicedirettore ha durata pari a quattro anni, tendenzialmente coincidenti con la durata della tabella, ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori due anni.
6. Nel caso in cui lo stesso magistrato è nominato Vicedirettore e poi Direttore la durata complessiva dei relativi incarichi non può essere superiore a otto anni, fermo restando che la nomina a Direttore ha durata di quattro anni, anche se ciò comporta una durata complessiva superiore a quella dell'indicato termine.

Articolo 244 Coordinatori di settore

1. I coordinatori sono scelti, previo interpellato, sentiti il direttore e il vicedirettore del relativo settore, tra i giudici in organico all'Ufficio del Massimario e del ruolo o, in caso di motivate esigenze e su espressa richiesta del Direttore, tra i consiglieri della Corte.
2. La proposta tabellare indica i criteri attitudinali per la nomina dei Coordinatori, desunti:
- a) dalla capacità e dall'esperienza professionale maturate nel settore di riferimento;
 - b) dall'esperienza compiuta al massimario, valutata qualitativamente anche attraverso l'attività di massimazione;
 - c) dalle capacità organizzative dimostrate nell'espletare le attività dell'ufficio;
 - d) dalle capacità relazionali espresse con gli altri magistrati e con la Direzione;
 - e) dalla disponibilità a fare fronte alle esigenze di lavoro, che ne richiedono l'assidua presenza in ufficio;
 - f) dall'attività scientifica svolta.
3. A parità dei requisiti attitudinali di cui al comma 2 prevale il magistrato con la maggiore anzianità di ruolo.
4. L'incarico di coordinatore ha la durata di due anni, rinnovabile alla scadenza per una volta, sino a un massimo di quattro anni.

Articolo 245 Criteri di assegnazione degli affari

1. La tabella indica puntualmente i criteri di assegnazione degli affari al fine di garantire la massima trasparenza e la specializzazione dei magistrati, nonché quelli adottati per la destinazione dei magistrati alla trattazione di determinate materie.
2. Nella destinazione si tiene conto delle indicazioni fornite dai magistrati in ordine alle loro specifiche competenze e si deve altresì assicurare nel tempo un adeguato ricambio che valorizzi le specializzazioni del singolo giudice.
3. La proposta di tabella assicura la turnazione nello svolgimento dei compiti dell'ufficio, compresi quelli di assistente di studio e di applicato alle sezioni, e la perequazione dei carichi di lavoro fra tutti i componenti l'ufficio del Massimario.
4. In tale ambito può essere demandato al Direttore il potere di emanare direttive di dettaglio che, tuttavia, non possono modificare i criteri di assegnazione, la cui formulazione spetta soltanto al Primo Presidente esclusivamente nell'ambito della procedura tabellare.


V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

Sezione II

Applicazione alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità

Articolo 246

Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso

1. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'Ufficio del Massimario e del ruolo e secondo i criteri da prevedere nella proposta tabellare, può applicare fino alla metà dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
2. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'Ufficio del Massimario e del ruolo.

Articolo 247

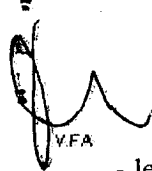
Criteri regolativi l'attività dei magistrati applicati alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità

1. Il Primo Presidente con proprio decreto determina annualmente il carico di lavoro dei magistrati applicati, avendo presente le indefettibili esigenze di massimazione e di studio funzionali alla nomofilachia.
2. Ai magistrati dell'ufficio del Massimario e del Ruolo che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore alla metà del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione.
3. Il magistrato applicato alle sezioni della Corte è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici rispetto agli altri componenti del collegio, che sono indicati nella proposta tabellare.
4. Il magistrato applicato può svolgere anche le ulteriori funzioni dell'ufficio del Massimario di cui all'articolo 240, comma 2, lettere da a) a e), ovvero l'attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza, tenendo conto del carico di lavoro che gli è stato assegnato presso la sezione.
5. La proposta di tabella assicura che la concreta assegnazione di tali restanti compiti al magistrato applicato si conformi a canoni di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro fra tutti i componenti l'ufficio del massimario.

Articolo 248

Procedura per l'individuazione delle sezioni e per la scelta dei magistrati destinati allo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità

1. Il Primo Presidente, sentito il Direttore del Massimario e i Presidenti di sezione, stabilisce annualmente il numero dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
2. La procedura di selezione è avviata con decreto, attraverso un interpello rivolto ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario in cui sono indicate le sezioni di destinazione.
3. Nel decreto sono indicate:
 - le ragioni per cui si ritiene di dover destinare allo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del ruolo, sempre che abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni e che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità;


V.F.A.
S.

- le priorità dell'Ufficio della Corte di cassazione;
- le ragioni della scelta delle sezioni cui destinare i predetti magistrati;
- le eventuali specifiche esigenze organizzative che inducano a limitare l'interpello ai soli magistrati addetti ad uno dei due settori dell'Ufficio del Massimario.

4. Nella scelta delle sezioni, il Primo Presidente effettua una comparazione tra le esigenze delle sezioni cui assegnare i magistrati e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio del Massimario, garantendo un'equa turnazione dei magistrati dell'ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge, sia nel settore civile sia in quello penale, mediante un'interlocuzione con il Direttore dell'Ufficio del Massimario e con i Presidenti titolari delle singole sezioni.

5. Il decreto motivato del Primo Presidente e il parere formulato dal Consiglio direttivo sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, mediante inserimento nel sistema informatico.

Articolo 249

Criteri di selezione

1. Qualora i magistrati che abbiano manifestato la disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, il Primo Presidente valuta l'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare desunta:

- dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo;
- dalla tipologia di affari trattati dal medesimo;
- dalle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l'idoneità professionale dell'aspirante.

2. Nella valutazione comparativa delle attitudini sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee a quelle trattate dalla sezione di destinazione.

3. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al comma 1, prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

Articolo 250

Destinazione d'ufficio

1. Nel caso in cui l'interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti in esso indicati, il Primo Presidente procede alla destinazione d'ufficio dei magistrati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare desunta dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze maturate nell'esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l'idoneità professionale dell'aspirante.

2. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee a quelle trattate dalla sezione di destinazione.

3. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al comma 1, prevale il magistrato con minore anzianità di ruolo.

Articolo 251

Durata dell'incarico

1. L'assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale. In ogni caso, non può essere superiore a tre anni.



2. Nel caso di assegnazione a domanda, l'incarico, nei limiti del triennio, è rinnovabile. Nel caso di più aspiranti, si procede alla comparazione dei diversi profili, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 249 e garantendo un'equa turnazione dei magistrati dell'Ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge.
3. Scaduto il termine dell'incarico, il Primo Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta all'articolo 248.
4. Il magistrato, cessata l'assegnazione alle sezioni, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell'Ufficio del Massimario.

Titolo IV

Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute

Capo I

Disposizioni preliminari

Articolo 252

Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati

1. L'organizzazione dell'ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

Articolo 253

Misure organizzative a tutela del nucleo familiare

Le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.

2. L'organizzazione tutela altresì i magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 254

Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute

1. L'organizzazione tutela i magistrati che hanno documentati motivi di salute che, sulla base della certificazione medica prodotta, possono impedire loro lo svolgimento di alcune specifiche attività di ufficio.

Capo II

Benessere organizzativo

Articolo 255

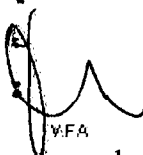
Benessere fisico e psicologico dei magistrati

1. È compito del dirigente dell'ufficio attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.

Articolo 256

Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti


S.

- 
-
- V.F.A.
1. Il dirigente dell'ufficio riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei magistrati all'organizzazione.
 2. I magistrati hanno diritto di essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa.
 3. L'inserimento in progetti organizzativi e di innovazione avviene di regola sulla base di interpellati diretti a favorire la partecipazione dei magistrati.
 4. Il dirigente dell'ufficio ascolta le proposte dei magistrati relative ai profili dell'organizzazione e mette a disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro. A tal fine il Dirigente comunica le statistiche comparate dell'Ufficio a tutti i magistrati, con cadenza almeno semestrale.

Articolo 257

Clima relazionale

1. È compito del dirigente dell'ufficio mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
2. Il dirigente dell'ufficio, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti di sezione, risolve la presenza di situazioni conflittuali.
3. Il Presidente di sezione ha il dovere di segnalare al dirigente dell'ufficio le situazioni di conflitto che non possono essere risolte all'interno della sezione.

Capo III

Tutela di gravidanza, genitorialità e malattia

§1 - Gravidanza, maternità e genitorialità

Articolo 258

Condizioni soggettive e forme di tutela

1. Nell'organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della genitorialità e della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedono alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi.
2. Le condizioni soggettive indicate al comma 1 non devono essere occasione di pregiudizio nelle concrete modalità di svolgimento della vita professionale.
3. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio sente preventivamente i magistrati interessati.
4. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso.
5. Eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato; in ogni caso, trova applicazione l'articolo 3.

Articolo 259

Divieto di mutamento di funzioni

1. Nei confronti dei magistrati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 258, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento di settore, sezione o posizione tabellare, né della sede di esercizio delle funzioni.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Articolo 260

Criteri organizzativi generali

1. I dirigenti degli uffici adottano misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di cui all'articolo 258, comma 1.
2. I dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni da ogni attività ovvero incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria, salva la disponibilità manifestata dal magistrato. Rientrano nell'ordinaria attività giudiziaria le sostituzioni del giudice astenuto, recusato o impedito, secondo i criteri tabellari dell'Ufficio; non vi rientrano le assegnazioni interne, le supplenze, le coassegnazioni, le applicazioni infradistrettuali di cui alla delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 e s.m..
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.
4. Il dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità che si pronuncia entro 7 giorni, le misure organizzative di cui ai commi che precedono ovvero quelle di cui ai successivi articoli 261, 262 e 264. Il provvedimento è adottato con la procedura di cui all'articolo 41 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.

Articolo 261

Misure organizzative nel settore civile

1. Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, nel settore civile, possono essere previste:
 - a) la riduzione del numero delle udienze o la riduzione del loro orario o, se indispensabile, modalità di celebrazione delle stesse più confacenti alle esigenze familiari del magistrato;
 - b) la riduzione delle assegnazioni, privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione.

Articolo 262

Misure organizzative nel settore penale

1. Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, nel settore penale, possono essere previste:
 - a) l'inserimento del magistrato in processi prevedibilmente non di lunga durata, con riduzione, se del caso, del numero delle udienze, ma con maggiore assegnazione di sentenze, la riduzione dell'orario delle udienze stesse o il loro svolgimento con modalità di celebrazione più confacenti alle esigenze familiari del magistrato;
 - b) l'assegnazione temporanea del magistrato a funzioni esclusivamente monocratiche;
 - c) negli uffici Gip/Gup l'esonero del magistrato dalla partecipazione ai turni per gli affari urgenti e alle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari;
 - d) negli uffici di sorveglianza l'esonero del magistrato dai colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e dagli affari di particolare urgenza.


V.F.A.
S.

Articolo 263

Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale

1. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.
2. L'ingiustificata violazione del divieto di cui al comma che precede è valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.
3. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.

Articolo 264

Assegnazione temporanea ad altra sezione o ad altro settore

1. Qualora il settore o la sezione in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altro settore o sezione nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nella posizione tabellare di provenienza.
2. Il provvedimento è adottato secondo quanto previsto dal comma quarto, dell'articolo 260.

§2 – Malattia del magistrato e dei prossimi congiunti

Articolo 265

Condizioni soggettive e forme di tutela

1. Le disposizioni previste nel §1 del presente capo si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. In caso di gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.
3. La documentazione attestante i motivi di salute o la sussistenza dell'handicap va conservata presso l'ufficio di appartenenza del magistrato interessato e trasmessa al Consiglio solo ove richiesto; in questo caso, la trasmissione avviene in via riservata con le modalità specificate nella richiesta.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 266

Sostituzione di circolari precedenti, entrata in vigore, regime transitorio

1. La presente circolare:
 - sostituisce ogni altra precedente circolare in tema di tabelle degli uffici giudicanti nelle parti con essa incompatibile;
 - disciplina le tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029;


V.FA

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

- entra in vigore il 2 settembre 2024 e si applica alle variazioni tabellari e ai provvedimenti non formalizzati in variazione tabellare adottati da tale data;
- non si applica ai prospetti feriali per l'anno 2024 che continueranno ad essere regolamentati dalla circolare del 23 luglio 2020.

2. Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai Presidenti di sezione, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi giudici se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare.

Articolo 267

Modelli standard

1. Il documento organizzativo generale (Dog) va elaborato secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare (All. 1).
2. La segnalazione e la proposta tabellare vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare (All. 2 per gli uffici di merito; All. 3 per la Corte di cassazione).
3. I Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo formulano i rispettivi pareri conclusivi sulle proposte tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta da redigersi nel rispetto delle indicazioni procedurali allegate alla presente circolare (All. 4 per i Consigli Giudiziari; All. 5 per il Consiglio Direttivo).
4. Le variazioni tabellari, ordinarie o immediatamente esecutive, vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, avendo cura di specificare nel decreto le norme della circolare interessate dalla modifica.
5. I Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo formulano i rispettivi pareri sulle variazioni tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta che deve necessariamente contenere la valutazione della conformità del provvedimento alle norme della circolare interessate dalla modifica.


V.F.A
S.

FORMAT ALLEGATI

INDICE

ALLEGATO 1) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE (DOG).....	2
ALLEGATO 2) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE/PROPOSTA TABELLARE DEGLI UFFICI DI MERITO	8
ALLEGATO 3) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA TABELLARE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.....	15
ALLEGATO 4) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE DEI CONSIGLI GIUDIZIARI SULLE PROPOSTE TABELLARI DEGLI UFFICI DI MERITO	21
ALLEGATO 5) - INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA PROPOSTA TABELLARE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.....	1


V.F.A.
S.**ALLEGATO 1)****1) INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE (DOG)**

La **circolare** dedica ai contenuti e alla predisposizione del D.O.G. i seguenti articoli:

- l'**art. 5**, secondo il quale *"1. La proposta tabellare si compone del documento organizzativo generale (Dog) e del progetto tabellare, da predisporre secondo i modelli standard di cui all'articolo 267. 2. La proposta tabellare è predisposta con riferimento alla pianta organica complessiva dell'ufficio, comprensiva dei posti vacanti"*;
- l'**art. 6** che contiene: la nozione del D.O.G. (comma 1); la specificazione che esso va predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze (comma 2); l'impegno alla realizzazione degli obiettivi in esso indicati (comma 3);
- l'**art. 7** che, al comma 1, riepiloga il contenuto del D.O.G. e, al comma 2, stabilisce che *"2. Il Dog è elaborato dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati."*;
- gli **artt. 8 e 9** che riguardano, rispettivamente, i programmi di gestione e i tirocini.
- l'**art. 267** che, al comma 1, prevede: *"1. Il documento organizzativo generale (Dog) va elaborato secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp e strutturato in diverse sezioni"* e al comma 3 *"3. Nella compilazione dei predetti modelli vanno seguite le indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare, costituendone parte integrante."*

Il **modello standard** del D.O.G. è quello previsto nell'applicativo Csmapp (o Cosmapp), strutturato secondo un format informatico i cui campi vanno compilati attenendosi alle indicazioni a seguire riportate¹.

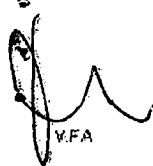
Gli **articoli** sotto richiamati sono quelli della nuova circolare sulle tabelle, cui il presente documento è allegato, costituendone parte integrante.

Obiettivo: A**Verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella
(relativa al quadriennio 2020/2023)**

Il dirigente, prima di dare conto della verifica anzidetta, deve:

¹ Per la corretta digitazione del testo all'interno dei singoli obiettivi si rinvia al Manuale Utente di COSMAPP (si raccomanda di inserire il testo word nell'apposito redattore "paste as text" ovvero di allegare il documento word se di grandi dimensioni).

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024

- 
- dare atto dell'interlocuzione con il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio Nazionale Forense per la Corte di cassazione (art. 7, comma 2);
 - esplicitare l'esito dell'analisi dello stato dei servizi e dell'andamento dei flussi (sopravvenienze, definizioni e pendenze), allegando le statistiche dell'ufficio (art. 6, comma 2).

Obiettivo: B

**L'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo quadriennio,
con l'indicazione delle scelte organizzative volte a realizzarli**

Tra gli obiettivi di miglioramento va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Obiettivo: C

La relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sulla sua incidenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmati

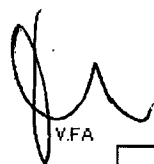
Obiettivo: D

L'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale, con l'indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari

Fatta eccezione per gli uffici di Sorveglianza (che non devono compilare tale sezione), l'analisi va condotta tenendo conto:

- dell'autonoma considerazione del settore lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 47 della circolare;
- per il settore civile, del dimensionamento numerico delle sezioni (ove istituite) o della struttura delle singole posizioni tabellari (ove non siano istituite le sezioni), nonché del numero dei magistrati destinati, in pianta organica o tabellarmente, al settore lavoro;
- per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali (per gli uffici ove sussista tale distinzione) e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche, anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi.

L'analisi dovrà contenere anche la ripartizione complessiva dell'organico complessivo (comprensivo dei posti vacanti) secondo i seguenti modelli:



V.FA



S.

CORTE DI CASSAZIONE SETTORE / FUNZIONI	ORGANICO
Civile	
Lavoro	
Tributario	
Penale	
Massimario	
Totale (corrispondente all'organico complessivo dell'ufficio, inclusi direttivi)	

CORTE D'APPELLO SETTORE / FUNZIONI	ORGANICO
Civile	
Lavoro	
Penale	
Assise	
Minori	
Totale (corrispondente all'organico complessivo dell'ufficio, inclusi direttivi e semidirettivi)	

TRIBUNALE SETTORE / FUNZIONI	ORGANICO
Civile	
Lavoro	
GIP/GUP	
Dibattimento	
Assise	
Misure di prevenzione	
Riesame	
Totale (corrispondente all'organico complessivo dell'ufficio, inclusi direttivi e semidirettivi)	

Ove il singolo magistrato sia assegnato a più funzioni dovrà essere indicata, per ciascuna di esse, la quota di apporto rispetto all'unità o la percentuale di apporto, sicché la somma finale corrisponda all'organico complessivo dell'ufficio inclusi il dirigente e i presidenti di sezione ove istituiti².

In aggiunta alla compilazione delle tabelle sopra riportate, il dirigente dovrà indicare dettagliatamente in quali settori e sezioni sono state assegnate le posizioni vacanti, distintamente per funzione (Presidente di sezione, giudice, giudice sezione lavoro, ecc.).

² A titolo esemplificativo:
un magistrato del Tribunale o della Corte d'appello: 0,4 assise (40%) e 0,6 dibattimento (60%).

Obiettivo: E**L'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari**

Il riferimento ai magistrati onorari riguarda:

- i giudici onorari di pace per i Tribunali;
- i giudici ausiliari per le Corti d'appello (fino al 31.10.2025)³.

Il dirigente deve avere cura di indicare la specifica destinazione dei magistrati onorari, considerando l'organico complessivo, comprensivo dei posti vacanti (la destinazione di quello effettivo va invece inserita nell'applicativo Csmapp) e, in particolare:

- a) la ripartizione numerica tra settore civile e settore penale e, per ciascuno dei settori, la distribuzione tra le sezioni, utilizzando, in quanto compatibili, le tabelle sopra riportate per i magistrati togati;
- b) la ripartizione numerica tra le diverse articolazioni denominate U.P.P.;
- c) l'attività loro delegata nell'ambito degli U.P.P. (per i Tribunali, nel rispetto degli artt. 10 e ss. del D.lgs. n. 116/2017 e secondo le modalità e con i limiti di cui agli artt. 176 e 180 della circolare; per le Corti d'appello, con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con legge n. 98/2013).

Obiettivo: F**La relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio**

Da predisporre previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati.

Obiettivo: G**L'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle**

Il dirigente deve avere cura di riepilogare sinteticamente le variazioni più significative rispetto al precedente quadriennio, con particolare riferimento alle modifiche che hanno riguardato:

- la ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;

³ Si ricorda che, con la sentenza n. 41 del 25.1.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.



V.F.A.



- il dimensionamento numerico delle sezioni (ove istituite) o la struttura delle singole posizioni tabellari (ove non siano istituite le sezioni);
- il numero dei magistrati destinati al settore lavoro (in pianta organica e/o tabellarmente);
- la ripartizione tra magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali.

Obiettivo: H

Programmi di gestione

È stata eliminata, in ottica di semplificazione, l'allegazione dei programmi di gestione al DOG, prima prevista dall'art. 8, comma 2, della previgente circolare: trattandosi di documenti autonomamente e annualmente trasmessi al Consiglio per l'esame e la presa d'atto sono già nella sua disponibilità.

Per le stesse ragioni, è sufficiente che il dirigente, in questa sezione, dia atto del rinvio ai programmi di gestione trasmessi senza aggiungere e/o allegare alcunché.

Obiettivo: I

Uffici per il processo

Il dirigente, per ciascuna struttura organizzativa, deve indicare quanto espressamente previsto:

- dall'art. 10, comma 3, per gli Uffici per il processo nei Tribunali ordinari e nelle Corti d'appello;
- dall'art. 11, comma 3, per gli Uffici per il processo nei Tribunali di sorveglianza;
- dall'art. 12, comma 3, per gli Uffici per il processo nei Tribunali per i minorenni (facoltativi)⁴.

Per la Corte di cassazione, vanno indicati i criteri organizzativi degli uffici per il processo, con la specificazione dei compiti attribuiti, dei componenti (numero e categorie di figure assegnate) e dei magistrati destinati alla direzione e al coordinamento⁵

Obiettivo: J

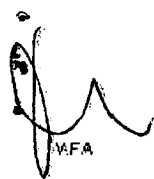
I Tirocini

Ai sensi dell'art. 9, il dirigente deve avere cura, per ogni tipologia di tirocinio e nel rispetto della Risoluzione del 24 luglio 2019, di indicare:

⁴ L'art. 12 trova applicazione nelle more dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021. La delega al Governo di cui all'art. 1 comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lvo n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lvo n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024; la delega al Governo di cui all'art. 1, comma 25 della legge n. 206/2021 prevede come termine per l'attuazione il 31 dicembre 2024.

Dal momento della definitiva attuazione del TPMF, troveranno applicazione gli artt. da 12 a 15 del d.lgs. n. 151/2022, secondo le direttive consiliari che verranno successivamente fornite.

⁵ In conformità a quanto previsto dagli artt. 1, comma 2, 2, 3, 4, 7, 8 e 11 del d.lgs. n. 151/2022.


V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024

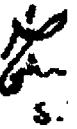

S.

- a) la convenzione di riferimento;
- b) il modulo organizzativo adottato;
- c) i risultati ottenuti;
- d) il magistrato coordinatore;
- e) gli obblighi del tirocinante.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.
ALLEGATO 2)

**2) INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA SEGNALAZIONE/PROPOSTA TABELLARE DEGLI UFFICI DI MERITO**

Il **modello standard** della segnalazione/proposta tabellare degli uffici di merito è quello previsto nell'applicativo Csmapp (o Cosmapp), strutturato secondo un **format informatico** i cui campi vanno compilati seguendo l'ordine delle maschere ivi previsto, attenendosi alle indicazioni a seguire riportate.

Gli **articoli** sotto richiamati sono quelli della nuova circolare sulle tabelle, cui il presente documento è allegato, costituendone parte integrante.

1. Unità: Il dirigente deve inserire le Sezioni tabellari (e non i gruppi di lavoro interni), ivi comprese la *Sezione Virtuale Capo Ufficio* e le sezioni specializzate previste dal sistema (Tribunale delle Imprese, Sezione Civile Immigrazione, Sezione Civile Agraria, Sezione Gip/Gup, Corte di Assise, Sezione Minori per le Corti d'appello); tra le sezioni penali deve specificatamente indicare quella con i compiti del Tribunale del Riesame¹. Nel dettaglio dell'unità organizzativa (sezione), il dirigente dovrà riportare le informazioni relative alla denominazione delle sezioni nei sistemi informativi (Sicid/Siecic/Sicp), al fine di consentire l'associazione tra sezioni tabellari e sezioni informatiche nonché allo scopo di permettere la ricostruzione dei flussi statistici per ciascuna sezione tabellare. Per i Tribunali di Sorveglianza, in luogo delle Sezioni tabellari, devono essere indicati gli Uffici di sorveglianza del distretto.

¹ Per le sezioni specializzate, deve tenersi conto che:

- a) la sezione specializzata in materia di **lavoro, previdenza e assistenza** obbligatoria può essere costituita nel rispetto dell'art. 61;
- b) la sezione specializzata in materia di **famiglia e diritti della persona** può essere costituita nel rispetto dell'art. 63;
- c) la sezione specializzata in materia di **impresa** deve essere prevista presso i tribunali e per le materie indicate dall'art. 64, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 65;
- d) la sezione specializzata in materia di **immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea** deve essere prevista presso i tribunali distrettuali, nel rispetto degli articoli 67 e 68;
- e) la sezione **GIP/GUP** va istituita nel rispetto degli artt. 70, 72 e 73 (l'eventuale coordinamento va attribuito secondo quanto prescritto dall'art. 71);
- f) la sezione **Riesame** va istituita nel tribunale del capoluogo del distretto, nel rispetto degli artt. 75 e 76; ove la dimensione dell'ufficio del capoluogo del distretto e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma ai sensi dell'art. 75, si deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 77; nei tribunali non distrettuali, ai collegi addetti alla trattazione delle richieste di riesame e di appello nella materia cautelare reale si applicano i criteri di cui all'art. 77, comma 1, in quanto compatibili.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



2. Materie-unità: vanno indicate le materie assegnate a ciascuna sezione utilizzando il catalogo materie dettagliato per codice oggetto nel civile e qualificazione giuridica del reato nel penale; il catalogo consente l'assegnazione a sezione delle altre attività (es. esecuzioni, rinvii dalla Cassazione, appelli alle sentenze del giudice di pace, opposizioni a decreti ingiuntivi, ecc.).

3. Magistrati: per ciascuna sezione vanno indicati i nominativi dei magistrati in servizio, ordinari e onorari, effettivi e supplenti, avendo cura di inserire/verificare la data di inizio assegnazione alla sezione e le date di inizio e fine della singola posizione tabellare².

4. Magistrati sezioni: è riportata automaticamente dal sistema, sulla base delle informazioni già inserite nei precedenti step e consente di visualizzare, per ogni magistrato - attualmente presente - la sezione di appartenenza, la data di inizio e fine dell'assegnazione ad essa e la data di inizio e fine della posizione tabellare.

5. Vicario: va riportato il magistrato con funzioni di vicario e l'eventuale percentuale di esonero, nonché compilati gli altri campi previsti dalla maschera³.

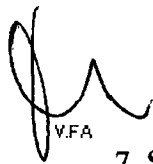
6. Incarichi: vanno riportati gli incarichi assegnati a ciascun magistrato compilando tutti i campi previsti dalla maschera. Il dirigente deve avere cura di inserire anche gli incarichi diversi da quelli previsti dalla normativa primaria e/o secondaria, allegando per tutti la documentazione inerente a nomina, rinnovo, eventuale esonero⁴.

² Sul punto si ricorda che la data di assegnazione alla posizione tabellare può essere diversa da quella di assegnazione alla Sezione (ad es. nei casi di cui all'articolo 58 della circolare).

³ Nel decreto da allegare nel sistema informatico va esplicitato il rispetto di presupposti, limiti e procedura di cui all'art. 99.

⁴ Tra gli incarichi previsti dalla normativa primaria e secondaria si ricordano:

- a) il magistrato o i magistrati che hanno collaborato alla predisposizione della segnalazione tabellare (art. 16);
- b) incarico di coordinamento della sezione gip/gup ovvero dell'ufficio gip/gup (art. 71);
- c) incarichi di coordinamento di un settore o delle sezioni conferiti ai magistrati dell'ufficio (artt. 103-105);
- d) negli uffici di grandi dimensioni, incarichi di collaborazione ai magistrati dell'ufficio (artt. 107-108);
- e) incarico di coordinatore dei giudici onorari (art. 177);
- f) il Presidente, i Presidenti di sezione o i giudici che eventualmente collaborano con il Presidente del Tribunale nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace (artt. 203 e 204);
- g) i magistrati referenti distrettuali per l'innovazione (RID), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e delle misure e modalità dell'esonero (obbligatorio) dall'attività giurisdizionale ordinaria (art. 205);
- h) i magistrati di riferimento per l'innovazione (MAGRIF), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e delle misure e modalità dell'esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria (art. 205);
- i) i magistrati referenti per la formazione decentrata, con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (artt. 206-207);
- j) i magistrati che siano stati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quali componenti della Struttura Tecnica per l'organizzazione (S.T.O.), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 209);



V.F.A.



S.

7. Stato % Magistrati: in questa maschera occorre intervenire per assegnare la corretta percentuale di apporto di ogni singolo magistrato a ciascuna sezione; nelle ipotesi di coassegnazione, poiché il sistema assegna automaticamente percentuali uguali (per es., in caso di coassegnazione a 2 sezioni, il sistema assegna a ciascuna un apporto pari a 50%, in assenza di esonero), il dirigente deve avere cura di determinare correttamente la percentuale di apporto in ciascuna sezione, tenendo conto del tempo effettivamente dedicato ad ognuna di esse.

8. Materie – Magistrati: il sistema assegna automaticamente a ciascun magistrato della sezione tutte le materie attribuite alla stessa sulla base di quanto indicato al punto 2); il dirigente, pertanto, deve intervenire soltanto ove ai magistrati siano assegnate non tutte le materie della sezione ma solo una parte; in questi casi dovrà specificare le singole materie assegnate a ciascun magistrato e deselezionare quelle attribuite alla sezione ma non al magistrato.

9. Distribuzione: questo step permette di allegare il documento che descrive i criteri oggettivi e predeterminati di distribuzione degli affari tra le diverse sezioni del medesimo settore (penale, civile e lavoro). In particolare, il documento rileva solo per gli uffici in cui, nel medesimo settore, più sezioni trattano la stessa materia; negli altri uffici non va allegato alcun documento.

10. Criteri: va allegato un documento contenente, per ogni sezione in cui è organizzato l'ufficio, i criteri oggettivi e predeterminati relativi a:

- a) assegnazione degli affari ai collegi e ai giudici, monocratici o componenti i collegi (dunque anche i criteri di designazione del relatore nei collegi), ivi compresi il dirigente e i presidenti di sezione (artt. 157-160)⁵;

- k) i magistrati componenti del Consiglio Giudiziario, con la specificazione delle funzioni giudiziarie che svolgono, della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 212);
- l) i Commissari agli Usi Civili e gli eventuali Commissari aggiunti, precisando se i Commissari fruiscono dell'esonero parziale dall'attività giudiziaria e le modalità relative alla concreta applicazione dell'esonero parziale (art. 218);
- m) i magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 218 bis).

⁵ I criteri, oggettivi e predeterminati, devono essere individuati in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile, per gli uffici per i quali sono determinati, con i carichi esigibili di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 7 bis, comma 2.3, ord. giud.). Il riferimento è ai carichi esigibili indicati nel programma di gestione vigente al momento della elaborazione del DOG e, comunque, ai carichi esigibili come individuati delibera plenaria del 25 ottobre 2023.

I Criteri di assegnazione degli affari ai collegi ed ai giudici, nonché al dirigente ed ai presidenti di sezione, terranno conto delle seguenti specificazioni:

- ❖ ai dirigenti e ai presidenti di sezione si applicano gli artt. 85, 91, 96, 102;
- ❖ ai giudici - destinati in pianta organica o destinati tabellarmente - alla trattazione delle cause di lavoro, in mancanza di apposita sezione (da indicare separatamente), si applicano anche gli artt. 62 e 163;
- ❖ ai giudici addetti alla sezione lavoro, si applica anche l'art. 163;
- ❖ ai giudici addetti alla sezione famiglia, si applica l'art. 89, comma 1 (criteri automatici di assegnazione degli affari per i procedimenti iscritti a far data dal 1.3.2023);

<i>Com</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024

- b) sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento (art. 161)⁶;
- c) formazione/composizione dei collegi (artt. 195-197)⁷;
- d) composizione e sostituzione nei collegi presso gli uffici minorili, gli uffici di sorveglianza e nelle sezioni agrarie (artt. 198-200);
- e) per le Corti di Assise, criteri generali che consigliano l'istituzione dei cosiddetti collegi bis (art. 10 D.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e art. 201 circolare).

Nel medesimo documento andranno anche indicati:

- a) nell'ipotesi, eventuale ed eccezionale, di **destinazione esclusiva di uno o più magistrati alle funzioni collegiali o alle funzioni monocratiche**, le esigenze organizzative o specifiche condizioni personali che la giustificano (art. 53);
- b) l'eventuale previsione di **gruppi di lavoro** cui sono devoluti affari omogenei, in modo da garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato (art. 57 comma 2);
- c) l'eventuale previsione di **singoli ruoli specializzati**, in modo da garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato (art. 58);
- d) i giorni di udienza settimanale di ciascun collegio e di ogni magistrato destinato alle funzioni monocratiche (artt. 191 e 192).

Nello stesso documento dovranno altresì essere contenute le seguenti indicazioni relative all'**attività giurisdizionale dei giudici onorari** (gop presso i Tribunali e giudici ausiliari presso le Corti d'appello), con l'indicazione, distinta tra settori civile e penale (eventualmente tra sezioni civili e penali):

- a) dell'attività giurisdizionale svolta e degli affari trattati da ciascun giudice onorario (per i Tribunali, nel rispetto degli artt. 178 e 179; per le Corti d'appello, nei limiti e secondo i criteri di cui agli artt. 184 e 185⁸);

- ❖ ai giudici addetti alla sezione impresa, si applica anche l'art. 66;
- ❖ ai giudici addetti alla sezione immigrazione e protezione internazionale, si applica anche l'art. 69;
- ❖ ai giudici addetti all'autonoma sezione gip/gup, si applica l'art. 74 circ. tab.; ai giudici che svolgono funzioni gip/gup, indipendentemente dall'istituzione della sezione, si applica l'art. 164;
- ❖ in assenza dell'autonoma sezione del riesame, la trattazione delle materie e l'assegnazione degli affari inerenti alla decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari è disciplinata dall'art. 77;
- ❖ l'assegnazione degli affari presso i Tribunali per i minorenni è disciplinata dall'art. 165;
- ❖ l'assegnazione degli affari nei Tribunali e negli Uffici di Sorveglianza è disciplinata dall'art. 166.

⁶ Si ricorda che la sostituzione c.d. collegiale (di un collegio con altro collegio) può essere ammessa solo nei casi di incompatibilità ex artt. 34 e 35 c.p.p., mentre per le altre ipotesi di astensione e ricusazione, assenza e impedimento devono essere previsti esclusivamente criteri di sostituzione individuale (predeterminati, oggettivi ed automatici), e dunque riferiti ai singoli componenti.

⁷ La precostituzione dei collegi implica, nel settore civile, che il giudice relatore/istruttore potrà portare il procedimento in camera di consiglio esclusivamente innanzi al collegio di cui sia componente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati fissati nella proposta tabellare.

⁸ Si ricorda che, con sentenza n. 41 del 25.1.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P13382/2024



S.

- b) dei criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari ai sensi dell'art. 182 (per i Tribunali) e degli artt. 186-187 (per le Corti d'Appello);
- c) dei criteri di sostituzione dei giudici professionali ai sensi dell'art. 182 (per i Tribunali) e, in ogni caso, dei criteri di sostituzione tra g.o.p. che siano titolari di autonomi ruoli di affari.

11. DOG: si rinvia all'allegato 1 (indicazioni procedurali per la predisposizione del DOG).

12. Organico sezionale: questo step permette di assegnare le posizioni vacanti (N.N.) a ciascuna sezione. La tabella presente nella maschera evidenzia nelle prime 3 colonne, indipendentemente dalla unità organizzativa (sezione) selezionata, l'organico complessivo dell'ufficio, il numero di posizioni vacanti nell'ufficio e il numero di vacanti da assegnare alle sezioni.

Le colonne successive sono riferite all'unità organizzativa selezionata. Nella colonna 4 ('Numero vacanti assegnati in sezione') l'ufficio dovrà indicare per ciascuna sezione le eventuali posizioni vacanti ivi destinate (unità vacanti).

È importante precisare che il sistema informatico conteggia tra i presenti in sezione (colonna 5, 'Numero Magistrati in sezione') le risorse assegnate in precedenza (cfr. punto 3 riferito ai 'Magistrati'), includendo i supplenti (anche nei casi di apporto pari a 0), senza distinguere le percentuali di apporto del magistrato alla sezione. Nella colonna del 'Full Time Equivalent Magistrati in sezione' il dato riporta solo il numero di risorse decurtato della quota di esonero⁹.

13. Decreto: in questa maschera va allegato il decreto che deve necessariamente contenere le informazioni e gli allegati¹⁰ di seguito riportati, nell'ordine indicato:

1) Riepilogo sintetico degli adempimenti preliminari (art. 15):

- a) riunioni con i magistrati dell'ufficio, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog (*indicare date delle riunioni ed allegare verbali denominandoli All. a1), All. a2), ecc.*);
- b) contributi richiesti ed eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog

dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.

⁹ Il dato riportato in questa colonna non tiene conto della percentuale di utilizzo del magistrato coassegnato in più sezioni.

¹⁰ Poiché nello step "Decreto" può essere allegato un unico file, l'ufficio avrà cura di caricare un unico documento contenente anche gli allegati.



V.F.A.



S.

(indicare data della richiesta ed allegare eventuali note di risposta denominandole All. b1), All. b2), ecc.);

- c) contributi richiesti ed eventualmente offerti dal Procuratore della Repubblica (indicare data della richiesta ed allegare eventuali note di risposta denominandole All. c1), All. c2), ecc.);
- d) relazione del dirigente amministrativo in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza (indicare data della relazione ed allegare la relazione denominandola All. d);
- e) eventuale supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi (sopravvenienze, definizioni e pendenze) (ove richiesto, allegare verbale denominandolo All. e);
- f) consultazione del Comitato pari opportunità decentrato (CPO), nell'ambito delle sue competenze istituzionali (indicare data della richiesta e del verbale del CPO e allegare il relativo verbale denominandolo All. f).

2) Considerazioni del dirigente sulle situazioni di ultradecennalità (artt. 59 e 146-152):

- per le situazioni di ultradecennalità maturate alla data di invio della segnalazione/proposta specificare se sono state avviate le procedure per la rimozione;
- nei casi in cui alle situazioni di ultradecennalità risultanti informaticamente dalle voci di cui ai punti 3) e 4) non corrisponda l'effettivo esercizio delle medesime funzioni per il decennio considerato, il dirigente deve esplicitare le posizioni tabellari e le funzioni concretamente svolte dal magistrato, documentandole con i relativi decreti di assegnazione alla sezione, alla posizione tabellare e degli affari¹¹.

3) Composizione del Collegio di cui all'art. 7 della L. Cost. n. 1 del 16 gennaio 1989¹² (artt. 78-81).

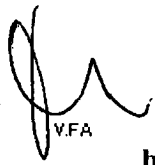
4) Presidenti di sezione

Per ciascun presidente di sezione, indicare:

- a) le deleghe ricevute (art. 88);

¹¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.L. 215/23, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024, "Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data."

¹² L'istituzione del collegio competente per i reati ministeriali (c.d. Tribunale dei Ministri) è prevista nei soli tribunali capoluogo del distretto e vanno indicati i componenti e i supplenti.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- b) l'assegnazione alla/e sezione/i (artt. 90 e 94);
- c) gli incarichi di direzione, coordinamento e collaborazione (art. 98).

5) Soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 165 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.¹³ per le Corti di Appello (art. 2, lett. h).

6) Soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo, 4, comma 2, della legge n. 168/2023¹⁴ per i Tribunali (art. 2, lett. i).

7) Misure organizzative alle quali ricorrere nei casi di cui all'articolo 37, comma 5 ter, anche su segnalazione del presidente di sezione ai sensi dell'art. 37, comma 5 quater, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011¹⁵ (art. 2, lett. l).

8) Ove ricorrano le condizioni soggettive di cui all'art. 258 e/o all'art. 265, le misure organizzative adottate ai sensi degli artt. 259-265.

¹³ Art. 165 ter disp. att. c.p.p.

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp.

Art. art. 175 bis c.p.p.

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

¹⁴ Art. 4 legge n. 168/2023 Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132 -bis, comma 1, lettera a -bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 3 legge n. 168/2023 Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132 -bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a -bis) è sostituita dalla seguente: « a -bis) ai delitti previsti dagli articoli 387 -bis, 558 - bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

¹⁵ Art. 37, comma 5 ter, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

“Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati”.

Art. 37, comma 5 quater, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

«5 -quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.**ALLEGATO 3)****3) INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA PROPOSTA TABELLARE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Il **modello standard** della proposta tabellare della Corte di cassazione è quello previsto nell'applicativo Csmapp (o Cosmapp), strutturato secondo un format informatico i cui campi vanno compilati seguendo l'ordine delle maschere ivi previsto, attenendosi alle indicazioni a seguire riportate.

Gli **articoli** sotto richiamati sono quelli della nuova circolare sulle tabelle, cui il presente documento è allegato, costituendone parte integrante.

1. Unità: il dirigente deve inserire le Sezioni tabellari, ivi compresa la *Sezione Virtuale.Capo Ufficio*.

2. Materie-unità: vanno indicate le macromaterie assegnate a ciascuna sezione (l'applicativo distingue solo civile, lavoro, tributario, penale).

3. Magistrati: per ciascuna sezione vanno indicati i nominativi dei magistrati in servizio, ordinari e onorari, effettivi e supplenti, avendo cura di inserire/verificare la data di inizio assegnazione alla sezione e le date di inizio e fine della singola posizione tabellare (nel caso di sezioni distinte in aree omogenee).

4. Magistrati sezioni: è riportata automaticamente dal sistema, sulla base delle informazioni già inserite nei precedenti step e consente di visualizzare, per ogni magistrato - attualmente presente - la sezione di appartenenza, la data di inizio e fine dell'assegnazione ad essa e la data di inizio e fine della posizione tabellare.

5. Vicario: la maschera non va compilata.

6. Incarichi: vanno riportati gli incarichi assegnati a ciascun magistrato compilando tutti i campi previsti dalla maschera. Il dirigente deve avere cura di inserire anche gli incarichi diversi da quelli previsti dalla normativa primaria e/o secondaria, allegando per tutti la documentazione inerente a nomina, rinnovo, eventuale esonero¹.

¹ Tra gli incarichi previsti dalla normativa primaria e secondaria si ricordano:



V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

7. Stato % Magistrati: in questa maschera occorre intervenire per assegnare la corretta percentuale di apporto di ogni singolo magistrato a ciascuna sezione; nelle ipotesi di coassegnazione, poiché il sistema assegna automaticamente percentuali uguali (per es., in caso di coassegnazione a 2 sezioni, il sistema assegna a ciascuna un apporto pari a 50%, in assenza di esonero), il dirigente deve avere cura di determinare correttamente la percentuale di apporto in ciascuna sezione, tenendo conto del tempo effettivamente dedicato ad ognuna di esse; tale operazione va effettuata anche per i magistrati assegnati alle Sezioni unite civili e penali e all'Ufficio esame preliminare dei ricorsi.

8. Materie – Magistrati: il sistema assegna automaticamente a ciascun magistrato della sezione tutte le materie attribuite alla stessa sulla base di quanto indicato al punto 2.

9. Distribuzione: questo step permette di allegare il documento che descrive i criteri oggettivi e predeterminati di distribuzione degli affari tra le diverse sezioni del medesimo settore (penale, civile e lavoro). In particolare, il documento rileva solo se, nel medesimo settore, più sezioni trattano la stessa materia; in caso contrario, non va allegato alcun documento (art. 226)².

10. Criteri: va allegato un documento contenente, per ogni sezione in cui è organizzato l'ufficio, i criteri oggettivi e predeterminati relativi a:

- a) il magistrato o i magistrati che hanno collaborato alla predisposizione della segnalazione tabellare (art. 16);
- b) incarichi di collaborazione dei presidenti di sezione all'organizzazione dell'ufficio (art. 224);
- c) incarichi di componenti dell'ufficio del Segretariato Generale e del direttore e vicedirettore del CED (art. 225);
- d) coordinatori delle sezioni unite (art. 239);
- e) componente dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili (UPSUC) (art. 239 bis);
- f) Direttore, due vicedirettori e due coordinatori del Massimario (242-244);
- g) i magistrati referenti distrettuali per l'innovazione (RID), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e delle misure e modalità dell'esonero (obbligatorio) dall'attività giurisdizionale ordinaria (art. 205);
- h) i magistrati referenti per la formazione decentrata, con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (artt. 206-207);
- i) i magistrati che siano stati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quali componenti della Struttura Tecnica per l'organizzazione (S.T.O.), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 209);
- j) i magistrati componenti del Consiglio Direttivo, con la specificazione delle funzioni giudiziarie che svolgono, della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 212);
- k) i magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 218 bis).

² Articolo 226 Assegnazione delle materie tra le sezioni

1. La proposta tabellare indica le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'articolo 5 ter, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'articolo 610, primo comma, c.p.p..
2. La proposta tabellare indica il criterio di ripartizione degli affari relativi a una stessa materia assegnata a più sezioni.



V.F.A.



S.

- a) nei casi di coassegnazione alla settima sezione penale, formazione del ruolo dei magistrati, commisurato alla pendenza della sezione ordinaria (art. 227);
- b) formazione dei calendari di udienza semestrali (art. 231);
- c) composizione e presidenza dei collegi; sostituzione del presidente o del componente nei casi di astensione, ricazione o impedimento; eventuali deroghe a tali criteri (art. 232);
- d) assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori; eventuali deroghe a tali criteri (artt. 233-234);
- e) formazione dei collegi delle Sezioni Unite e assegnazione degli affari ai collegi e ai magistrati (art. 238).

11. DOG: si rinvia all'allegato 1 (indicazioni procedurali per la predisposizione del DOG).

12. Organico sezionale: questo step permette di assegnare le posizioni vacanti (N.N.) a ciascuna sezione. La tabella presente nella maschera evidenzia nelle prime 3 colonne, indipendentemente dalla unità organizzativa (sezione) selezionata, l'organico complessivo dell'ufficio, il numero di posizioni vacanti nell'ufficio e il numero di vacanti da assegnare alle sezioni.

Le colonne successive sono riferite all'unità organizzativa selezionata. Nella colonna 4 ('Numero vacanti assegnati in sezione') l'ufficio dovrà indicare per ciascuna sezione le eventuali posizioni vacanti ivi destinate (unità vacanti).

È importante precisare che il sistema informatico conteggia tra i presenti in sezione (colonna 5, 'Numero Magistrati in sezione') le risorse assegnate in precedenza (cfr. punto 3 riferito ai 'Magistrati'), includendo i supplenti (anche nei casi di apporto pari a 0), senza distinguere le percentuali di apporto del magistrato alla sezione. Nella colonna del 'Full Time Equivalent Magistrati in sezione' il dato riporta solo il numero di risorse decurtato della quota di esonero³.

13. Decreto: in questa maschera va allegato il decreto che deve necessariamente contenere le informazioni e gli allegati⁴ di seguito riportati, nell'ordine indicato:

1) Riepilogo sintetico degli adempimenti preliminari (art. 15):

- a) riunioni con i magistrati dell'ufficio, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog (*indicare date delle riunioni ed allegare verbali denominandoli All. a1), All. a2), ecc.*);
- b) contributi richiesti ed eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog

³ Il dato riportato in questa colonna non tiene conto della percentuale di utilizzo del magistrato coassegnato in più sezioni.

⁴ Poiché nello step "Decreto" può essere allegato un unico file, l'ufficio avrà cura di caricare un unico documento contenente anche gli allegati.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

(indicare data della richiesta ed allegare eventuali note di risposta denominandole All. b1), All. b2), ecc.);

- c) contributi richiesti ed eventualmente offerti dal Procuratore Generale della Corte di cassazione *(indicare data della richiesta ed allegare eventuali note di risposta denominandole All. c1), All. c2), ecc.);*
- d) relazione del dirigente amministrativo in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza *(indicare data della relazione ed allegare la relazione denominandola All. d);*
- e) eventuale supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi (sopravvenienze, definizioni e pendenze) *(allegare verbale denominandolo All. e);*
- f) consultazione del Comitato pari opportunità (CPO), nell'ambito delle sue competenze istituzionali *(indicare data della richiesta e del verbale del CPO e allegare il relativo verbale denominandolo All. f).*

2) Organizzazione dell'ufficio (art. 221):

- a) l'organico, effettivo e vacante, da indicare per ciascun settore e per ogni sezione, con la specificazione, per ogni sezione, del presidente titolare nonché del numero dei posti di presidente non titolare e di consigliere, coperti e vacanti, sulla base della valutazione dei flussi e delle pendenze da effettuarsi con l'eventuale ausilio della Commissione flussi;
- b) il numero dei presidenti di sezione, titolari e non titolari, da destinare al settore civile e al settore penale, tenendo conto del rapporto tra posti direttivi e organico dei consiglieri;
- c) i criteri di organizzazione di ciascuna sezione e delle articolazioni organizzative in cui è eventualmente strutturata, con l'indicazione specifica delle materie assegnate; all'interno della sezione vanno preferiti modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, fatta eccezione per le Sezioni Lavoro e Tributaria; nel caso in cui siano individuate aree omogenee di competenza specifica, vanno indicati i criteri di assegnazione dei consiglieri alle aree omogenee idonei a preservare la funzione di nomofilachia nonché congrui limiti temporali alla loro permanenza presso la medesima area omogenea;
- d) i criteri organizzativi dell'ufficio competente a trattare le questioni pregiudiziali di cui agli artt. 363 bis c.p.c. e 137 ter, n. 1, d. att. c.p.c. e, in ogni caso, i criteri di assegnazione dei relativi ricorsi;



V.F.A.



S.

- e) le soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 165 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.⁵;
- f) le misure organizzative alle quali ricorrere nei casi di cui all'articolo 37, comma 5 *ter*, anche su segnalazione del presidente di sezione ai sensi dell'art. 37, comma 5 *quater*, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011⁶.

3) *Ulteriori criteri:*

- a) i criteri per la destinazione dei consiglieri alle Sezioni (art. 222);
- b) i compiti attribuiti al CED e i rapporti del CED con i RID (art. 225);
- c) ove ricorrano le condizioni soggettive di cui all'art. 258 e/o all'art. 265, le misure organizzative adottate (artt.259-265).

4) *Sezioni Unite:*

- a) numero dei consiglieri addetti, requisiti di legittimazione e limiti di permanenza (art. 235);
- b) criteri per l'assegnazione dei magistrati, distinguendo i consiglieri dai presidenti di sezione non titolari (art. 236);
- c) procedimento per la scelta dei componenti (art. 237);
- d) criteri e procedimento per la nomina dei coordinatori delle Sezioni Unite (art. 239).

5) *Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili (art. 239 bis):* compiti, composizione, criteri per il conferimento dell'incarico di componente, durata ed eventuale esonero parziale.

⁵ **Art. 165 ter disp. att. c.p.p.**

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp.

Art. art. 175 bis c.p.p.

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

⁶ **Art. 37, comma 5 ter, d.l. n. 98/2011**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

"Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati".

Art. 37, comma 5 quater, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

5 -quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.


V.F.A.

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

6) Ufficio del Massimario e del Ruolo (art. 240, comma 4):

- a) requisiti di legittimazione e criteri per la nomina del Direttore, dei due vicedirettori e dei due coordinatori (artt. 242-244);
- b) criteri di assegnazione degli affari (art. 245);
- c) criteri e procedura per l'applicazione dei magistrati dell'Ufficio del Massimario alle sezioni della Corte per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso (artt. 246, 248-251);
- d) criteri regolativi l'attività dei magistrati applicati alle sezioni della Corte (art. 247).



ALLEGATO 4)
**4) INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE DEI
CONSIGLI GIUDIZIARI SULLE PROPOSTE TABELLARI DEGLI UFFICI DI MERITO**

Le presenti indicazioni procedurali devono, ai sensi dell'articolo 267 della circolare¹, confluire nel verbale della seduta in cui i Consigli Giudiziari formulano il parere conclusivo sulle proposte tabellari degli uffici del distretto, da inserire nel sistema informatico.

Gli articoli richiamati sono quelli della nuova circolare sulle tabelle, cui il presente documento è allegato, costituendone parte integrante.

PARTE I. ORGANICO E DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE (DOG)²
1) Organico complessivo (art. 5)

Indicare l'organico complessivo, comprensivo dei posti vacanti, che risulta composto, oltre che dal dirigente, da _____ (art. 5, comma 2)³.

2) Elaborazione e predisposizione del DOG (artt. 6 e 7)

Rispondere a ciascuna domanda **SI/NO**, avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate:

- a) Il DOG è stato elaborato dopo aver sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense? (art. 7, comma 2);

¹ Articolo 267 - Modelli standard

1. Il documento organizzativo generale (Dog) va elaborato secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare.
2. La segnalazione e la proposta tabellare vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare.
3. I Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo formulano i rispettivi pareri conclusivi sulle proposte tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta da redigersi nel rispetto delle indicazioni procedurali allegate alla presente circolare.
4. Le variazioni tabellari, ordinarie o immediatamente esecutive, vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, avendo cura di specificare nel decreto le norme della circolare interessate dalla modifica.
5. I Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo formulano i rispettivi pareri sulle variazioni tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta che deve necessariamente contenere la valutazione della conformità del provvedimento alle norme della circolare interessate dalla modifica.

² Le indicazioni della **PARTE I** riguardano tutti gli uffici, in quanto compatibili.

³ Indicare se vi sono e quanti sono i Presidenti di sezione, quanti sono i giudici, se sono presenti e quanti sono i giudici del lavoro, specificando i magistrati in servizio e i posti vacanti. Segnalare ove il DOG e/o la proposta tabellare siano stati elaborati tenendo conto del solo organico effettivo e non anche di quello vacante.



V.F.A.



S.

- b) Il DOG è stato predisposto partendo dall'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo in relazione all'ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio? (art. 6, comma 2);
- c) Sono state allegate le statistiche dell'ufficio, con indicazione di dati adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ogni ufficio e/o sezione? (art. 6, comma 2);
- d) Sono state indicate le cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione? (art. 6, comma 2).

3) Contenuto del DOG (art. 7)

Specificare se ciascuna delle seguenti voci sia o meno contenuta nel DOG, annotando **SI/NO** e avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate:

- a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente quadriennio (**Obiettivo A del DOG**);
- b) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio tra i quali va necessariamente inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e le scelte organizzative volte a realizzarli (**Obiettivo B del DOG**);
- c) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati (**Obiettivo C del DOG**);
- d) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, nel rispetto dell'art. 47 della circolare, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di Gip/Gup e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi (**Obiettivo D del DOG**)⁴;
- e) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei giudici onorari (considerando sia l'organico complessivo, sia quello effettivo) (**Obiettivo E del DOG**);

⁴ Verificare se le tabelle riportate nel format del DOG siano state compiutamente ed esaustivamente compilate.




- f) la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica (**Obiettivo F del DOG**);
- g) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio (**Obiettivo G del DOG**);
- h) le strutture organizzative denominate uffici per il processo (**Obiettivo I del DOG**) (*verificare dettagliatamente, per ogni struttura organizzativa, che sia riportato il contenuto di cui al comma 3 degli artt. 10, 11 e 12 nonché la conformità delle previsioni ai citati articoli 10, 11 e 12⁵*);
- i) le tipologie di tirocinio, secondo quanto indicato dall'art. 9 (**Obiettivo J del DOG**).

PARTE II: PROGETTO TABELLARE

Sezione A: Adempimenti preliminari⁶

Verificare se prima della predisposizione della segnalazione (o della proposta per le corti d'appello), il dirigente abbia provveduto ai seguenti adempimenti (art. 15), annotando, per ciascuno di essi, **SI/NO**:

- a) raccogliere i contributi di tutti i magistrati, anche onorari, dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;
- b) richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Procuratore della Repubblica (o Procuratore Generale) sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;
- c) chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- d) avvalersi eventualmente del supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze;
- e) consultare i Comitati pari opportunità decentrati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali.

⁵ Ove presenti, verificare che la nomina dei presidenti di sezione e/o dei magistrati delegati ai compiti di direzione e coordinamento di ciascuna struttura organizzativa sia conforme agli articoli 10, comma 6; 11, comma 4; 12 comma 4. Verificare, negli uffici in cui sono istituiti più uffici per il processo civile e/o più uffici per il processo penale, che la nomina del presidente di sezione delegato al coordinamento tra le diverse strutture organizzative del medesimo settore, sia conforme all'articolo 10, comma 7.

⁶ Le indicazioni della Sezione A riguardano tutti gli uffici, in quanto compatibili.



V.F.A.



S.

Sezione B: Organizzazione delle sezioni⁷

1) Numero, dimensionamento, specializzazione interna delle sezioni

Verificare, per ognuna delle sezioni in cui è organizzato l'ufficio, i seguenti dati, avendo cura di annotare, per ciascuna voce, **SI/NO** (qualora sia accertata la non conformità alla circolare, specificarne le ragioni):

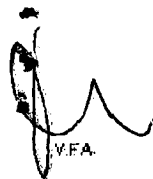
- a) se il numero e il dimensionamento delle sezioni siano conformi agli articoli 49-51;
- b) se siano indicati i magistrati assegnati (anche i posti vacanti), compresi i giudici onorari, i giudici ausiliari (per le corti d'appello fino al 31.10.2025) e i componenti privati (per le corti d'appello);
- c) se la ripartizione del lavoro tra le sezioni sia conforme all'art. 52;
- d) se la destinazione dei magistrati a funzioni collegiali e monocratiche sia conforme all'art. 53, con l'eventuale indicazione delle esigenze organizzative o delle specifiche condizioni personali che giustificano la destinazione esclusiva alle une o alle altre;
- e) se la costituzione e la specializzazione interna (aree omogenee, gruppi di lavoro, singoli ruoli specializzati ove istituiti) siano conformi agli articoli 56-58.

2) Composizione e organizzazione di specifiche sezioni (o di specifiche funzioni specializzate)

Annotare, per ciascuna delle seguenti voci, **SI/NO**, avendo cura, qualora sia accertata la non conformità alla circolare, di specificarne le ragioni:

- a) se la sezione specializzata in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria sia costituita nel rispetto dell'art. 61;
- b) se la destinazione dei magistrati alla trattazione delle cause di lavoro, negli uffici in cui non sia istituita autonoma sezione, sia conforme all'art. 62;
- c) se la sezione specializzata in materia di famiglia e diritti della persona sia costituita nel rispetto dell'art. 63;
- d) se la sezione specializzata in materia di impresa, presso gli uffici e per le materie indicate dall'art. 64, sia costituita nel rispetto dell'art. 65 e organizzata secondo quanto previsto dall'art. 66;
- e) se la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali distrettuali e per le materie

⁷ Le indicazioni della **Sezione B** riguardano i Tribunali ordinari e, in quanto compatibili, le Corti d'appello.




indicate dall'art. 67, sia composta nel rispetto dell'art. 68 e organizzata secondo quanto indicato dall'art. 69;

- f) se, con riferimento alla sezione GIP/GUP - da istituire necessariamente dove sia previsto in organico il presidente di sezione gip e, comunque, in via tabellare, nei tribunali organizzati in almeno due sezioni penali (art. 70) – o all'ufficio GIP/GUP (quando non ricorrono i presupposti per la istituzione della sezione):
- la direzione e il coordinamento siano conformi all'art. 71 (che rinvia agli artt. 103 e 104);
 - la composizione sia conforme all'art. 72;
 - l'assegnazione dei magistrati sia conforme all'art. 73 (che rinvia alle limitazioni previste dall'art. 111);
 - l'assegnazione degli affari rispetti il disposto dell'art. 74;
- g) se la sezione Riesame, da istituire nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello (art. 75), sia organizzata secondo i criteri di cui all'art. 76;
- ovvero, quando la dimensione dell'ufficio del capoluogo del distretto e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma ai sensi dell'art. 75, se siano rispettati i criteri suppletivi di cui all'art. 77;
 - se, nei tribunali non distrettuali, l'organizzazione dei collegi addetti alla trattazione delle richieste di riesame e di appello nella materia cautelare reale sia conforme ai criteri di cui all'art. 77, comma 1, in quanto compatibili;
- h) solo per le Corti di Appello:
- se la Sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni sia conforme all'art. 82⁸;
 - se la trattazione dei ricorsi in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo avvenga secondo quanto previsto dall'art. 83.

Sezione C: Magistrati con funzioni direttive e semidirettive⁹

Verificare se la proposta tabellare contenga i seguenti dati, annotando, per ciascuna voce, **SI/NO**, avendo cura, qualora sia accertata la non conformità alla circolare, di specificarne le ragioni.

⁸ L'art. 82 trova applicazione nelle more dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, introdotto dalla legge delega n. 206 del 2021. La delega al Governo di cui all'art. 1 comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lvo n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lvo n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024.

⁹ Le indicazioni della Sezione C riguardano tutti gli uffici (per le indicazioni riguardanti le funzioni direttive e il vicariato); i Tribunali ordinari e, in quanto compatibili, le Corti d'appello (per le funzioni semidirettive).



V.FA



S.

- 1) l'attività giudiziaria riservata al dirigente (eventualmente anche i collegi e le udienze che intende presiedere se si è riservato la direzione di una sezione e/o la presidenza di collegi), con la specificazione della percentuale di esonero e della percentuale di apporto (*verificare se sia conforme agli articoli 85 e 86*);
- 2) negli uffici organizzati in sezioni, l'attività di direzione dell'ufficio riservata al dirigente, ai sensi dell'art. 87;
- 3) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti di sezione (*verificare se sia conforme all'art. 90 per le corti d'appello e all'art. 94 per i tribunali*);
- 4) l'attività giudiziaria riservata ai presidenti di sezione, specificandone percentuale di esonero e percentuale di apporto (*verificare se sia conforme all'art. 91 per le corti d'appello e all'art. 96 per i tribunali*);
- 5) l'attribuzione ai presidenti di sezione degli incarichi di direzione, coordinamento e collaborazione (*verificare se sia conforme all'art. 98*);
- 6) il presidente di sezione o il magistrato nominato quale vicario (*verificare e specificare se la designazione, l'eventuale rinnovo e l'eventuale esonero siano conformi agli artt. 99-100*);
- 7) ove sia istituita la sezione GIP/GUP, il lavoro giudiziario cui il presidente di sezione e il presidente aggiunto (ove previsto), devono necessariamente concorrere, specificandone percentuale di esonero e percentuale di apporto (*verificare se sia conforme all'art. 102*);
- 8) indicazione eventuale: non essendo istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero versandosi in ipotesi di scopertura del posto di Presidente di sezione o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi, il magistrato coordinatore di un settore o delle sezioni interessate (*precisare ogni eventuale ipotesi concreta e verificare se il conferimento dell'incarico e/o l'eventuale rinnovo siano conformi agli artt. 103-104 e senza esonero dal lavoro giudiziario*);
- 9) indicazione eventuale: il magistrato dell'ufficio cui, eventualmente, sia stato conferito l'incarico di coordinamento della sezione gip/gup ovvero dell'ufficio gip/gup, ove non sia costituita autonoma sezione (*precisare l'ipotesi concreta e verificare se il conferimento dell'incarico e/o l'eventuale rinnovo siano conformi all'art. 71 e ai richiamati artt. 103-104*).

Sezione D: Criteri di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici

Udienze e composizione dei collegi¹⁰

Per ciascuna delle seguenti voci annotare **SI/NO**, illustrando le ragioni dell'eventuale annotazione negativa:

¹⁰ Le indicazioni della **Sezione D** riguardano, in quanto compatibili, tutti gli uffici; esse, con le rispettive annotazioni del CG, ove l'ufficio sia organizzato in più sezioni, andranno ripetute per ciascuna articolazione.



V.F.A.



S.

- 1) l'assegnazione degli affari a due o più sezioni che trattano la stessa materia avviene secondo criteri oggettivi e predeterminati di cui all'art. 158;
- 2) i criteri di assegnazione degli affari ai collegi, ai giudici monocratici e al relatore nelle cause collegiali (nonché al dirigente ed ai presidenti di sezione) risultano oggettivi e predeterminati di cui agli artt. da 158 a 160;
- 3) i criteri per la sostituzione di magistrati (nonché degli esperti delle sezioni agrarie, dei tribunali di sorveglianza e dei componenti privati degli uffici minorili) astenuti, recusati o comunque impediti rispettano le prescrizioni di cui all'art. 161 (e all'art. 198, comma 2);
- 4) le deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione degli affari rispettano la prescrizione di cui all'art. 162;
- 5) i criteri di assegnazione degli affari per i magistrati addetti alla sezione lavoro risultano anche automatici, salvi i correttivi di cui all'art. 163;
- 6) i criteri di assegnazione degli affari GIP/GUP, parimenti obiettivi e predeterminati, rispettano le disposizioni dell'art. 164;
- 7) i criteri di assegnazione degli affari presso i Tribunali per i minorenni sono conformi a quanto prescritto dall'art. 165;
- 8) i criteri di assegnazione degli affari nei Tribunali e uffici di sorveglianza sono conformi a quanto prescritto dall'art. 166;
- 9) sono indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato, distinguendo i giorni delle udienze monocratiche ed i giorni delle udienze collegiali (art. 190), tenendo conto per il settore civile di quanto stabilito dall'art. 191 e per il settore penale di quanto disposto dall'art. 192;
- 10) i criteri per la composizione dei collegi sono predeterminati, anche all'interno della singola sezione, secondo le previsioni degli artt. 195-200;
- 11) sono indicati, per le Corti di Assise, i criteri generali che consigliano l'istituzione dei cosiddetti collegi bis (art. 10 D.Lgs 28 luglio 1989, n. 273 e art. 201 circolare).

Sezione E: Ulteriori previsioni

(Decennalità, Tribunale dei ministri, impiego dei giudici onorari, soluzioni organizzative, benessere organizzativo)¹¹

Verificare i seguenti dati:

1) Posizioni di ultradecennalità (artt. 59 e 146-152)

¹¹ Le indicazioni della Sezione E, fatta eccezione per il punto 5 che attiene a tutti gli uffici, riguardano i Tribunali ordinari e, in quanto compatibili, le Corti d'appello.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- per le situazioni di ultradecennalità eventualmente maturate alla data di invio della segnalazione/proposta, specificare se sono state avviate le procedure per la rimozione;
- indicare le posizioni di ultradecennalità che andranno a maturare nel quadriennio di validità della tabella;
- nei casi in cui alle situazioni di ultradecennalità risultanti informaticamente, non corrisponda l'effettivo esercizio delle medesime funzioni per il decennio considerato, esplicitare le posizioni tabellari e le funzioni concretamente svolte dal magistrato, documentandole con i relativi decreti di assegnazione alla sezione, alla posizione tabellare e degli affari¹².

2) Composizione del Collegio di cui all'art. 7 della L. Cost. n. 1 del 16 gennaio 1989 (artt. 78-81): specificare se la proposta tabellare del tribunale del capoluogo del distretto indichi componenti e supplenti.

3) L'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace presso i Tribunali e dei giudici ausiliari presso le Corti d'appello

Precisare se la proposta tabellare contenga le seguenti indicazioni, distinte tra settori civile e penale (eventualmente tra sezioni civili e penali), annotando **SI/NO**, avendo cura di esplicitare eventuali criticità in termini di conformità alle norme di circolare richiamate:

- a) l'attività giurisdizionale svolta e gli affari trattati da ciascun giudice onorario (per i Tribunali, nel rispetto degli artt. 178 e 179; per le Corti d'appello, nei limiti e secondo i criteri di cui agli artt. 184 e 185¹³);
- b) i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari ai sensi dell'art. 182 (per i Tribunali) e degli artt. 186-187 (per le Corti d'Appello);
- c) i criteri di sostituzione dei giudici professionali ai sensi dell'art. 182 (per i Tribunali) e, in ogni caso, dei criteri di sostituzione tra gop.

¹² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.L. 215/23, convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2024, "Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data."

¹³ Si ricorda che, con sentenza n. 41 del 25.1.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.

4) Soluzioni e misure organizzative

Precisare se la proposta tabellare contenga le seguenti indicazioni, annotando SI/NO:

- a) Soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 165 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.¹⁴ per le Corti di Appello (art. 2, lett. h);
- b) Soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo, 4, comma 2, della legge n. 168/2023¹⁵ per i Tribunali (art. 2, lett. i);
- c) Misure organizzative alle quali ricorrere nei casi di cui all'articolo 37, comma 5 ter, anche su segnalazione del presidente di sezione ai sensi dell'art. 37, comma 5 quater, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011¹⁶ (art. 2, lett. l).

5) **Benessere organizzativo:** in presenza delle condizioni soggettive di cui all'art. 258 e/o all'art. 265, verificare la conformità delle misure organizzative adottate dal dirigente agli artt. 259-265.

¹⁴ Art. 165 ter disp. att. c.p.p.

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp.

Art. art. 175 bis c.p.p.

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

¹⁵ Art. 4 legge n. 168/2023 Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132 -bis, comma 1, lettera a -bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 3 legge n. 168/2023 Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132 -bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a -bis) è sostituita dalla seguente: « a -bis) ai delitti previsti dagli articoli 387 -bis, 558 -bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

¹⁶ Art. 37, comma 5 ter, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

"Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati".

Art. 37, comma 5 quater, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

5 -quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.



V.FA

Com	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

Sezione F: Incarichi¹⁷

Verificare se la proposta tabellare indichi i seguenti incarichi (annotando **SI** in caso positivo, **NO** ove manchi l'indicazione pur risultando l'incarico).

Verificare e riportare, altresì, ogni ulteriore incarico contenuto nella proposta tabellare che sia diverso da quelli dell'elenco che segue.

Per ciascuno degli incarichi conferiti va, in ogni caso, valutata anche la conformità alla rispettiva regolamentazione tabellare (richiamata con l'articolo di riferimento), con l'illustrazione delle eventuali ragioni di difformità:

- a) il magistrato o i magistrati che hanno collaborato alla predisposizione della segnalazione tabellare (art. 16);
- b) negli uffici di grandi dimensioni, uno o più magistrati destinati a collaborare, senza esonero dal lavoro giudiziario, a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai presidenti di sezione (art. 107);
- c) il coordinatore dei giudici onorari in persona del Presidente del Tribunale o di un Presidente di sezione delegato nel rispetto dell'art. 177 (*precisare ipotesi concreta*);
- d) il Presidente o i Presidenti di sezione che eventualmente collaborano con il Presidente del Tribunale nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace ovvero (se nell'ufficio non vi è o è istituito un solo posto di Presidente di sezione) il magistrato cui sono stati affidati tali compiti di collaborazione (art. 203), scelti in ogni caso nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 204 e con specificazione delle ragioni che hanno determinato il numero dei magistrati collaboratori, rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio;
- e) i magistrati referenti distrettuali per l'innovazione (RID), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e della misura e delle modalità dell'esonero (obbligatorio) dall'attività giurisdizionale ordinaria (nella misura dal 20% al 50%, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 della circolare del 6 novembre 2019) (art. 205);
- f) i magistrati di riferimento per l'innovazione (MAGRIF), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e della misura e delle modalità dell'esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria (nella misura dal 10% al 30%, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 della circolare del 6 novembre 2019); per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 20 magistrati in cui l'esonero è facoltativo, i magistrati di riferimento per l'innovazione (MAGRIF) con la specificazione della loro posizione tabellare

¹⁷ Le indicazioni della Sezione F riguardano, in quanto compatibili, tutti gli uffici.



V.F.A.



S.

all'interno dell'ufficio e delle ragioni di mancato riconoscimento dell'esonero, adeguatamente esposte dal dirigente (art. 205);

- g) i magistrati referenti per la formazione decentrata, con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (nella misura dal 10% al 25%) (art. 207);
- h) i magistrati che siano stati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quali componenti della Struttura Tecnica per l'organizzazione (S.T.O.), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (in misura pari al 40%) (art. 209);
- i) i magistrati componenti del Consiglio Giudiziario, le funzioni giudiziarie che svolgono, con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (*di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprano incarichi direttivi o semidirettivi*) (art. 212);
- j) i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari aggiunti, precisando se i Commissari fruiscono dell'esonero parziale dall'attività giudiziaria (in misura non superiore al 20%) e le modalità relative alla concreta applicazione dell'esonero parziale (art. 218);
- k) i magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (nella misura, di regola, del 20%) (art. 218 bis).

Sezione G: Procedimento di formazione della proposta tabellare¹⁸

Rispondere alle seguenti domande, motivando espressamente sulle eventuali criticità ravvisate:

- 1) La segnalazione o proposta di tabella, dopo il deposito, è stata comunicata a tutti i magistrati, anche onorari, ivi compresi quelli in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale e i magistrati che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso, compresi i magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede? (in caso negativo, indicare coloro ai quali non risulti effettuata la comunicazione).
- 2) All'esito delle comunicazioni di cui al punto che precede, sono state presentate osservazioni nei termini di cui all'art. 20? In caso positivo, specificare i magistrati osservanti e, sinteticamente, i contenuti delle osservazioni.
- 3) Il dirigente ha contro dedotto nei termini di cui all'art. 20? In caso positivo, indicare sinteticamente il contenuto delle controdeduzioni.

¹⁸ Le indicazioni della Sezione G riguardano tutti gli uffici.


V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024


S.

- 4) Dopo le comunicazioni di cui all'art. 21, sono pervenuti i contributi valutativi del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e/o del dirigente del rispettivo ufficio requirente? In caso positivo, indicarne sinteticamente il contenuto.
- 5) Ove sia stato fornito il contributo del CPO, indicarne sinteticamente il contenuto.
- 6) Ove il dirigente e/o il Consiglio Giudiziario si siano avvalsi dell'analisi operata dalla Commissione Flussi, indicarne sinteticamente il contenuto.

Sezione H: Parere conclusivo¹⁹

Il Consiglio Giudiziario deve sinteticamente indicare²⁰:

- a) Eventuali anomalie nell'inserimento dei dati da parte dell'ufficio nell'assegnazione delle materie alle sezioni e/o ai magistrati; la verifica può essere effettuata dal sistema Csmapp consultando le maschere o scaricando il report 'Materie' che contiene le materie 'Assegnate' a ciascuna sezione e al magistrato (nei casi in cui il magistrato non si occupa di tutte le materie della sezione), nonché il foglio di lavoro delle materie 'Non Assegnate';
- b) L'eventuale istruttoria svolta e il relativo esito (art. 22, comma 2);
- c) L'interlocuzione con la Sezione Autonoma per i magistrati onorari (art. 22, comma 3);
- d) La valutazione delle eventuali osservazioni (dei magistrati), controdeduzioni (del dirigente) e contributi della Commissione Flussi (art. 22, comma 4);
- e) L'indicazione specifica delle parti della proposta tabellare su cui si muovono eventuali rilievi e le ragioni poste a fondamento di ciascun rilievo (richiamando la sezione e il punto, *es. Sezione F, punto b*);
- f) Nel caso di accoglimento delle osservazioni e/o di parere negativo, anche solo su singole parti della proposta, le interlocuzioni e le valutazioni di cui all'art. 24.

¹⁹ Le indicazioni della **Sezione H** riguardano tutti gli uffici.

²⁰ In caso di opinioni non unanimi, il verbale della seduta del Consiglio giudiziario dà conto delle ragioni poste a fondamento delle diverse valutazioni (art. 22, comma 5).


V.F.A.
S.**ALLEGATO 5)****5) INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA PROPOSTA TABELLARE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE**

Le presenti indicazioni procedurali devono, ai sensi dell'articolo 267 della circolare¹, confluire nel verbale della seduta in cui il Consiglio Direttivo formula il parere conclusivo sulla proposta tabellare della Corte di cassazione, da inserire nel sistema informatico.

Gli articoli richiamati sono quelli della nuova circolare sulle tabelle, cui il presente documento è allegato, costituendone parte integrante.

PARTI I: ORGANICO E DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE (DOG)**1) Organico complessivo (art. 221, commi 1, 2 e 3)**

Verificare i seguenti dati (annotando **SI/NO** ed avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate):

- a) la proposta tabellare è predisposta con riferimento alla pianta organica complessiva dell'ufficio, comprensiva dei posti vacanti;
- b) l'organico, effettivo e vacante, è indicato per ciascun settore e per ogni sezione, con la specificazione, per ogni sezione, del presidente titolare nonché del numero dei posti di presidente non titolare e di consigliere, coperti e vacanti;
- c) il numero dei magistrati assegnati a ciascun settore e a ciascuna sezione è stato individuato sulla base della valutazione dei flussi e delle pendenze (effettuata con l'eventuale ausilio della Commissione flussi);

¹ Articolo 267 - Modelli standard

1. Il documento organizzativo generale (Dog) va elaborato secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare.
2. La segnalazione e la proposta tabellare vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, da compilarsi sulla base delle indicazioni procedurali che si allegano alla presente circolare.
3. I Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo formulano i rispettivi pareri conclusivi sulle proposte tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta da redigersi nel rispetto delle indicazioni procedurali allegate alla presente circolare.
4. Le variazioni tabellari, ordinarie o immediatamente esecutive, vanno formulate secondo il modello standard previsto dal sistema informatico Csmapp, avendo cura di specificare nel decreto le norme della circolare interessate dalla modifica.
5. I Consigli Giudiziari e il Consiglio Direttivo formulano i rispettivi pareri sulle variazioni tabellari inserendo nel sistema informatico Csmapp il verbale della seduta che deve necessariamente contenere la valutazione della conformità del provvedimento alle norme della circolare interessate dalla modifica.



V.F.A.

Csm	Roma	08/07/2024
	Protocollo	P 13382/2024



S.

- d) il numero dei presidenti di sezione, titolari e non titolari, destinati al settore civile e al settore penale, tiene conto del rapporto tra posti direttivi e organico dei consiglieri.

2) Elaborazione e predisposizione del DOG (artt. 6 e 7)

Rispondere a ciascuna domanda **SI/NO**, avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate:

- a) Il DOG è stato elaborato sentito il Procuratore Generale della Corte di cassazione e il presidente del Consiglio nazionale forense? (art. 7, comma 2);
- b) Il DOG è stato predisposto partendo dall'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo e per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio? (art. 6, comma 2);
- c) Sono state allegate le statistiche dell'ufficio, con indicazione di dati adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ogni sezione? (art. 6, comma 2);
- d) Sono state indicate le cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione? (art. 6, comma 2).

3) Contenuto del DOG (art. 7)

Specificare se ciascuna delle seguenti voci sia o meno contenuta nel DOG, annotando **SI/NO** e avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate:

- a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente quadriennio (**Obiettivo A del DOG**);
- b) l'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio e le scelte organizzative volte a realizzarli (**Obiettivo B del DOG**);
- c) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e della sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati (**Obiettivo C del DOG**);
- d) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari (**Obiettivo D del DOG**)²;
- e) la relazione sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e del direttore del centro elettronico di elaborazione dati (**Obiettivo F del DOG**);

² Verificare se la tabella riportata nel format del DOG sia stata compiutamente ed esaustivamente compilata.

- f) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio (**Obiettivo G del DOG**);
- g) gli uffici per il processo, con la specificazione dei compiti attribuiti, dei componenti e dei magistrati destinati alla direzione e al coordinamento (in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 151/2022 e dall'articolo 10 della circolare, in quanto compatibile) (**Obiettivo I del DOG**).
- h) le tipologie di tirocinio, secondo quanto indicato dall'art. 9 (**Obiettivo J del DOG**).

PARTE II: PROGETTO TABELLARE

Sezione A: Adempimenti preliminari

Verificare se, prima della predisposizione della proposta, siano stati posti in essere i seguenti adempimenti (art. 15), annotando, per ciascuno di essi, **SI/ NO**:

- a) raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;
- b) richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e dal Procuratore Generale della Corte di cassazione sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog;
- c) chiedere al dirigente amministrativo una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- d) avvalersi del supporto della Commissione flussi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze;
- e) consultare il Comitato pari opportunità, nell'ambito delle sue competenze istituzionali.

Sezione B: Organizzazione dell'ufficio (art. 221)

Verificare che la proposta contenga i seguenti dati, valutandone la conformità alla circolare (annotare **SI/NO**, avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate):

- a) i criteri di organizzazione di ciascuna sezione e delle articolazioni organizzative che la connotano, con l'indicazione specifica delle materie assegnate; all'interno della sezione vanno preferiti modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, fatta eccezione per le Sezioni Lavoro e Tributaria; nel caso in cui siano individuate aree omogenee di competenza specifica, i criteri di assegnazione dei consiglieri alle aree omogenee idonei a

preservare la funzione di nomofilachia nonché congrui limiti temporali alla loro permanenza presso la medesima area omogenea;

- b) i criteri organizzativi dell'ufficio competente a trattare le questioni pregiudiziali di cui agli artt. 363 bis c.p.c. e 137 ter, n. 1, d. att. c.p.c. e, in ogni caso, i criteri di assegnazione dei relativi ricorsi;
- c) le soluzioni organizzative adottate ai sensi dell'articolo 165 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.³;
- d) le misure organizzative alle quali ricorrere nei casi di cui all'articolo 37, comma 5 ter, anche su segnalazione del presidente di sezione ai sensi dell'art. 37, comma 5 quater, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011⁴.

Sezione C: Ulteriori criteri

Verificare che la proposta contenga i seguenti dati, valutandone la conformità alla circolare (annotare S/NO, avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate):

- a. i criteri per la destinazione dei consiglieri alle Sezioni (art. 222);
- b. i compiti attribuiti al CED e i rapporti del CED con i RID (art. 225);
- c. compiti, composizione, criteri per il conferimento dell'incarico di componente dell'UPSUC, durata ed eventuale esonero parziale del predetto incarico (art. 239 bis);
- d. ove ricorrano le condizioni soggettive di cui all'art. 258 e/o all'art. 265, le misure organizzative adottate (artt. 259-265).

³ Art. 165 ter disp. att. c.p.p.

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis cpp.

Art. art. 175 bis c.p.p.

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.

⁴ Art. 37, comma 5 ter, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

"Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati".

Art. 37, comma 5 quater, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011:

«5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

4-7 19:23
V.F.A.

Com Roma 08/07/2024
Protocollo P 13382/2024

4-7 19:12

S.

Sezione D: Sezioni Unite

Verificare che la proposta contenga i seguenti dati, valutandone la conformità alla circolare (annotare **SI/NO**, avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate):

- a. numero dei consiglieri addetti, requisiti di legittimazione e limiti di permanenza (art. 235);
- b. criteri per l'assegnazione dei magistrati, distinguendo i consiglieri dai presidenti di sezione non titolari (art. 236);
- c. procedimento per la scelta dei componenti (art. 237);
- d. criteri e procedimento per la nomina dei coordinatori delle Sezioni Unite (art. 239).

Sezione E: Ufficio del Massimario e del Ruolo

Verificare che la proposta contenga i seguenti dati, valutandone la conformità alla circolare (annotare **SI/NO**, avendo cura di specificare eventuali criticità ove ravvisate):

- a) requisiti di legittimazione e criteri per la nomina del Direttore, dei due vicedirettori e dei due coordinatori (artt. 242-244);
- b) criteri di assegnazione degli affari (art. 245);
- c) criteri e procedura per l'applicazione dei magistrati dell'Ufficio del Massimario alle sezioni della Corte per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso (artt. 246, 248-251);
- d) criteri regolativi l'attività dei magistrati applicati alle sezioni della Corte (art. 247).

Sezione F: Incarichi

Verificare se la proposta tabellare indichi i seguenti incarichi (annotando **SI** in caso positivo, **NO** ove manchi l'indicazione pur risultando l'incarico).

Verificare e riportare, altresì, ogni ulteriore incarico riportato nella proposta che sia diverso da quelli dell'elenco che segue.

Per ciascuno degli incarichi conferiti va, in ogni caso, valutata anche la conformità alla rispettiva regolamentazione tabellare (richiamata con l'articolo di riferimento), con l'illustrazione delle eventuali ragioni di difformità:

- a) il magistrato o i magistrati che hanno collaborato alla predisposizione della segnalazione tabellare (art. 16);
- b) incarichi di collaborazione dei presidenti di sezione all'organizzazione dell'ufficio (art. 224);
- c) incarichi di componenti dell'ufficio del Segretariato Generale e del direttore e vicedirettore del CED (art. 225);
- d) coordinatori delle sezioni unite (art. 239);



V.F.A.



S.

- e) componente dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle sezioni Unite civili (UPSUC) (art. 239 bis);
- f) Direttore, due vicedirettori e due coordinatori del Massimario (242-244);
- g) i magistrati referenti distrettuali per l'innovazione (RID), con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio e delle misure e modalità dell'esonero (obbligatorio) dall'attività giurisdizionale ordinaria (art. 205);
- h) i magistrati referenti per la formazione decentrata, con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (artt. 206-207);
- i) i magistrati che siano stati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quali componenti della Struttura Tecnica per l'organizzazione (S.T.O.), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 209);
- j) i magistrati componenti del Consiglio Direttivo, con la specificazione delle funzioni giudiziarie che svolgono, della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 212);
- k) i magistrati assegnati al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), con la specificazione della misura e delle modalità dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (art. 218 bis).

Sezione G: Procedimento di formazione della proposta tabellare

Rispondere alle seguenti domande, motivando espressamente sulle eventuali criticità ravvisate:

- 1) La proposta di tabella, dopo il deposito, è stata comunicata a tutti i magistrati, ivi compresi quelli in congedo per qualsiasi causa e i magistrati che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso? (in caso negativo, indicare coloro ai quali non risulti effettuata la comunicazione).
- 2) All'esito delle comunicazioni di cui al punto che precede, sono state presentate osservazioni nei termini di cui all'art. 20? In caso positivo, specificare i magistrati osservanti e, sinteticamente, i contenuti delle osservazioni.
- 3) Il Presidente ha contro dedotto nei termini di cui all'art. 20? In caso positivo, indicare sinteticamente il contenuto delle controdeduzioni.
- 4) Dopo le comunicazioni di cui all'art. 21, sono pervenuti i contributi valutativi del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e/o del Procuratore Generale della Corte di cassazione? In caso positivo, indicarne sinteticamente il contenuto.
- 5) Ove sia stato fornito il contributo del CPO, indicarne sinteticamente il contenuto.

V.F.A.

Com Roma 08/07/2024
Protocollo P 13382/2024

S.

- 6) Ove il Presidente e/o il Consiglio Direttivo si siano avvalsi dell'analisi operata dalla Commissione Flussi, indicarne sinteticamente il contenuto.

Sezione H: Parere conclusivo

Il Consiglio Direttivo deve sinteticamente indicare⁵:

- a) L'eventuale istruttoria svolta e il relativo esito (art. 22, comma 2);
- b) La valutazione delle eventuali osservazioni (dei magistrati), controdeduzioni (del Presidente) e contributi della Commissione Flussi (art. 22, comma 4);
- c) Nel caso di accoglimento delle osservazioni e/o di parere negativo, anche solo su singole parti della proposta, le interlocuzioni e le valutazioni di cui all'art. 24;
- d) L'indicazione specifica delle parti della proposta tabellare su cui si muovono eventuali rilievi (riportando la Sezione e il punto oggetto di rilievo es. Sezione G, punto 1).

⁵ In caso di non unanimi, il verbale della seduta del Consiglio giudiziario dà conto delle ragioni poste a fondamento delle diverse valutazioni (art. 22, comma 5).